N. 2008/003668	R.G.	**N. 321 /2010**	Reg. Sent.
N. 2006/011019	R.G. N.R.	Del 22/01/2010	
N. 2007/004648	R.G. G.I.P.	Data del deposito 21/4/2010	
N.	R.G. D.P.	Data irrevocabilità	
		N.	R.Esec.
		N.	Campione Penale
		Redatta Scheda il	

TRIBUNALE DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE COLLEGIALE

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale nelle persone dei giudici:

PRESIDENTE dr. Francesco Maradei
GIUDICE dr. Giovanni Perini
GIUDICE dr.Carlo Breggia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

/

nei confronti di :

GIUTTARI Michele nato a NOVARA DI SICILIA il 01/09/1950 res. in BORGO OGNISSANTI FIRENZE elettivamente dom.to in Via Visconti Di Modrone, 8/6 Milano presso DIF. AVV. DEDOLA - LIBERO PRESENTE
- difeso dall'avv. di fiducia Giovanni Maria Dedola del foro di Milano
- difeso dall'avv. di fiducia Andrea Fares del foro di Milano

MIGNINI Giuliano nato a PERUGIA il 13/04/1950 res. in VIA NON DICHIARATA PERUGIA elettivamente dom.to in Via Maggio, 28 Firenze presso DIF. AVV. ROCCHI - LIBERO PRESENTE
- difeso dall'avv. di fiducia Marco Rocchi del foro di Firenze
- difeso dall'avv. di fiducia Mauro Ronco del foro di Torino

IMPUTATI

Le parti hanno concluso:

Pm: ud 11/5/09 per GIUTTARI, ANNI 2 e MESI 6 di reclusione; per MIGNINI ~~ANNI~~ MESI 10 reclusione, come da memoria depositata in udienza il 15/6/2009

Difesa PC: Avv. Nicastro e F. Alfieri depositano conclusioni come da copie allegate.

Difesa: Avv. Ronco per Mignini, assoluzione per tutti i reati, perché i fatti non sussistono.
Avv. Fares per Giuttari, declaratoria per insussistenza dei fatti.

i m p u t a t i

Mignini Giuliano

2) del reato di cui agli 378, 61 n. 9, 81 cp perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quale pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Perugia, designato alla trattazione del procedimento rg 2782/05 mod. 21 relativo al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, procedendo la competente Autorità Giudiziaria di Genova in ordine alla registrazione di un colloquio tra il dr. Paolo Canessa (pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Firenze, designato alle indagini relative agli omicidi seriali ~~verificatisi~~ in Firenze e dintorni nel corso degli anni 1968 – 1985) ed il dr. Giuttari Michele (responsabile del "Gruppo Investigativo Delitti Seriali"

del Ministero dell'Interno delegato dall'Autorità Giudiziaria di Firenze alle indagini relative agli omicidi seriali, nonché delegato dall'Autorità Giudiziaria di Perugia alle indagini relative al ritenuto omicidio di Narducci Francesco), registrazione operata dal medesimo dr. Giuttari, per il reato di cui all'art. 479 cp, reato all'inizio iscritto a carico di ignoti ed, all'esito delle indagini, attribuito al Giuttari medesimo, venuto a conoscenza per ragioni di ufficio, dell'esistenza di tale procedimento penale, aiutava lo stesso Giuttari ad eludere le investigazioni in quanto effettuava, nell'ambito del procedimento penale lui assegnato, in violazione degli arti. 326 e 187 cpp, attività di indagine non concernente in alcun modo il ritenuto omicidio, svolgendo di fatto un'attività di indagine "parallela" rispetto a quella espletata dalla competente Autorità Giudiziaria di Genova, attività "parallela" illegittima consistita in particolare:

A) nell'espletare consulenza tecnica audio sulla predetta registrazione (analogamente a quanto aveva fatto la competente Autorità Giudiziaria di Genova, nella persona del pubblico ministero dr. Francesco Pinto; consulenza depositata il 23/3/06);

B) nell'assumere a sommarie informazioni testimoniali il 19/5/06 il consulente tecnico dr. Leonzio Gobbi ed il suo ausiliario Raffaele Pisani, incaricati dall'Autorità Giudiziaria di Genova;

C) nell'espletare consulenza tecnica audio sulle registrazioni di colloqui tra il dr. Giuttari ed il Questore di Firenze dr. De Donno (consulenza depositata il 12/5/06), registrazioni volontariamente operate dallo stesso dr. Giuttari nel medesimo periodo temporale di cui alla registrazione del colloquio con il dr. Canessa;

D) nell'avviare il 6/5/06 un procedimento penale, in violazione dell'art. 335 primo comma cpp, per rivelazione di segreto di ufficio a seguito dell'articolo apparso sul quotidiano *"il Giornale"* dal titolo *"Giuttari indagato per falso"*, nonostante la propria incompetenza territoriale, e, successivamente, nel trasmettere il 17/7/06 tale procedimento per competenza all'autorità giudiziaria di Torino;

E) nell'avviare il 20/5/06 un procedimento penale nei confronti di Gobbi Leonzio, in violazione dell'art. 335 primo comma cpp (mantenendone la titolarità nonostante la segnalazione del Procuratore dr. Miriano che aveva rilevato la competenza territoriale di altra autorità giudiziaria, all'uopo modificando strumentalmente la qualificazione giuridica dei fatti);

trasmettendo quindi gli atti descritti sub A, B e D all'Autorità Giudiziaria di Genova (atti sub A e B confluiti nel procedimento penale a carico di Giuttari);

avendo agito, con abuso dei poteri a lui assegnati, per influire, in favore del dr.Giuttari, su Gobbi, Pisani e Pinto.

in Perugia, dal febbraio al luglio 2006.

Mignini Giuliano, Giuttari Michele

3) del reato di cui agli artt. 323, 110 cp perché, in concorso tra loro, - su istigazione di Giuttari Michele (responsabile del "Gruppo Investigativo Delitti Seriali" del Ministero dell'Interno delegato dall'Autorità Giudiziaria di Firenze, nella persona del dr. Paolo Canessa, alle indagini relative agli omicidi seriali verificatisi in Firenze e dintorni nel corso degli anni 1968 - 1985, nonché delegato dall'Autorità Giudiziaria di Perugia alle indagini relative al ritenuto omicidio di Narducci Francesco) -, Mignini Giuliano quale pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Perugia, designato alla trattazione del procedimento rg 2782/05 mod. 21 relativo al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, nello svolgimento delle predette funzioni, avendo svolto, nell'ambito di tale procedimento, in violazione degli artt. 326 e 187 cpp, attività di indagine non concernente in alcun modo il ritenuto omicidio, di fatto attività di indagine "parallela" rispetto a quella espletata dalla competente Autorità Giudiziaria di Genova che procedeva in ordine alla registrazione di un colloquio con il dr. Canessa, operata dal Giuttari, per il reato di cui all'art. 479 cp (indagine di cui veniva a conoscenza per ragioni di ufficio), reato all'esito delle indagini attribuito al Giuttari medesimo, attività "parallela" consistita in particolare:

A) nell'espletare consulenza tecnica audio sulla predetta registrazione (analogamente a quanto aveva fatto la competente Autorità Giudiziaria di Genova, nella persona del pubblico ministero dr. Francesco Pinto; consulenza depositata il 23/3/06);
B) nell'assumere a sommarie informazioni testimoniali il 19/5/06 il consulente tecnico dr. Leonzio Gobbi ed il suo ausiliario Raffaele Pisani, incaricati dall'Autorità Giudiziaria di Genova, così tentando di condizionarli;
C) nell'espletare consulenza tecnica audio sulle registrazioni di colloqui tra il dr. Giuttari ed il Questore di Firenze dr. De Donno (consulenza depositata il 12/5/06), registrazioni volontariamente operate dallo stesso dr. Giuttari nel medesimo periodo temporale di cui alla registrazione del colloquio con il dr. Canessa;

D) nell'avviare il 6/5/06 un procedimento penale, in violazione dell'art. 335 primo comma cpp, per rivelazione di segreto di ufficio a seguito dell'articolo apparso sul quotidiano *"il Giornale"* dal titolo *"Giuttari indagato per falso"*, nonostante la propria incompetenza territoriale e, successivamente, nel trasmettere il 17/7/06 tale procedimento per competenza all'autorità giudiziaria di Torino;
E) nell'avviare il 20/5/06 un procedimento penale nei confronti di Gobbi Leonzio, in violazione dell'art. 335 primo comma cpp (mantenendone la titolarità nonostante la segnalazione del Procuratore dr. Miriano

che aveva rilevato la competenza territoriale di altra autorità giudiziaria, all'uopo modificando strumentalmente la qualificazione giuridica dei fatti), così tentando di condizionarlo;
trasmettendo quindi gli atti descritti sub A, B e D all'Autorità Giudiziaria di Genova (atti sub A e B confluiti nel procedimento penale a carico di Giuttari); così

- procuravano a Giuttari Michele un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nell'espletare di fatto illegittimamente in suo favore indagini, altrimenti economicamente a carico dell'indagato;
- arrecavano alle qualità morali e professionali del dr. Francesco Pinto un danno ingiusto in quanto il predetto, veniva obbiettivamente condizionato nell'assunzione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, mediante la trasmissione degli atti di indagine prima indicati (avvenuta nelle date del 6/4/06 e del 6/6/06), appositamente ed illegittimamente espletati, di conseguenza inseriti nel fascicolo del pubblico ministero; essendo altresì il predetto strumentalmente sottoposto ad indagini e a procedimento penale trasmesso all'autorità giudiziaria di Torino (successivamente Pinto - dopo aver richiesto il rinvio a giudizio di Giuttari - veniva segnalato all'Autorità Giudiziaria di Torino con esposto presentato da Giuttari, sulla base degli stessi atti di indagine illegittimamente espletati);
- arrecavano alle qualità morali e professionali di Leonzio Gobbi un danno ingiusto, essendo il predetto strumentalmente sottoposto ad indagini e a procedimento penale; avendo agito Giuttari Michele anche mediante l'acquisizione di informazioni su Gobbi tramite accesso alla banca dati del Ministero dell'Interno "SDI", effettuato da personale dipendente su suo incarico il 24/1/06, in violazione dell'art. 18 comma secondo decreto legislativo 30/6/03 n. 196, nonché mediante la trasmissione al dr. Mignini di una comunicazione di notizia di reato datata 6/6/06 nei confronti di Gobbi, in violazione dell'art. 347 primo comma cpp (non sussistendo notizia di reato, attesa la non pertinenza e la non rilevanza ai fini del decidere, della dichiarazione asseritamente mendace), ed omettendo di astenersi in presenza di interesse proprio, essendo egli sottoposto ad indagini proprio nel procedimento penale in cui Gobbi aveva espletato la consulenza; successivamente, Gobbi - dopo che il dr. Pinto aveva richiesto il rinvio a giudizio di Giuttari - , veniva segnalato all'Autorità Giudiziaria di Torino con esposto presentato da Giuttari, sulla base degli stessi atti di indagine illegittimamente espletati;

in Perugia fino al 19/5/06 con riferimento all'ingiusto vantaggio per Giuttari; in Perugia fino al 6/6/06 con riferimento all'ingiusto danno per Gobbi; in Genova fino al 6/6/06 con riferimento all'ingiusto danno per Pinto.

Mignini Giuliano

4) del reato di cui all'art. 326 cp perché, quale pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Perugia, essendo venuto a conoscenza per ragioni di ufficio che il pubblico ministero di Genova dr. Francesco Pinto aveva avviato un procedimento penale per il reato di cui all'art. 479 cp, in ordine alla registrazione di un colloquio con il dr. Canessa, operata dal dr. Giuttari, ed aveva affidato consulenza tecnica fonica all'ing. Leonzio Gobbi , - reato all'esito delle indagini attribuito al Giuttari medesimo -, in violazione dei doveri di segretezza inerenti la sua funzione, rivelava al dr. Giuttari, l'esistenza di tale procedimento penale, l'avvenuto affidamento della consulenza ed il nominativo del consulente, notizie che avrebbero dovuto rimanere segrete ex art. 329 primo comma cpp.

in Perugia, in tempo precedente e prossimo al 24/1/06.

Mignini Giuliano, Giuttari Michele

5) del reato di cui agli artt. 323, 110 cp perché, in concorso tra loro, Giuttari Michele quale responsabile del "Gruppo Investigativo Delitti Seriali" del Ministero dell'Interno delegato dall'Autorità Giudiziaria di Firenze, nella persona del dr. Paolo Canessa, alle indagini relative agli omicidi seriali verificatisi in Firenze e dintorni nel corso degli anni 1968 – 1985, nonché delegato dall'Autorità Giudiziaria di Perugia alle indagini relative al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, Mignini Giuliano quale pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Perugia, designato alla trattazione del procedimento rg.2782/05 mod. 21 relativo al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, nello svolgimento delle predette funzioni, avendo svolto, nell'ambito di tale procedimento, in violazione degli artt. 326 e 187 cpp, attività di indagine nei confronti del giornalista Tessandori Vincenzo, non concernente in alcun modo il ritenuto omicidio, senza peraltro iscrivere il predetto nel registro degli indagati, in violazione dell'art. 335 cpp, attività, - finalizzata a condizionarlo nella sua attività giornalistica -, consistita:

a) nel sottoporre ad intercettazione, in violazione dell'art. 267 cpp, l'utenza telefonica cellulare in uso a Tessandori dal 3/4/06 all' 11/6/06;

b) nell'acquisire informazioni su Tessandori tramite accesso alla banca- dati del Ministero dell'Interno "SDI" effettuati da personale dipendente "G.I.De.S." il 15/4/06, in violazione dell'art. 18 comma secondo decreto legislativo 30/6/03 n. 196;

c) nell'assumere a sommarie informazioni testimoniali

Tessandori il 20/5/06;
così arrecavano alle qualità morali e professionali di Tessandori Vincenzo un danno ingiusto essendo il predetto strumentalmente sottoposto ad indagini, e condizionato nella sua attività di giornalista proprio in riferimento agli articoli di stampa che in quel periodo Tessandori stava dedicando alle indagini perugine.
in Perugia, fino all' 11/6/06

Mignini Giuliano, Giuttari Michele

6) del reato di cui agli artt. 323, 110 cp perché, in concorso tra loro dal maggio 2005, Giuttari Michele prima quale dirigente della Squadra Mobile di Firenze, poi quale responsabile del "Gruppo Investigativo Delitti Seriali" del Ministero dell'Interno, delegato dall'Autorità Giudiziaria di Firenze, nella persona del dr. Paolo Canessa, alle indagini relative agli omicidi seriali verificatisi in Firenze e dintorni nel corso degli anni 1968 – 1985, nonché delegato dall'Autorità Giudiziaria di Perugia alle indagini relative al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, Mignini Giuliano quale pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Perugia, designato alla trattazione del procedimento rg 2782/05 mod. 21 relativo al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, nello svolgimento delle predette funzioni,

- avendo Giuttari provveduto alla registrazione di colloqui avuti il 24/9/02, il 28/9/02, nel dicembre 2002 e l'1 1/4/03, con De Donno Giuseppe, questore di Firenze, colloqui afferenti tali indagini ed in particolare la funzione di direzione delle stesse da parte del Giuttari, registrazioni trasmesse al dr. Mignini con annotazione 26/1/06, in violazione degli artt. 351, 357, 195 quarto comma cpp;
- avendo Giuttari provveduto a redigere a carico di De Donno Giuseppe l'annotazione 19/5/05 attribuendo al predetto *"intralci al corso delle indagini"*, in violazione dell'art. 347 cpp, non emergendo nei confronti di De Donno alcuna notizia di reato, in effetti agendo Giuttari con intento punitivo nei confronti del superiore che si era permesso di avanzare critiche in ordine alle sue modalità di direzione della Squadra Mobile di Firenze e che aveva condiviso la decisione inerente il trasferimento di Giuttari ad altro incarico;
- avendo Mignini provveduto ad iscrivere De Donno Giuseppe il 31/5/05 nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 328, 340, 378 cp, in violazione dell'art. 335 cpp, non emergendo nei confronti di De Donno alcun reato, trasmettendo quindi il relativo procedimento penale alla A.G. di Firenze per competenza territoriale, e successivamente il 6/3/06 assumendo a sommarie informazioni testimoniali Poma Rosario in ordine alla condotta

attribuita a De Donno, in violazione degli artt. 326 e 187 cpp non concernendo tale atto in alcun modo il ritenuto omicidio di Narducci Francesco;
così arrecavano alle qualità morali e professionali di De Donno Giuseppe un danno ingiusto essendo il predetto strumentalmente sottoposto a procedimento penale.
in Perugia, fino al 6/3/06.

Mignini Giuliano, Giuttari Michele

7) del reato di cui agli arti 323, 110 cp perché, in concorso tra loro, Giuttari Michele quale responsabile del "Gruppo Investigativo Delitti Seriali" del Ministero dell'Interno delegato dall'Autorità Giudiziaria di Firenze, nella persona del dr. Paolo Canessa, alle indagini relative agli omicidi seriali verificatisi in Firenze e dintorni nel corso degli anni 1968 – 1985, nonché delegato dall'Autorità Giudiziaria di Perugia alle indagini relative al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, Mignini Giuliano quale pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Perugia, designato alla trattazione del procedimento rg 2782/05 mod. 21 relativo al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, e del procedimento rg 8970/02 relativo ai reati di cui agli artt. 416, 378, 323, 326, 328 cp (inerente ritenute condotte dirette ad ostacolare le indagini) nello svolgimento delle predette funzioni, avendo svolto, nell'ambito di tale procedimento, in violazione degli artt. 326 e 187 cpp, attività di indagine nei confronti dei giornalisti De Stefano Gennaro e Fiasconaro Roberto, non concernente in alcun modo i reati rubricati nei procedimenti sopra indicati, iscrivendo soltanto in data 14/8/04 e, dunque, in ritardo i predetti nel registro degli indagati, in violazione dell'art. 335 cpp, attività – in effetti realizzata esclusivamente con intento punitivo nei confronti dei predetti che avevano scritto sul settimanale "Gente" articoli critici nei confronti delle indagini - consistita:

a) nel sottoporre ad intercettazione, in violazione dell'art. 267 cpp, l'utenza telefonica in uso a De Stefano Gennaro dal 16/6/04 al 23/12/04;
b) nel sottoporre ad intercettazione, in violazione dell'art. 267 cpp, l'utenza telefonica in uso a Fiasconaro Roberto dal 16/6/04 al 4/10/04;
c) nell'acquisire informazioni su De Stefano tramite accessi alla banca dati del Ministero dell'Interno "SDI" effettuati da personale dipendente "G.I.De.S." il 12/5/04 ed il 14/5/04, in violazione dell'art. 18 comma secondo decreto legislativo 30/6/03 n. 196;
d) nell'avviare il 5/8/04 un procedimento penale nei confronti di De Stefano Gennaro per i reati di cui agli artt. 323, 326, 314 cp, in violazione dell'art. 335

primo comma cpp, trasmettendo quindi il relativo procedimento penale alla A.G. di Roma per competenza territoriale;

e) nell'avviare il 12/8/04 un procedimento penale nei confronti di De Stefano Gennaro per il reato di cui all'art. 326 cp, trasmettendo quindi il relativo procedimento penale alla A.G. di Genova per competenza territoriale;

f) nell'acquisire il 2/12/04 ed il 14/12/04, presso l'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, documentazione inerente gli articoli scritti da De Stefano e Fiasconaro sul settimanale "Gente" relativi alla persona di Giuttari;

così arrecavano alle qualità morali e professionali di De Stefano Gennaro e Fiasconaro Roberto un danno ingiusto essendo i predetti strumentalmente sottoposti ad indagini ed a procedimenti penali, e condizionati nella loro attività di giornalista proprio in riferimento agli articoli di stampa che in quel periodo stavano dedicando alle indagini perugine.

in Perugia, fino al 14/12/04.

Mignini Giuliano, Giuttari Michele

8) del reato di cui agli artt. 323, 110 cp perché, in concorso tra loro, Giuttari Michele quale responsabile del "Gruppo Investigativo Delitti Seriali" del Ministero dell'Interno delegato dall'Autorità Giudiziaria di Firenze, nella persona del dr. Paolo Canessa, alle indagini relative agli omicidi seriali verificatisi in Firenze e dintorni nel corso degli anni 1968 - 1985, nonché delegato dall'Autorità Giudiziaria di Perugia alle indagini relative al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, Mignini Giuliano quale pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica in Perugia, designato alla trattazione del procedimento rg 2782/05 mod. 21 relativo al ritenuto omicidio di Narducci Francesco, e del procedimento rg 8970/02 relativo ai reati di cui agli artt. 416, 378, 323, 326, 328 cp (inerente ritenute condotte dirette ad ostacolare le indagini) nello svolgimento delle predette funzioni, avendo svolto, nell'ambito di tale procedimento, in violazione degli artt. 326 e 187 cpp, attività di indagine nei confronti dei funzionari di polizia Viola Mario e Sgalla Roberto - rispettivamente, funzionario e direttore dell'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Direzione della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno -, non concernente in alcun modo i reati rubricati nei procedimenti sopra indicati, attività - in effetti realizzata esclusivamente con intento punitivo nei confronti dei predetti che avevano inviato a Giuttari una nota di richiamo in ordine ai suoi rapporti con la

stampa - consistita:

a) nel sottoporre ad intercettazione, in violazione dell'art. 267 cpp, l'utenza telefonica in uso a Viola Mario dal 16/8/04 al 30/10/04;

b) nell'avviare il 5/8/04 un procedimento penale nei confronti di Viola Mario per i reati di cui agli artt. 323, 326, 314 cp controllare, in violazione dell'art. 335 primo comma cpp, trasmettendo quindi il relativo procedimento penale alla A.G. di Roma per competenza territoriale;

c) nell'avviare il 12/8/04 un procedimento penale nei confronti di Viola Mario per il reato di cui all'art. 326 cp, e di Sgalla Roberto per i reati di cui agli artt. 304, 289, 422 secondo comma cp, trasmettendo quindi il relativo procedimento penale alla A.G. di Genova per competenza territoriale;

d) nel disporre il pedinamento di Viola Mario il 19/10/04;

e) nel disporre l'assunzione a sommarie informazioni testimoniali dell'ispettore De Pasquale e della dr.ssa Palmeri, in servizio presso la Squadra Mobile di Firenze (atto espletato il 26/11/04) in ordine alla costituzione del "G.I.De.S";

f) nel sottoporre ad interrogatorio il 29/11/04 Viola Mario;

g) nell'acquisire il 2/12/04 ed il 14/12/04, presso l'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, documentazione inerente gli articoli scritti sul settimanale "Gente" relativi alla persona di Giuttari;

h) nel sottoporre ad interrogatorio il 16/5/05 Sgalla Roberto;

così arrecavano alle qualità morali e professionali di Viola Mario e Sgalla Roberto un danno ingiusto essendo i predetti strumentalmente sottoposti ad indagini ed a procedimenti penali, e condizionati nella loro attività che concerneva anche la persona di Giuttari.

In Perugia, fino al 16/5/05.

Avv. Filippo Alfieri
Piazza Beccaria n. 1 – 50121 Firenze

Tribunale Di Firenze

II Sez. Penale

Conclusioni per il Dott. **GIUSEPPE DE DONNO,** parte civile nel procedimento penale a carico di GIUTTARI MICHELE e MIGNINI GIULIANO R.G. Trib n. 3668/08.

* * *

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, dichiarare la penale responsabilità degli imputati GIUTTARI MICHELE e MIGNINI GIULIANO in ordine ai reati a loro contestati condannandoli alla pena che sarò ritenuta di giustizia, Voglia altresì condannare gli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile da liquidarsi in separata sede e comunque assegnare sin d'ora una provvisionale immediatamente esecutiva di € 20.000,00.

Con condanna degli stessi imputati al rimborso delle spese di costituzione ed assistenza della parte civile come da notula che si allega..

Firenze, li 21.1.10

Avv. Filippo Alfieri

Depositato in cancelleria
22/1/2010

TRIBUNALE PENALE DI ROMA
SEZIONE II PENALE
CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE
GENNARO DE STEFANO

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, Sez. I Penale, accertata la penale responsabilità degli imputati Michele Giuttari e Giuliano Mignini nel procedimento n. 3668/08 R.G. Trib., condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia e conseguentemente condannarli al risarcimento in favore di Gennaro De Stefano (e dei di lui eredi) dei danni tutti subiti, materiali e morali, da liquidarsi in via definitiva in instaurando giudizio civile, per i fatti per cui è procedimento.

Vorrà altresì l'Ecc.mo Tribunale condannare gli imputati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese ed onorari di costituzione di parte civile, come da nota spese in calce alle presenti conclusioni.

Avv. Stefano Nicastro

NOTA SPESE

Onorari.....€. 5.000
Spese....." 1.000
Diritti....." 200
Totale.....€. 6.200

Firenze, 11 Maggio 2009

Avv. Stefano Nicastro

Depositato alla cancelleria 11-5-09

Sommario della motivazione della sentenza:

1. Il processo 1
2. Oggetto del giudizio 4
3. Temi preliminari 12
   3.1 Il G.I.De.S. 12
   3.2 L'abuso di ufficio 17
      A) Violazione di legge 18
      B) Danno ingiusto 36
      C) Dolo 38
4. Abuso in danno del questore De Donno (capo 6) 40
   4.1 Il fatto 40
   4.2 Il reato 54
5. Abusi in danno dei giornalisti De Stefano e Fiasconaro e dei funzionari della Polizia di Stato Viola e Sgalla (capi 7 e 8) 72
   5.1 I fatti 72
   5.2 I reati 88
6. Abuso in danno del giornalista Tessandori (capo 5) 104
   6.1 Il fatto 104
   6.2 Il reato 117
7. La c.d. vicenda genovese (capi 2, 3 e 4) 139
   7.1 I fatti 143
   7.2 I reati 164
      A) Il favoreggiamento 165
      B) La rivelazione di segreti d'ufficio 169
      C) L'abuso di ufficio 173
8. Provvedimenti finali 192

MOTIVAZIONE

1. Il processo

Giuliano Mignini, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, e Michele Giuttari, primo dirigente della Polizia di Stato, con decreto emesso il 21.4.2008 a seguito di udienza preliminare, sono sati tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, per rispondere dei reati loro ascritti in rubrica.

Si sono costituiti parte civile per il risarcimento dei danni Giuseppe De Donno, già Questore di Firenze, p.o. del reato di cui al capo 6); nonché Gennaro De Stefano (poi deceduto), giornalista, p.o. del delitto di cui al capo 7).

Alla prima udienza del 14.11.2008, presenti gli imputati, è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove.

L'istruttoria è iniziata alla successiva udienza del 18.3.2009, con l'audizione di:

1. Fabio Salvatore Cilona, vice dirigente della Squadra Mobile di Firenze nel 2002;
2. Vincenzo Tessandori, giornalista de *La Stampa*, p.o. del reato sub 5);
3. Roberto Fiasconaro, giornalista, p.o. del reato sub 7);
4. Roberto Sgalla (ex art. 210 c.p.p.), dirigente superiore della Polizia di Stato, p.o. del reato sub 8);
5. Michele Giuttari, imputato, dichiarazioni spontanee;
6. Mario Viola, responsabile ufficio stampa Dip. P.S.;

e – dopo un differimento all'udienza del 30.3.2009 per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze deliberata

dall'organo di categoria – è proseguita all'udienza del 17.4.2009, con l'audizione di:

7. Alessandro Tori, dipendente e poi socio della *B & C Technology s.r.l.*, che eseguì lavori nella sede del G.I.De.S.;
8. Maria Bilancetti, moglie del precedente, legale rappresentante della *B & C Technology s.r.l.*;
9. Michelangelo Castelli, a suo tempo in forza al G.I.De.S.;
10. Giancarlo Benedetti, nel 2002 dirigente della DIGOS di Firenze;
11. Giuseppe Petrazzini, sostituto procuratore della Repubblica a Perugia;
12. Leonzio Gobbi (ex art. 210 c.p.p.), p.o. del reato sub 3), che si è avvalso della facoltà di non rispondere;

indi all'udienza del ~~7.5.2009,~~ con l'audizione di:

13. Tiziana Colucci, agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso il G.I.De.S. dal dicembre 2004 al giugno 2007,
14. Francesco Pinto, sostituto procuratore della Repubblica a Genova,
15. Joseph Costa, vice sovrintendente a suo tempo in servizio presso il G.I.De.S.,
16. Silvio De Jorio, assistente capo a suo tempo in servizio presso il G.I.De.S.,

nonché con

17. l'esame (preceduto anche da dichiarazioni spontanee) di entrambi gli imputati.

L'istruttoria è stata conclusa all'udienza dell'11.5.2009 con l'audizione di:

18. Paolo Canessa, sostituto procuratore della Repubblica a Firenze;
19. Paolo Ciampini, capitano dei Carabinieri, in servizio presso la sezione fonica e audio video del R.I.S. di Roma;
20. Danilo Paciotti, appuntato dei Carabinieri, in servizio presso la sezione p.g. della Procura della Repubblica di Perugia;

21. Paolo Abritti, sostituto procuratore della Repubblica a Brescia, a suo tempo uditore in tirocinio presso il dott. Mignigni;

Sono infine state definitivamente acquisite al fascicolo le corpose produzioni documentali del p.m. e dei difensori. In particolare:

- produzione del p.m., composta da 14 faldoni (indice dep. ud. 18.3.2009), oltre documenti prodotti nelle varie udienze;
- produzione della difesa Giuttari, composta da due scatole prodotte all'udienza del 17.4.209 e dell'11.5.2009, oltre documenti prodotti nelle varie udienze;
- produzione difesa Minigni all'udienza dell'11.5.2009, oltre documenti prodotti nelle varie udienze;
- produzioni delle pp.cc. nelle varie udienze.

Alla medesima udienza dell'11.5.2009 sono state pronunciate la requisitoria del p.m. e le conclusioni della p.c. De Stefano.

La fase della discussione è stata corredata da alcune importanti memorie scritte depositate all'udienza del 15.6.2009: quella del p.m., quella dei difensori di Mignini; quella redatta personalmente da Giuttari.

All'udienza del 15.6.2009 hanno concluso la p.c. De Donno e i difensori di Mignini.

All'udienza del 30.6.2009 ha concluso il difensore di Giuttari e il tribunale, dopo camera di consiglio, ha emesso ordinanza, con la quale, ex art. 507 c.p.p., ha disposto l'audizione dei testi:

22. Joseph Costa, già udito,
23. Michelangelo Castelli, già udito,
24. Nicola Miriano, all'epoca dei fatti Procuratore della Repubblica di Perugia,

25. Marina De Robertis, g.i.p. a Perugia,

incombenti tutti svolti all'udienza del 24.9.2009.

Indi, differita l'udienza del 27.11.2009 per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dall'organo di categoria, il tribunale, all'udienza del 22.1.2010, udite le parti, che hanno sostanzialmente confermato le precedenti conclusioni, ha, dopo camera di consiglio, pronunciato sentenza, dando pubblica e immediata lettura del dispositivo.

*

2. Oggetto del giudizio.

Il dott. Michele Giuttari ha svolto, quale dirigente della Polizia di Stato e ufficiale di p.g., indagini su due casi giudiziari molto famosi e noti a livello nazionale.

Il primo concerne i c.d. delitti del mostro di Firenze e, in particolare, per quel che qui interessa, l'individuazione di eventuali mandanti, sovraordinati ai responsabili materiali già processati (c.d. "compagni di merende", condannati con sentenza della Corte d'Assise di Firenze del 24.3.1998), degli efferati plurimi omicidi. Giuttari ha svolto le proprie funzioni sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Firenze, nella persona del magistrato Paolo Canessa, designato a trattare il relativo procedimento penale.

Il secondo concerne il supposto omicidio di Francesco Narducci, gastroenterologo perugino, scomparso da casa l'8.10.1985 e trovato affogato nel Lago Trasimeno il 13.10.1985, considerato a suo tempo vittima di una disgrazia ovvero suicida. Giuttari ha svolto le

proprie funzioni sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Perugia, nella persona del magistrato Giuliano Mignini, designato a trattare il relativo procedimento penale. Questa indagine si è dipanata in molteplici filoni e in altrettanti procedimenti penali. All'epoca dei fatti, i procedimenti penali principali, contornati da qualche decina di altri di interesse secondario, erano due: il n. 2782/05 r.g.n.r. (mod. 21) nei confronti di Calamandrei, Spezi e altri, per il delitto di omicidio e altro (sino all'iscrizione a noti del 2005, esso era stato, negli anni precedenti, iscritto contro ignoti col n. 17869/01 mod. 44); il n. 8970/02 r.g.n.r. (mod. 21) a carico di familiari di Narducci e altri soggetti, sovente appartenenti ad apparati della Pubblica Sicurezza (a partire dall'ex Questore di Perugia, Francesco Trio) per associazione per delinquere, favoreggiamento e altri reati commessi al fine complessivo di ostacolare gli accertamenti giudiziali sulla morte di Narducci. I procedimenti, nel prosieguo, sono stati riuniti sotto il n. 2782/02; indi, ne sono state stralciate nel proc. pen. n. 1845/08 r.g.n.r. (mod. 21) varie posizioni personali, destinate a richiesta di archiviazione (questi primi dati molto generali si traggono dagli atti e sono stati riordinati dallo stesso imputato Mignini, con dichiarazioni spontanee: trascr. ud. 17.4.2009, pag. 89; per una disamina più dettagliata e puntuale si può leggere la richiesta di archiviazione del citato proc. pen. stralciato n. 1845/08/21 dell'8.3.2008 a firma Mignini, prodotta all'udienza del 18.3.2009 dalla p.c. De Stefano).

Le due inchieste – quella fiorentina sui mandanti del mostro di Firenze e quella perugina sull'omicidio Narducci - sono state considerate collegate, perché l'ipotesi coltivata dagli inquirenti in merito alla morte di Narducci fu che egli era stato ucciso perché a conoscenza di informazioni di rilievo in merito ai delitti del mostro di Firenze, indi ne era stato simulato il suicidio ovvero la morte accidentale (con scambio di cadavere: vale a dire che il cadavere ripescato nel Lago Trasimeno il 13.10.1985 non sarebbe stato quello di Narducci, riesumato per accertamenti nel 2002: si rinvia ancora alla lettura della citata richiesta di archiviazione 8.3.2008 in prod. p.c. De Stefano ud. 18.3.2009, dove la vicenda è riepilogata con estrema cura).

La conoscenza acquisita da Giuttari nell'ambito di tali indagini fu considerata, da parte delle Autorità giudiziarie procedenti, un patrimonio da non disperdere, così che, con l'interessamento personale di Mignini e di Canessa (che ha rievocato la circostanza quando ha deposto: trascr. ud. 11.5.2009, pagg. 5 e segg.) presso il vice capo della Polizia, all'epoca Manganelli, si ottenne che l'Amministrazione dell'Interno, ricorrendo all'istituto del "collocamento in disponibilità" (art. 64 D. Lgs 334/00), ponesse Giuttari, per un periodo massimo di 4 anni, a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze e di quella di Perugia, dedicato alle indagini sul mostro di Firenze e sull'omicidio Narducci (più in dettaglio, *infra*, § 3.1).

A Giuttari furono assegnati alcuni agenti di p.g. e una sede, ricavata nei locali del complesso c.d. *Il Magnifico* in Via Gori 60 a Firenze. Il gruppo investigativo fu denominato G.I.De.S. (Gruppo Investigativo Delitti Seriali).

Il collegamento d'indagine Firenze-Perugia è durato dal 9.11.2001 (data nella quale, secondo la ricostruzione operata nella citata richiesta di archiviazione 8.3.2008, pag. 8, il p.m. di Firenze ne fece richiesta) sino al giugno 2005, quando cessò e si verificò anche un conflitto positivo fra p.m., risolto dalla Corte di Cassazione con decreto 29.7.2005 (*ib.*, pag. 5; inoltre, in prod. Giuttari, docc. 53 e 54, si trovano le comunicazioni 6.6.2005 della Procura della Repubblica di Firenze, sottoscritte dai magistrati Nannucci, Canessa e Crini, dirette rispettivamente a Giuttari e alla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dip. di P.S., con le quali, nell'affermare la necessità che il collocamento in disponibilità di Giuttari sia prorogato, si rende noto il venir meno del collegamento con l'indagine di Perugia).

In questo contesto si collocano, nell'arco di alcuni anni, i fatti contestati, meglio descritti nei capi di imputazione, alla cui lettura preliminarmente si rinvia.

Tutte le accuse, come si vede, hanno in comune l'assunto che Mignini e Giuttari abbiano, nel corso delle indagini, ripetutamente abusato dei propri poteri, ponendo strumentalmente sotto procedimento penale (ovvero compiendo attività intrusive illegittime come le intercettazioni telefoniche) coloro che, di volta in volta e

nell'ambito di funzioni o professioni diverse (apparati di polizia, giornalisti, consulenti tecnici), si mostravano in qualche modo critici verso l'operato degli inquirenti.

Se questo dunque è il filo conduttore della complessiva vicenda che il p.m. ha portato alla cognizione del giudice del dibattimento, si ritiene corretto, nell'analisi che segue, scandire la verifica delle asserite responsabilità secondo un ordine tendenzialmente temporale, in modo da poter apprezzare gli abusi, ove realmente sussistenti, in quello che fu il loro concreto divenire.

Il criterio diacronico deve peraltro essere talora derogato, nei termini che seguono, per non frazionare vicende unitarie e consentirne una più proficua analisi.

La cronologia delle vicende, invero, inizia con l'abuso di ufficio ipotizzato in danno della parte civile Giuseppe De Donno (**capo 6**), che fu Questore di Firenze all'epoca in cui Giuttari vi svolse funzioni di Capo della Squadra Mobile. Quantunque la data di consumazione del reato contestato ricada nell'anno 2006, nondimeno vengono in rilievo dissidi intercorsi fra Giuttari e De Donno sin dal 2002, momento in cui l'odierno imputato registrò di nascosto alcune conversazioni avute con il suo superiore, nonché, soprattutto, attriti verificatisi quando nacque il G.I.De.S., nei primi mesi del 2003. È dunque questo il fatto che, per una più coerente disamina, merita di essere valutato per primo.

Seguono i fatti, intimamente connessi, dei **capi 7) e 8)**.

Si ipotizza qui che gli imputati abbiano, con plurime condotte negli anni 2004 e 2005, abusato dei propri poteri, per ritorsione verso i funzionari di polizia Mario Viola e Roberto Sgalla, dell'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Direzione della Pubblica Sicurezza, i quali avevano avuto un ruolo nell'invio a Giuttari di una formale nota di richiamo, dove si biasimava l'imputato per alcuni suoi interventi sulla stampa, non autorizzati; nonché verso i giornalisti Roberto Fiasconaro e Gennaro De Stefano, quest'ultimo costituito parte civile, a oggi deceduto, i quali, in forza al settimanale *Gente*, avevano pubblicato articoli di forte critica sulle indagini di Giuttari.

Al **capo 5)** è contestato poi un analogo abuso di ufficio, commesso in danno del giornalista Vincenzo Tessandori de *La Stampa*, che, per la sua attività professionale critica verso gli inquirenti, sarebbe stato interessato - pur senza iscrizione nel registro degli indagati e, soprattutto, in assenza di qualsiasi apprezzabile collegamento con i fatti dell'omicidio Narducci – da attività investigative consistite in intercettazioni telefoniche, acquisizione di informazioni personali ed escussione a s.i.t.-

Infine, si dovranno prendere in esame i fatti contestati ai **capi 2), 3)** e **4)**, i quali, pur nell'ambito del ripetuto abuso di poteri che lega tutte le fattispecie, racchiudono una vicenda che ha, rispetto alle altre, una più marcata autonomia.

L'origine dei fatti è una nota di p.g. che in data 21.9.2005 Giuttari inviò a Mignini, nella quale erano denunciate una serie di

attività di intralcio alle indagini che egli riferiva all'allora Procuratore della Repubblica di Firenze, dott. Ubaldo Nannucci. Mignini, iscritta la notizia di reato, trasmise il fascicolo all'A.G. di Genova, competente ex art. 11 c.p.p.- Alla propria nota, Giuttari aveva accluso la registrazione (con relativa trascrizione) – a suo dire avvenuta casualmente – di un colloquio riservato avuto con il dott. Canessa, nel corso del quale questi avrebbe affermato la propria sfiducia nell'imparzialità e trasparenza di Nannucci, suo Procuratore capo. Canessa, udito dai pubblici ministeri di Genova nell'ambito del procedimento contro Nannucci, trasmesso da Mignini, non riconobbe la propria voce nel passaggio saliente («*Questo* [n.d.r.: Nannucci] *non è un uomo libero.*») della registrazione carpita da Giuttari. Nacque dunque presso la Procura della Repubblica di Genova – che chiese e ottenne l'archiviazione del procedimento contro Nannucci - un nuovo procedimento penale, avente a oggetto il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da p.u., concernente la infedele attribuzione a Canessa di alcune frasi intercettate, che coinvolse Giuttari e gli ufficiali di p.g. (Castelli e Arena) che avevano trascritto la conversazione. Tale procedimento si è chiuso all'udienza preliminare, con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, non impugnata, nei confronti di tutti gli imputati (sentenza g.u.p. Genova 9/20.11.2006 in prod. p.m. faldone 3, foglio 143).

Giuttari e Mignini sono qui accusati di avere svolto una sorta di "indagine parallela" rispetto a quella di competenza dell'A.G. di

Genova in punto di falsificazione della trascrizione della registrazione del colloquio Giuttari/Canessa. In particolare, gli imputati avrebbero, senza alcun legittimo potere, svolto una c.t. audio sulla registrazione, escusso a s.i.t. e poi addirittura sottoposto a indagine Leonzio Gobbi, c.t. fonico della Procura della Repubblica di Genova, nonché compiuto le ulteriori attività descritte nelle imputazioni, con ciò commettendo essi il reato di abuso di ufficio (capo 3), nonché, il solo Mignini, il reato di favoreggiamento personale (capo 2, imperniato sugli identici fatti storici del capo 3). Mignini avrebbe inoltre violato il segreto di ufficio, rivelando a Giuttari l'avvio a Genova del procedimento penale per l'ipotesi di cui all'art. 479 c.p. e la nomina, in quell'ambito, del c.t. fonico Gobbi (capo 4).

Anche in questo caso il fenomeno portato alla cognizione del giudice è ancora una volta, nella sua più intima essenza, l'abuso di potere. Tuttavia, la differenza rispetto alle altre fattispecie contestate è addirittura intuitiva. Non tanto, come taluno ha sostenuto, perché la scaturigine remota della vicenda sta in un procedimento penale contro un magistrato (Nannucci) e in una registrazione di un colloquio riservato con un altro magistrato (Canessa): meri antecedenti in fatto, effettivamente non refluenti sul piano giuridico-formale, come il tribunale ha già avuto modo di stabilire all'udienza del 14.11.2009, rigettando un'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa Mignini (questione non riproposta in seno alle conclusioni e in merito alla quale il collegio si limita a rinviare alla lettura della citata ordinanza a verbale, che viene qui

ribadita). Piuttosto, perché in questo caso l'abuso di potere non si manifesta quale semplice ritorsione nei confronti di soggetti terzi, bensì come illegittima "indagine parallela" di un pubblico ministero e di un ufficiale di p.g. rispetto alla legittima indagine in corso presso l'A.G. competente (Genova); e perché, inoltre, l'accusa che quell'indagine concerneva (art. 479 c.p.) è stata, nella sua sede naturale, esclusa con formula piena. La natura dell'abuso e la conclusione del procedimento genovese configurano i fatti sub 2), 3) e 4) come ben distinti dagli altri, con ricadute anche decisive in punto di responsabilità penale.

*

3. Temi preliminari

La verifica delle accuse non può che passare per l'analisi dei singoli fatti che sono stati contestati.

Nondimeno, due temi, uno relativo alla natura del G.I.De.S. e l'altro al peculiare profilo che il reato di abuso di ufficio assume in questo ambito, meritano una trattazione preliminare.

3.1 Il G.I.De.S.

Si sono talora registrate nel dibattimento opinioni contrastanti sulla natura e la struttura del G.I.De.S., anche in relazione all'attività di Giuttari quale ufficiale di p.g.-

Consta in atti che i pubblici ministeri Canessa e Mignini sottoscrissero una lettera, datata 17.2.2003, che inviarono al Questore di Firenze (anche in produzione p.m. ud. 11.5.2009). In essa, dato atto del collegamento probatorio (ex art. 371 c.p.p.)

esistente fra l'indagine sui mandanti del c.d. Mostro di Firenze e quella sulla morte di Narducci e richiamata una propria precedente lettera del 2.12.2002 di analogo tenore, rappresentarono in modo dettagliato lo stato delle indagini e l'indispensabilità di continuare a fruire dell'attività investigativa di Michele Giuttari.

Le esigenze rappresentate dai due pubblici ministeri furono positivamente valutate dall'Amministrazione dell'Interno, sin quando il Ministro dell'Interno, su proposta del Capo della Polizia, quale Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, decretò, con provvedimento del 2.4.2003 (prodotto dal p.m. all'ud. 11.5.2009; già contenuto nella produzione originale), che Michele Giuttari fosse collocato in disponibilità sino al 31.12.2003 (termine poi prorogato) per continuare a svolgere in via esclusiva le indagini collegate concernenti i mandanti del mostro di Firenze e dell'omicidio di Narducci.

L'istituto giuridico alla base del provvedimento ministeriale è quello del "collocamento in disponibilità", previsto dall'art. 64 D. Lgs 5.10.2000 n. 334 (recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78"), che stabiliva: «[1] *I dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.* [2] *I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B e gli altri*

dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. [3] *I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.* [4] *I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno.* [5] *I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.*».

Il collocamento in disponibilità, dunque, aveva, per espressa indicazione normativa, carattere eccezionale, sia sotto il profilo strutturale, in quanto attuabile solo in misura assai limitata rispetto all'organico, sia sotto il profilo funzionale, in quanto collegata allo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato; nonché temporaneo, perché destinato a esaurirsi entro il termine improrogabile di quattro anni.

Va allora subito osservato, onde evitare fraintendimenti che si sono talora registrati nel dibattimento, che la concreta formazione di un gruppo di p.g. autonomo, quanto a mezzi e competenze, non muta la natura giuridica della posizione di Giuttari. Non era stata

creata alcuna stabile autonoma struttura funzionale della Polizia di Stato, ma solo distaccato un funzionario, quantunque dotato di uomini e mezzi, a disposizione di due Autorità giudiziarie, per lo svolgimento di specifiche indagini di particolare rilevanza. Il gruppo nasceva dunque non già come autonoma ramificazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dell'Amministrazione dell'Interno, ma come gruppo di ausilio a un singolo ufficiale di p.g. che, *intuitu personae* (ossia per la fiducia goduta presso i pubblici ministeri di Firenze e Perugia e per l'indubbia conoscenza di indagini così delicate e complesse), era stato temporaneamente destinato a compiti particolari. Il nome G.I.De.S. (Gruppo Investigativo Delitti Seriali), da chiunque scelto e imposto, evoca una competenza generale in tema di delitti seriali che, in realtà, non è mai esistita; così come fa pensare a una articolazione stabile della Polizia di Stato, che, del pari, non è mai esistita. Il "gruppo", quale dotazione a servizio di Giuttari, era dedicato a indagare sui soli casi, per quanto di eccezionali importanza e complessità, del mostro di Firenze e dell'omicidio Narducci e per un tempo predeterminato, che non avrebbe potuto superare i quattro anni. È ovvio che, per comodità di espressione, si può ben fare riferimento al "G.I.De.S.", a Giuttari quale "dirigente del G.I.De.S.", alle "strutture del G.I.De.S." e ai "poliziotti in servizio presso il G.I.De.S.": nondimeno, la natura giuridica di tali rapporti resta quella che la norma di riferimento impone, ossia di un dirigente della Polizia di Stato collocato nella disponibilità dell'A.G. per compiti particolari e dotato dalla sua

amministrazione di appartenenza dei supporti, di uomini e mezzi, necessari per svolgere quei compiti.

Inoltre, la natura, per così dire, personale dell'istituto mediante il quale Giuttari fu distaccato per alcuni anni a seguire i soli casi del mostro di Firenze e Narducci, escogitato per un comprensibile motivo ancor più di indole personale, ossia per l'indiscussa conoscenza che di quei casi Giuttari, e solo lui, aveva con impegno maturato, permette di valutare nei suoi esatti termini il tema della sottoscrizione da parte dell'imputato di tutte le informative di p.g. che hanno rilevanza in questo processo, talune delle quali sono invece materialmente sottoscritte da suoi collaboratori, come a mero titolo di esempio, la c.n.r. del 9.6.2006 inviata al p.m. Mignini in danno di Gobbi (capo 3), che fu firmata dal vice sovrintendente Costa, che ne ha riconosciuto la paternità (trascr. ud. 7.5.2009, pag. 131). Il tribunale ha approfondito il tema anche escutendo nuovamente (ud. 24.9.2009) i testi Castelli e Costa, a suo tempo in forza al G.I.De.S., e ha tratto la sicura conclusione che tutta l'attività del gruppo era riferibile a Giuttari, che, oltre a sottoscrivere personalmente quasi sempre gli atti più importanti, veniva costantemente informato del compimento degli atti di rilievo, eventualmente da lui non personalmente redatti, o preventivamente o subito dopo. In altre parole, il controllo di Giuttari sull'intera attività del G.I.De.S., almeno per quel che concerne gli atti più importanti di rilievo anche esterno, può dirsi sicuro e completo, conformemente alla struttura del gruppo investigativo stesso, che,

appunto, proprio dalla persona di Giuttari e dalla sua non fungibile esperienza, traeva origine, e che, corrispondentemente, nella figura di Giuttari aveva il punto di riferimento ineludibile. Il processo non ha fatto emergere casi nei quali uno dei poliziotti del G.I.De.S. abbia preso una iniziativa di un qualche rilievo tenuta nascosta a Giuttari ovvero contraria alle sue direttive – e neppure qualcuna delle parti lo ha anche solo allegato. Sicché, anche quelle note di p.g. che, per motivi contingenti, non recano la sottoscrizione di Giuttari e sono spesso firmate "p. il responsabile", nondimeno sono atti che, a prescindere dalla paternità formale, sono riferibili alla responsabilità di Giuttari, perché da questi previamente autorizzate ovvero posteriormente ratificate, comunque sempre conosciute nel loro contenuto sostanziale e, soprattutto, coerenti con le sue direttive all'interno del gruppo in tema di scelte investigative. Lo stesso difensore di Giuttari ha sul punto conclusivamente ricordato come il suo assistito abbia «[...] *sempre rivendicato la responsabilità, il senso, il significato e tutte le azioni del Gides* [...]» (trasc. ud. 22.1.2010, pag. 23).

3.2 L'abuso di ufficio

La maggior parte dei reati contestati è costituita da abusi di ufficio (capi 3, 5, 6, 7 e 8).

La peculiarità delle figure di abuso descritte nelle imputazioni, che risulta evidente a una semplice loro lettura, deriva dall'investire esse sia le funzioni di pubblico ufficiale svolte dal dott. Mignini, individuate in quelle di pubblico ministero in servizio presso

la Procura della Repubblica di Perugia, sia le funzioni di pubblico ufficiale svolte dal dott. Giuttari, individuate in quelle di responsabile del G.I.De.S.-

Le norme che si assumono violate sono, in conseguenza, le stesse disposizioni processuali che regolano l'attività del p.m. e della p.g.-

I danni che si assumono cagionati sono privi di contenuto patrimoniale e inerenti a sfere quanto mai personali del singolo, quali, a es., la riservatezza, l'onorabilità, la segretezza delle conversazioni, la libertà morale nell'espletamento della propria professione.

Si ha, nel complesso, la raffigurazione di un quadro delittuoso che, per quanto consta, è pressoché inedito: può dunque essere utile – raccogliendo la sollecitazione costituita dalla forte critica di fondo mossa sul punto dai difensori di Mignini (loro memoria, pagg. 3-5) - premettere all'analisi delle fattispecie qualche breve osservazione sui tratti ricorrenti degli abusi contestati.

A) <u>Violazione di legge</u>

Le violazioni di legge sulle quali le fattispecie si imperniano sono:

- violazione degli artt. 326 e 187 c.p.p., sotto il profilo dell'avere svolto indagini in nessun modo correlate ai temi di prova dei procedimenti penali di propria competenza (tutti gli abusi);

- violazione dell'art. 267 c.p.p., sotto il profilo di avere svolto intercettazioni telefoniche formalmente autorizzate, ma non correlate ai temi di prova dei procedimenti penali di propria

competenza ovvero non utili al reperimento di prove (capi 5, 7 e 8);

- violazione dell'art. 335 c.p.p., sotto il profilo dello strumentale avvio di procedimenti penali in assenza delle condizioni per il loro inizio (capi 3, 6, 7 e 8) ovvero sotto quello della mancata formale iscrizione (capo 5);

- violazione dell'art. 347 c.p.p., sotto il profilo dell'avere qualificato notizia di reato fatti che tale veste non avevano (capo 6).

Le norme di legge che si assumono violate, tutte inerenti alle funzioni inquirenti e requirenti nella fase delle indagini preliminari, non paiono avere – soprattutto quelle di cui agli artt. 347 e 326 c.p.p. – un contenuto prescrittivo immediato e presiedono a fasi e momenti del procedimento penale in cui il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che egli coordina si muovono in un ambito che può sembrare connotato da più o meno marcata discrezionalità.

Questione preliminare di ordine generale è quindi quella di verificare se davvero, e in quale misura, le norme citate riservino al p.m. e alla p.g. poteri discrezionali e se e in quali termini la violazione di tali norme possa essere idonea a integrare, assieme agli altri requisiti, l'elemento oggettivo del reato di abuso di ufficio.

Il collegio reputa che la questione debba essere risolta in senso parzialmente conforme alla prospettazione della pubblica accusa, con le precisazioni che seguono.

Artt. 326 e 187 c.p.p.

Va subito precisato, per evitare fraintendimenti, che la menzione dell'art. 187 c.p.p. non è esatta: la norma regola infatti l'oggetto della prova dibattimentale, un tema dunque estraneo al

presente processo, dove si discute unicamente di condotte realizzate durante la fase delle indagini preliminari. D'altra parte, il p.m. usa, nelle contestazioni mosse, l'art.187 c.p.p. costantemente in endiadi con l'art. 326 c.p.p., sicché l'imprecisione resta, di per sé sola, ininfluente.

L'art. 326 c.p.p. stabilisce che il p.m. e la p.g. svolgono le indagini "necessarie" per poter decidere se esercitare l'azione penale o meno. Si è soliti desumere poi dall'art. 358 c.p.p. il carattere della "completezza" che deve connotare le indagini: è infatti prescritto che si compia, ai fini dell'art. 326 c.p.p., "ogni attività necessaria" e che essa consista anche nel reperire eventuali "fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini".

È allora evidente che la legge riserva sì un ambito di discrezionalità nel quale p.m. e p.g. possono muoversi durante le indagini, ma si tratta di una discrezionalità eminentemente tecnica: può l'organo requirente scegliere quale mezzo di prova sia più idoneo caso per caso.

Nessuna discrezionalità la legge concede invece sulla finalità degli atti d'indagine.

Invero, il concetto di indagini necessarie e complete, che si ricava dagli artt. 326 e 358 c.p.p., da un lato attua, com'è manifesto, il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, togliendo qualsiasi legittimità all'inerzia del p.m. e della p.g.; dall'altro, però, segna al contempo il limite dell'attività di investigazione, perché solo le attività necessarie devono essere svolte,

mentre tutte le altre, ossia quelle non necessarie, non devono esserlo. L'attività di investigazione non è neutra: il suo compimento quasi sempre tange diritti, prerogative o facoltà dei singoli, che, in tanto possono essere compressi, in quanto (e negli stretti limiti in cui) ciò sia necessario all'indagine.

Se dunque il p.m. e la p.g. svolgono atti di indagine che non servono a stabilire se, in relazione all'originaria *notitia criminis*, si debba esercitare o meno l'azione penale, si realizza una violazione dell'art. 326 c.p.p. senza dubbio suscettibile, ricorrendo gli altri requisiti, a integrare il reato di abuso di ufficio.

Una disamina teoretica così lineare da apparire in fin dei conti banale può assumere connotati meno netti nella pratica.

La finalità delle indagini preliminari non è propriamente quella di verificare la fondatezza dell'accusa (a ciò presiede l'art. 187 c.p.p. nella fase del giudizio, quando un'accusa, intesa come formale attribuzione in via ipotetica di una responsabilità penale, ormai esiste), ma di ottenere tutti gli elementi utili per decidere se, nel caso dato, si debba o non si debba esercitare l'azione penale rispetto all'originaria notizia di reato. È, intuitivamente, un ambito di operatività quanto mai ampio ed esteso in qualsiasi direzione reputata utile, sicché quei confini della legittima attività istruttoria del requirente, che in teoria sono ben demarcati, possono esserlo meno nella pratica giudiziaria. Può insomma accadere – e accade – che spunti investigativi che sembrano utili non si rivelino tali in un secondo momento, o, addirittura, che vengano compiuti atti istruttori

già *ex ante* non pertinenti, perché la prospettiva in cui il p.m. si muove e opera le sue scelte è talmente ampia (e tanto più lo è quanto più è iniziale lo stadio del procedimento ovvero esteso il *thema probandum*) da rendere in concreto nient'affatto agevole individuare il discrimine fra ciò che è necessario e ciò che non lo è ai fini dell'art. 326 c.p.p.-

Sicché, la verifica di una simile violazione di legge va effettuata con la necessaria prudenza: ovvero tenendo conto del contesto in cui determinati atti sono stati posti in essere, fermo restando che c'è un ben preciso limite oltre il quale l'attività investigativa e requirente non può spingersi.

Art. 267 c.p.p.

Numerose sono le attività di intercettazione telefonica che vengono contestate come illegali ai due imputati.

Le difese hanno da subito richiamato l'attenzione sul fatto che tutte le intercettazioni risultano sempre essere state autorizzate dal g.i.p. competente e che persino varie eccezioni di nullità che sono state sollevate contro i decreti di autorizzazione sono state disattese dal g.u.p. (ord. 4.2.2009, che in seguito si esaminerà). Lo stesso tribunale, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ha ritenuto necessario escutere la dott.ssa De Robertis, g.i.p. presso il Tribunale di Perugia che emise i vari decreti di autorizzazione (o convalida, nei casi di decreti d'urgenza del p.m.): tema sul quale si tornerà in successiva parte della motivazione.

Nondimeno, l'argomento della difesa non è dirimente.

Certo, ove mancasse l'autorizzazione del g.i.p., l'abuso di ufficio per violazione dell'art. 267 c.p.p. sarebbe di per sé solo evidente: in quel caso, l'intercettazione sarebbe intrinsecamente illegale, perché priva di un requisito formale indispensabile per la sua legittimità.

Resta però fermo che la legittimità che il decreto del g.i.p. conferisce all'attività di intercettazione a opera del p.m. e della p.g. ha efficacia assoluta solo sul piano formale e solo nell'ambito del procedimento cui appartiene, nel senso cioè che vale, nel procedimento in cui viene reso, a perfezionare tutte le formalità richieste dalla legge per procedere a intercettazione e a rendere poi utilizzabili le conversazioni captate; ma non anche ad attestare in qualsiasi altro diverso ambito processuale – con efficacia, per così dire, *erga omnes* – la regolarità sostanziale dell'intercettazione.

Ne deriva che il collegio deve prendere atto dell'esistenza di decreti di autorizzazione alle intercettazioni (o di convalida) da parte del g.i.p. e dell'impossibilità, sotto tale profilo formale, di ritenere violato l'art. 267 c.p.p.-

Può e deve però il tribunale verificare in questa sede se le intercettazioni, al di là della loro formale regolarità (consacrata dal g.i.p.), fossero in realtà destinate a perseguire non già i fini dell'indagine nella quale si inserivano, bensì altri fini non noti, né valutati dal giudice che emise i provvedimenti di autorizzazione o di convalida.

E nel caso in cui emerga che l'intercettazione fu posta in essere per scopi impropri e ritorsivi, ignoti al giudice (g.i.p.) del procedimento, ben può il tribunale apprezzare una simile violazione dell'art. 267 c.p.p. – diversa dalla violazione formale che sarebbe derivata dalla mancanza di autorizzazione – ai fini dell'abuso di ufficio: la configurazione del p.m., quindi, è, se ristretta nei termini qui precisati, corretta. Del resto, una simile violazione dell'art. 267 c.p.p. si rivela, in fin dei conti, essere una ipotesi particolare della violazione dell'art. 326 c.p.p.: anche in questo caso, cioè, quel che conta è verificare se l'atto istruttorio è o meno correlato, nei termini già esposti, alla *notitia criminis* e alle connesse esigenze investigative, ovvero funzionale a scopi, di tipo ritorsivo, diversi.

Il tribunale dovrà tenere conto, nel suo autonomo esame, dei provvedimenti di autorizzazione o ratifica a suo tempo emessi dal g.i.p., ma solo quale elemento liberamente apprezzabile e non già come elemento dotato di efficacia legale propria vincolante e predeterminata. E, è il caso di aggiungere sin da subito, scarso è il peso che può essere qui riconosciuto a quei provvedimenti, in quanto tutti motivati *per relationem* rispetto alle richieste del p.m. e alle informative di p.g.: metodo senz'altro utile – conforme all'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità sul punto - per la validità endoprocessuale dei decreti del g.i.p., ma che nessun contributo logico-giuridico offre al giudice di questo diverso processo e che, in concreto, lascia l'intero onere della giustificazione delle

intercettazioni sottoposte a censura ai motivi addotti dal p.m. e dalla p.g., meramente recepiti dal g.i.p.-

Il collegio ha doverosamente approfondito, per quanto possibile, il tema, sino a escutere come teste, ex art. 507 c.p.p., la dott.ssa Marina De Robertis (originariamente inserita nella lista del p.m., poi rinunciata), g.i.p. che emise i provvedimenti di intercettazione o di convalida di intercettazioni d'urgenza decretate dal p.m. e ora oggetto di questo processo.

La testimone, all'udienza del 24.9.2009, nell'affermare la legittimità della tecnica di motivazione *per relationem* – che nessuno, giova ribadire, disconosce – e nel ricordare che dietro ogni suo provvedimento c'è sempre stato, al di là della tecnica di motivazione, uno studio specifico e approfondito della richiesta, ha spiegato di essere divenuta assegnataria del procedimento penale per il c.d. omicidio Narducci avendo avuto assegnato nel 2003 il ruolo precedentemente in carico al dott. Giancarlo Mazzei, che qualche anno prima aveva autorizzato la riapertura delle indagini sulla morte di Narducci. La De Robertis, in sintesi, ha escluso da parte del collega Mignini qualsivoglia forma di pressione in merito alle richieste – in particolare inerenti le intercettazioni – formulate nell'ambito del procedimento penale *de quo*: ne prende atto il tribunale, ribadendo che il contenuto della deposizione della De Robertis implica pur sempre la legittimità in questa sede di verificare se, come sostiene la pubblica accusa, le intercettazioni incriminate siano servite – anziché, come rappresentato al g.i.p. per ottenerne il giuridico avallo,

per fini di ricerca della prova dei reati per i quali si procedeva – per scopi illeciti e ritorsivi contro persone verso le quali gli imputati avevano motivi (certo ignoti alla De Robertis) di ostilità.

Né, infine, ha un rilievo maggiore in questa sede la decisione assunta dal g.u.p. del Tribunale di Perugia all'udienza preliminare del 4.2.2009, con la quale ha rigettato, in quella fase processuale, eccezioni di nullità che, contro i vari decreti di autorizzazione alle intercettazioni, erano state sollevate da alcuni difensori (ordinanza 4.2.2009 in prod. Giuttari, doc. 101; completa di verbale di ud. prel. in prod. Mignini ud. 18.3.2009). Il ragionamento giuridico del g.u.p., infatti, verte esclusivamente sulla sufficienza, ai fini della validità del mezzo di ricerca della prova, di un decreto del g.i.p. motivato con rinvio alla richiesta del p.m. e agli atti di p.g.; nonché, sul rilievo che, in tutti i casi esaminati, la motivazione del g.i.p. *per relationem* è tale da rispondere ai requisiti minimi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. n. 17 del 2000, Primavera): sicché, del tutto comprensibilmente in relazione al contenuto dell'eccezione sollevata in quella sede, non v'è alcuno spunto di merito stretto sull'esistenza dei requisiti dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità dell'intercettazione, tranne la considerazione, che il g.u.p. spende nel suo provvedimento, che l'intero apparato giustificativo del mezzo di ricerca della prova risiede già tutto nelle richieste del p.m., che il g.i.p., semplicemente, fa proprie: «[...] *Dinanzi a motivazioni del P.M. sempre ricostruttive dell'evoluzione degli accertamenti (ovviamente, nell'ottica*

dell'accusa e salva ogni determinazione nel merito), con costante richiamo a tutte le informative di Polizia Giudiziaria più significative, un Giudice che pur si limiti a dare atto di avere "visto" od "esaminato" gli atti del Procuratore della Repubblica, e che abbia anche dimostrato, in talune occasioni, di saperne rigettare le richieste, non è un G.I.P. che non motiva, ma più semplicemente un G.I.P. che non ritiene di dover aggiungere altro a quanto (forse già in eccesso) risulta versato nel fascicolo, e più specificamente all'interno del suddetto iter formale disegnato dal codice per l'emissione di provvedimenti di intercettazione. [...]» (pag. 23). Si ribadisce così ancor di più che gli argomenti che sono stati addotti per legittimare le intercettazioni sono esclusivamente quelli enucleati dalla p.g. (Giuttari) e dal p.m. (Mignini): i provvedimenti dei giudici li hanno semplicemente ritenuti corretti, senza però addurre alcun tipo di considerazione autonoma e ulteriore che sia qui valutabile o recepibile.

Art. 335 c.p.p.

Il tema dell'iscrizione delle notizie di reato nel relativo registro è stato molto spesso oggetto di riflessione dottrinale e giurisprudenziale, soprattutto, peraltro, sul versante della sua tardività e dei relativi rimedi.

L'ultimo intervento della S.C., a sezioni unite, ha svolto una disamina quanto mai ampia dell'istituto, che, al di là della questione discussa – ancora una volta, in sintesi estrema, la possibilità da parte del giudice di retrodatare l'iscrizione nel registro, con conseguente

inutilizzabilità degli atti di indagine che risultino, all'esito della retrodatazione, fuori termine – esprime più d'un principio generale utile anche per le problematiche rilevanti in questo processo (Cass. sez. un. pen. 24.9/20.10.2009 n. 40538, Lattanzi, rv. 244378).

Invero, la S.C., nel confermare l'indirizzo maggioritario, che esclude un potere di retrodatazione dell'iscrizione da parte del giudice, ha modo di osservare, per quanto interessa in questa sede, che:

- il potere di rilevare la notizia di reato e di iscriverla, così come il potere di associare a quella notizia il nominativo dell'autore, spettano esclusivamente al p.m.;
- il sindacato da parte del giudice su tale potere è eccezionale e sussiste nei soli casi espressamente previsti dalla legge (a es., art. 415 co. 2^ secondo periodo c.p.p. in tema di ignoti);
- peraltro, è improprio affermare, come talora si suole fare, che il p.m. disponga, in tema di iscrizione, di un potere discrezionale, che, se in tal modo inteso, sarebbe, contro qualsiasi principio generale anche di rango primario, sganciato da qualsiasi possibilità di controllo.

In particolare, il carattere vincolato e non discrezionale del potere di iscrizione si traduce, in concreto, nell'obbligo inderogabile per il p.m., sul piano oggettivo, di iscrivere la notizia di reato non appena sia ravvisabile un fatto corrispondente a una fattispecie di reato; sul piano soggettivo, di iscrivere il nome del presunto autore, non appena quel fatto gli sia attribuibile.

Anche in questo caso, ciò che a livello teoretico è semplice e netto, può non esserlo affatto nella realtà e i giudici di legittimità ne danno atto, riconoscendo che, ovviamente, per fattispecie complesse la stessa configurabilità di una notizia di reato «[...] *evoca un "lavorio" definitorio che può comportare* [...] *spazi temporali non*

comparabili rispetto a quelli che, invece, consuetamente richiedono fatti ictu oculi sussumibili nell'ambito di una determinata fattispecie di reato. [...]» (dalla motivazione della sentenza citata).

Nondimeno, si tratta di difficoltà, per così dire, di fatto, che, in punto di diritto, in alcun modo toccano il principio secondo il quale non v'è mai un potere discrezionale del p.m., inteso nel senso di potere di scelta su "se" e sul "quando" iscrivere la notizia di reato e l'autore. Il potere dovere del p.m. di iscrivere le notizie di reato nell'apposito registro resta dunque vincolato.

La violazione dell'art. 335 c.p.p. può quindi dare luogo, concorrendo le altre condizioni, al reato di abuso di ufficio: sia se la violazione consista nel ritardo intenzionale nell'iscrizione, sia se essa consista, all'opposto, in una iscrizione strumentale ad altri fini. È però necessario anche in questo caso effettuare una valutazione che tenga conto del contesto in cui la violazione ha avuto luogo e di tutte le ulteriori circostanze note.

Art. 347 c.p.p.

L'art. 347 c.p.p. prescrive alla p.g. di comunicare senza ritardo al p.m. qualsiasi notizia di reato che abbia acquisito. L'art. 330 c.p.p., a sua volta, stabilisce che «*Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.*».

Ha osservato giustamente la S.C. che il codice di rito «[...] *non somministra una definizione normativa di ciò che è "notizia di*

reato": certamente, l'espressione evoca un quid minus di ciò che rappresenta la base fattuale per elevare l'imputazione; ma è anche un quid pluris rispetto ad una indefinita "ipotesi" di reato, che, come si è visto, la giurisprudenza di questa Corte individua nella figura del semplice sospetto. [...]» (dalla motivazione della citata sentenza sez. un. 40538/09).

Si deve quindi senz'altro concludere che, pur tenuto conto delle difficoltà di fatto che possono sussistere in relazione a fattispecie complesse, "prendere notizia dei reati" (ex art. 330 c.p.p.) e darne comunicazione al p.m. (ex art. 347 c.p.p.) non può mai implicare la facoltà di attribuire indiscriminatamente dignità di *notitia criminis* a fatti che, pur valutati nell'ottica ampia propria dell'avvio di un'inchiesta, non siano in grado di esprimere niente più di vaghi sospetti: se ciò accade, l'art. 347 c.p.p. è violato e può essere configurato, ricorrendone gli ulteriori presupposti, il reato di abuso di ufficio.

È certo che, anche in questo caso, il giudice deve considerare in modo ampio il contesto in cui la rilevazione e la trasmissione della notizia di reato avvengono. In particolare, non si può pretendere già in capo alla p.g. un definitivo potere-dovere di qualificazione della notizia di reato (da distinguere dal mero sospetto), potere-dovere che è più propriamente riservato al p.m.-

E, così come per le altre norme esaminate, è la verifica degli intenti che, tramite la trasmissione della notizia di reato, furono perseguiti dalla p.g., che vale a individuare le violazioni dell'art. 347

c.p.p. perseguibili sotto la specie dell'abuso di ufficio. Insomma, solo se c'è un uso strumentale delle prerogative riconosciute all'organo inquirente dagli artt. 330 e 347 c.p.p., c'è anche una violazione di legge rilevante ex art. 323 c.p., perché l'asservimento del potere a fini non istituzionali è indice di un uso consapevolmente distorto del potere stesso. Negli altri casi, ci si trova dinanzi a comportamenti legittimi della p.g., che rimette al p.m. la valutazione di ciò che può avere una connotazione penalistica giudiziariamente rilevante, o, al massimo, a un uso magari persino avventato del potere-dovere di rilevare e trasmettere le notizie di reato, ma non anche dinanzi a una vera e propria violazione di legge (ex art. 323 c.p.).

In conclusione: non basta rilevare una oggettiva incapacità di discernimento fra sospetto e notizia di reato (quand'anche frutto di negligenza) per qualificare il comportamento dell'ufficiale di p.g. in termini di violazione di legge, perché un'impostazione così automatica non terrebbe conto che, indiscutibilmente, il potere ultimo di qualificare un fatto come *notitia criminis* spetta al p.m.; è invece l'accertamento che, oltre a una violazione in sé e per sé dell'art. 347 c.p.p., la condotta di quell'ufficiale di p.g. perseguì un fine illecito ritorsivo, che integra la "violazione di legge" di cui all'art. 323 c.p.: dinanzi a un uso strumentale a fini intimidatorî o di mera rivalsa – e quindi consapevolmente illecito – del potere di rilevare e trasmettere le notizie di reato, non potrà l'ufficiale di p.g. discolparsi col richiamare il sovraordinato potere del p.m. in materia.

Violazione delle regole processuali come sviamento di potere

Si è visto che tutte le norme in esame possono di per sé essere violate, ma si è anche visto che la loro violazione, per essere rilevante ai fini dell'art. 323 c.p., deve essere valutata con prudenza e nel contesto generale dei fatti.

Il canone oggettivo al quale ancorare, in termini di concretezza e razionalità, la verifica della rilevanza della violazione ex art. 323 c.p. è, ad avviso del collegio, quello dello sviamento di potere, tema che la giurisprudenza di legittimità ha affrontato e risolto con indirizzo pacifico.

Ha affermato la S.C. che l'abuso di ufficio con violazione di legge può sussistere anche quando ci si trovi in presenza di un comportamento del p.u. che, al di là del rispetto formale della disposizione normativa, usi il potere di cui è titolare per fini illegali diversi da quelli per i quali il potere stesso è conferito. In particolare, «*Il delitto di abuso d'ufficio è configurabile non solo quando la condotta si ponga in contrasto con il significato letterale, o logico-sistematico di una norma di legge o di regolamento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno "svolgimento della funzione o del servizio" che oltrepassa ogni possibile scelta discrezionale attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine.*» (Cass. sez. 6^ pen. 25.9.2009 n. 41402, D'Agostino, rv. 245287; precedenti conformi, fra le altre: sez. 6^ 18.10.2006 n. 38965, Fiori, rv. 235277; sez. 6^ 11.3.2005 n. 12196,

Delle Monache, rv. 231194, di cui si riporta pure il testo: «*Il reato di abuso di ufficio connotato da violazione di legge è configurabile anche in caso di sviamento di potere, cioè quando il comportamento dell'agente, pur formalmente corrispondente alla norma che regola l'esercizio dei suoi poteri, è tenuto in assenza delle ragioni d'ufficio che lo legittimerebbero e produce intenzionalmente un danno alla persona offesa. (Fattispecie relativa a procedure di identificazione, ispezione e fotosegnalazione condotte da agenti di polizia senza reale necessità ed a ritenuti fini di vessazione).*»).

Per apprezzare un simile sviamento di potere è necessario, in concreto, indagare l'intenzione del p.u.: è infatti la mira verso cui muove l'agente che svela se il potere viene usato per scopi istituzionali, ove pure malamente intesi, ovvero per arrecare danni ingiusti o per procurare ingiusti vantaggi patrimoniali. Sicché, la valutazione dell'elemento psicologico non vale solo a verificare la sussistenza della componente soggettiva del reato, ma refluisce anche, a monte, sull'apprezzamento della violazione di legge, intesa quale sviamento di potere, nonché del danno.

A ben vedere, nella tipologia di abusi di ufficio che sono descritti nei capi di imputazione, tutti caratterizzati dalla infrazione di norme processuali talora generali, la violazione di legge, il danno non patrimoniale e il dolo intenzionale sono elementi intimamente connessi e il filo che li unisce è lo sviamento di potere, nel senso che è sempre quest'ultimo a connotare l'inosservanza del precetto legale come "violazione di legge", a conferire alla compressione della sfera

privata il significato ulteriore di "danno ingiusto", e, infine, a collegare l'evento alla condotta come suo fine primario, rivelando il "dolo intenzionale". Senza di esso, non c'è vera propria violazione di legge; la compressione della sfera privata resta confinata nei limiti in cui la legge consente che essa sia sacrificata al prevalente fine dell'accertamento dei reati; e l'intenzionalità della condotta rispetto all'evento sfuma.

Se dunque è stato doveroso, per dare un indefettibile inquadramento di base alle fattispecie, passare preliminarmente in rassegna le singole norme che nel presente processo si assumono violate dagli imputati nella loro attività istituzionale, è però ora indispensabile osservare che l'essenza del fenomeno illegale che è stato portato alla cognizione del giudice del dibattimento non risiede tanto (*rectius*, non risiede necessariamente) in una mera violazione di singole disposizioni della legge processuale, ma consiste proprio in ripetuti e costanti asseriti sviamenti dei poteri attribuiti al magistrato del p.m. e al funzionario di pubblica sicurezza che svolga funzioni di p.g., i quali, anziché servirsene per far progredire le indagini, ne avrebbero fatto uso per attaccare coloro che, di volta in volta, criticavano il loro operato o assumevano comunque condotte ostili.

Sarà dunque una valutazione complessiva delle intenzioni e degli scopi perseguiti dagli imputati – da ricostruire in base alle prove raccolte – che permetterà di accertare se, al di là del formale rispetto di norme talora molto generali come quelle passate in

rassegna, vi sia stato uno sviamento di potere teso a ledere o avvantaggiare illegalmente altri.

Senza un tale criterio conclusivo di orientamento sarebbe davvero disagevole sottoporre a verifica processuale, sotto la specie dell'art. 323 c.p., l'operato del p.m. e della p.g.: si correrebbe il rischio, da un lato, di voler costringere in un ambito eccessivamente ristretto poteri che per, loro natura, devono esplicarsi in forme quasi sempre interferenti nelle posizioni soggettive dei singoli; dall'altro, di legittimare l'arbitrio assoluto degli organi requirente e inquirente. Non che l'attività del p.m. sia discrezionale, perché essa, eccettuato il profilo tecnico della scelta dei mezzi istruttori, non lo è pressoché mai: l'azione penale è obbligatoria, l'iscrizione è, in presenza di una *notitia criminis*, obbligatoria, la ricerca di tutto il materiale probatorio utile alle determinazioni del p.m. è obbligatorio, ecc.- È però compito concreto sempre delicato e talora davvero arduo calare tutti quegli obblighi nella realtà: può essere difficile collocare il frastagliato dato naturalistico nella categoria di sospetto o in quella, che – insegna la S.C. - richiede un *quid pluris*, di notizia di reato; e così via.

Ecco perché la ricerca dello sviamento di potere è decisiva in fattispecie come quelle oggetto di questo processo.

Solo il deliberato uso del potere per fini di natura specificatamente persecutoria, permette, ad avviso del collegio, di incriminare quei comportamenti del p.m. che costituiscono vero e proprio arbitrio penalmente illecito, lasciando in un ambito di liceità

penale quelli che sono il frutto di un'incolpevole erronea valutazione dovuta a dati incompleti (come, per definizione, sono incompleti quelli di cui si dispone all'inizio di un procedimento penale), o anche quelli che derivano da valutazioni discutibili, e persino quelli che, pur non in linea con le regole, anche deontologiche, o con criteri di gestione equilibrata del potere, non trasmodano però in mero arbitrio.

Con la importante precisazione, a corollario, che l'irrilevanza penale non coincide sempre, né necessariamente, con la liceità delle condotte, che, quand'anche non idonee a configurare abusi di ufficio, per l'assenza di un primario e distorto fine ritorsivo, possono ben costituire, a esempio, illeciti disciplinari.

Al dott. Mignigni e al dott. Giuttari, in definitiva, non viene contestato di avere *tout court* violato intenzionalmente la legge processuale, bensì più propriamente, di averne sovvertito il fine istituzionale, al deliberato scopo di colpire persone ritenute nemiche; di avere, infine, usato i poteri loro attribuiti dalla legge come armi contro chi, giornalista, funzionario di polizia o altro, fosse stato giudicato ostile e critico verso le indagini che essi svolgevano: è in questi termini e in questi limiti che possono considerarsi superate le specifiche critiche mosse in via preliminare dai difensori di Mignini nella loro memoria (pagg. 3-5).

B) <u>Danno ingiusto</u>

Tutti i reati di abuso di ufficio contestati hanno come evento il danno ingiusto patito dalle pp.oo. (fatta eccezione per il capo 3,

dove, oltre a danni ingiusti arrecati a Gobbi e Pinto, si ipotizza anche un vantaggio patrimoniale per Giuttari: aspetto che appare però in concreto davvero secondario).

I danni ingiusti non patrimoniali sono individuati, per lo più, nella strumentale sottoposizione a procedimento penale, di cui costituisce spesso specificazione l'illecita intercettazione delle telefonate, ovvero nel condizionamento morale subito nello svolgimento di una professione.

Orbene, «*In tema di abuso di ufficio, realizza l'evento del danno ingiusto ogni comportamento che determini un'aggressione ingiusta alla sfera della personalità, per come tutelata dai principi costituzionali.*» (Cass. sez. 6^ pen. 15.1.2004 n. 4945, Ottaviano, rv. 227281).

La libertà morale della persona, in special modo sotto il profilo della segretezza delle comunicazioni, e l'inviolabile diritto a estrinsecare la propria personalità, anche e soprattutto attraverso il proprio lavoro, ricevono a monte tutela costituzionale, sia in generale (art. 2), sia per il tramite di specifiche e varie disposizioni (a es., art. 15, 35) e ben possono dare luogo, se indebitamente compresse, a un danno non patrimoniale valutabile ex art. 323 c.p. (per una fattispecie in tema di sottoposizione a procedimento penale, vedi anche Cass. sez. 6^ pen. 26.6.2003 n. 35127, Ippolito, rv. 226548).

Non si vuole sostenere, ovviamente, che esistano, in capo ai singoli (e, in ipotesi, quand'anche innocenti), diritti assoluti a non essere sottoposti a indagini, a non subire intercettazioni, a non subire

interferenze nella propria sfera privata, anche professionale, a seguito di indagini penali: infatti, il preminente interesse dello Stato a perseguire reati ne legittima la compressione. Si vuole più semplicemente affermare che, se i poteri connessi all'attività inquirente e requirente si estrinsecano nelle forme non consentite esaminate al precedente paragrafo, la compressione della sfera dei singoli si trasforma e cristallizza in vera e propria lesione di prerogative private tutelate anche dall'art. 323 c.p. Se insomma l'intrusione dell'organo pubblico nella sfera privata ha un connotato esclusivamente persecutorio, il danno è incontrovertibile.

C) Dolo

È noto che l'elemento soggettivo dell'abuso di ufficio, dopo la riforma introdotta con L. 16.7.1997 n. 234, è il dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento da parte del'agente non solo come conseguenza diretta e immediata della sua condotta, ma anche come suo obiettivo primario (cfr, *ex aliis*, Cass. sez. 6^ pen. 8.10.2003/15.1.2004 n. 708, Mannello; sez. 6^ pen. 24.2.2004 n. 21091, Percoco; sez. 6^ pen. 24.1.2008 n. 10390, Lanza).

Si è aggiunto, in tema di prova, che la dimostrazione dell'intenzionalità si ha quando v'è certezza che la volontà dell'imputato è stata specificamente orientata al raggiungimento del vantaggio o del danno ingiusti, ciò che non può essere desunto esclusivamente dal comportamento contrario a diritto, ma richiede

sempre altri elementi sintomatici (Cass. sez. 6^ pen. 27.6.2007 n. 35814, Pacia).

Sotto questo profilo, avuto riguardo alle fattispecie contestate nel presente processo, la prova del dolo è dunque, come si è già avuto modo di osservare in tema di violazione di legge, strettamente connessa con lo sviamento dei poteri.

È l'uso del potere per un fine diverso da quello per il quale la legge lo attribuisce al p.u. che – a differenza della violazione di legge *tout court* considerata, che di per sé nulla manifesta dell'elemento soggettivo che vi sta sotto - svela l'orientamento della volontà dell'agente al conseguimento dell'evento come fine primario o meno della propria condotta. Infatti, lo sviamento dei poteri (inquirente e requirente) implica la previa dimostrazione che determinati atti (del procedimento penale) furono compiuti, anziché per fini di giustizia, per colpire i soggetti passivi di quegli atti.

Tale è l'impostazione, in astratto corretta, del p.m.-

Sicché, a es., l'enunciato d'accusa cardinale del capo 6), che di seguito si esaminerà, - ossia: si indagò De Donno per ritorsione in quanto nemico di Giuttari – richiede la dimostrazione non solo dell'uso distorto dei poteri di indagine, ma anche dei pregressi rapporti, nella loro esatta portata, fra Giuttari e De Donno; discorso questo che si può agevolmente estendere a tutti gli altri capi di imputazione per abuso di ufficio.

*

4. Abuso in danno del questore De Donno **(capo 6)**

Si è già spiegato perché questo fatto meriti di essere esaminato per primo (*supra*, § 2).

4.1 Il fatto

Lo stesso Giuttari ha ripercorso, durante il suo esame (trascr. ud. 7.5.2009, pagg. 204 e segg.), nonché nella memoria difensiva a sua firma (pagg. 9 e segg.), le vicende che lo hanno opposto al questore De Donno.

L'indagine sui possibili mandanti del mostro di Firenze prese l'avvio dopo la sentenza – che dava spunti in tal senso - con la quale la Corte d'Assise di Firenze aveva giudicato e condannato i c.d. "compagni di merende" di Pietro Pacciani.

Giuttari era, dal 1995, Capo della Squadra Mobile a Firenze.

Gli furono proposte varie possibilità di trasferimento, sempre rifiutate o avversate da Giuttari.

Nel corso del 2002, l'opportunità di un trasferimento (mai voluto) gli fu prospettata dallo stesso Questore di Firenze, Giuseppe De Donno: se ne trova menzione anche nel file di testo "appunto giovanni agosto 02.doc", creato il 15.8.2002, con ultimo salvataggio il 16.8.2002, rinvenuto sul computer di Giuttari e trascritto (prod. p.m., faldone 13, foglio 5).

Il 3.10.2002 Giuttari fu nominato Vicario del Questore di Prato con decorrenza dal 7.1.2003, data differita in seguito al 7.3.2003 per permettergli di continuare l'attività di indagine in corso (se ne dà atto nella proposta 8.3.2003 del Capo della Polizia per il

provvedimento di collocamento in disponibilità, denominato "Appunto per il signor Ministro": prod. p.m. ud. 11.5.2009).

Nel frattempo, il 2.12.2002 e il 17.2.2003, i pubblici ministeri Canessa e Mignini sottoscrissero due lettere al Questore di Firenze, per mettere in evidenza l'indispensabilità di Giuttari per il prosieguo delle loro collegate indagini sui mandanti del mostro di Firenze e sull'omicidio Narducci. Seguì il decreto ministeriale 2.4.2003 di collocamento in disponibilità di Giuttari (più diffusamente *supra*, § 3.1).

Per quattro volte, dal settembre 2002 all'aprile 2003, Giuttari registrò, di nascosto, colloqui avuti con De Donno: circostanza ammessa espressamente dall'imputato (trascr. ud. 7.5.2009, pagg. 204 e 219), che ha giustificato tali atti con l'esigenza di documentare l'atteggiamento ostruzionistico che il suo superiore aveva contro di lui. Le registrazioni sono restate in disponibilità di Giuttari sino al 26.1.2006, quando egli le trasmise al pubblico ministero Mignini nell'ambito peraltro della vicenda genovese, dovendo lì servire non tanto per il loro contenuto, quanto per l'analisi dei supporti (*infra*, § 7.1; vedi nota p.g. 26.1.2006 in prod. p.m. faldone 4 foglio 5). Quel contenuto, peraltro, fu trascritto su incarico di Mignini (relazione cap. Ciampini, del R.I.S. di Roma, dep. 12.5.2006: in prod. p.m. faldone 4, foglio 52; *infra*, § 7.1., pag. 149).

Nella citata proposta 8.3.2003 del Capo della Polizia si diede atto della necessità di adibire Giuttari all'esclusiva cura delle indagini sul mostro di Firenze e sull'omicidio Narducci e che, a tal fine, egli si

sarebbe potuto avvalere di «[...] *qualificate risorse umane e strumentali che l'Amministrazione della pubblica sicurezza metterà a sua disposizione in relazione alle esigenze emergenti nello sviluppo dell'attività investigativa, secondo modalità da concordarsi anche con le competenti Autorità Giudiziarie.* [...]»; il decreto del Ministero recepì nel preambolo tale indicazione.

Giuttari si lamentò ripetutamente con De Donno (e con i pubblici ministeri) dei ritardi nella messa a sua disposizione di uomini e mezzi, in particolare di una sala per le intercettazioni: ciò fece formalmente con le note 11.6.2003, 17.6.2003, 23.6.2003, 7.7.2003 e 11.7.2003 (prod. p.m. faldone 8 da fogli 658, 662, 666, 670 e 677).

Il questore De Donno, con nota del 5.7.2003 (in prod. p.m. faldone 8, foglio 672; anche in prod. Giuttari, doc. 47), dato atto del provvedimento ministeriale 2.4.2003 di collocamento in disponibilità di Giuttari, nonché di un provvedimento della Direzione Centrale per le Risorse Umane del 10.6.2003 (in prod. p.c. De Donno ud. 11.5.2009) dove si era stabilito di "dedicare qualificate ed efficaci risorse umane per l'attuazione dell'incarico", dispose l'assegnazione a Giuttari di otto poliziotti (ossia: l'isp. capo Castelli, il sovr. capo Zappi, i vice sovr. Natalini e Bertagnini, l'ass. capo Borghi, gli ass. Mele e De Iorio e l'ag. sc. Arena) e tre autovetture (FIAT Tipo, Alfa Romeo 146 e Alfa Romeo 156). I nominativi dei poliziotti distaccati corrispondono, a eccezione di Mele, a quelli che Giuttari aveva indicato come di suo gradimento in una sua nota 11.4.2003, diretta ai

pubblici ministeri Canessa e Mignini, nella quale li informava del provvedimento ministeriale del 2.4.2003 e prospettava la possibile organizzazione del nuovo gruppo investigativo (prod. Giuttari, doc. 44).

Al gruppo G.I.De.S. fu destinato un immobile sito in Firenze Via Gori 60, complesso c.d. *Il Magnifico*.

I rapporti fra De Donno e Giuttari sono stati poi ricordati anche dallo stesso De Donno, del quale, su accordo delle parti, in considerazione delle sue attuali gravi condizioni di salute, è stato acquisito a fini di prova, in luogo dell'esame dibattimentale divenuto impossibile, il verbale (registrato e trascritto) di s.i.t. rese al p.m. in data 29.1.2007 (vedi verbale ud. 17.4.2009; inoltre, trascr. ud. 17.4.2009, pag. 62, dove il difensore di p.c. illustra la situazione sanitaria di De Donno).

De Donno ha precisato di essere stato Questore di Firenze dal luglio 2001 al luglio 2003. All'epoca Giuttari era capo della Squadra Mobile. De Donno non era contento di come Giuttari dirigeva la Squadra Mobile (verbale 29.1.2007, pag. 2: «[...] *Io ero abituato ogni mattina alle ore 08:45 che avevo il briefing con tutti i funzionari e molto spesso ai fatti avvenuti nella notte alle mie domande non dava risposte immediate.* [...]»), perché si dedicava esclusivamente alle indagini sul mostro di Firenze («[...] *lui era totalizzato dalle indagini sul cosiddetto "mostro" di Firenze,* [...]»: *ib.*, pag. 3), trascurando le altre importanti competenze della S.M.: a es., capitò che Giuttari, contrariamente a quanto De Donno riteneva spettare al

capo della S.M., non si recò sul luogo di un omicidio appena accaduto; o, ancora, Giuttari non organizzò alcuna operazione per fronteggiare "il problema dei vu' cumprà", che in quel periodo teneva banco a Firenze (*ib.*, pag. 5). Le stesse rappresentanze sindacali interne «[...] *si lamentavano di questa mancanza di colloquio con il dirigente e questa mancanza di indirizzi nell'ambito della gestione* [...] *riferiti alla conduzione della Squadra Mobile.* [...]» (*ib.*, pag. 4).

Il contrasto sul modo di intendere i compiti del capo della S.M. – che, in sintesi, contrapponeva la visione di De Donno, che voleva un impegno direttivo a tutto campo, corrispondentemente alla competenza generale della S.M., e quella di Giuttari, che preferiva spendersi totalmente in prima persona sull'indagine, quella sul "mostro", ritenuta più importante, delegando le altre incombenze – non deflagrò in forme incontrollate (*ib.*, pag. 6: «[...] *non è che io con lui ho avuto un rapporto formalmente conflittuale* [...]); nondimeno, non mancarono scontri, come, a esempio, quando, verso la fine del 2001, De Donno, dinanzi alle proteste di giornalisti locali, che si dolevano del fatto che Giuttari avesse rilasciato in esclusiva a *Panorama* (che una settimana dopo allegò al numero del settimanale un libro scritto da Giuttari) dichiarazioni in merito all'indagine sul "mostro", giudicò scorretto il comportamento di Giuttari, questi all'indomani «[...] *minacciò sulla stampa querele perché non mi dovevo permettere di fare valutazioni sulla sua cosa* [...]» (*ibidem*). Inoltre, nelle consuete riunioni fra dirigenti che si tenevano ogni mattina, De Donno ebbe via via modo di rimarcare il proprio punto di

vista (*ib.*, pag. 5: «*P.M.: quindi queste osservazioni il dottor Giuttari le recepì sostanzialmente? Ebbe modo di recepirle? TESTE: certo, perché chiaramente se ne parlava la mattina dinanzi agli altri funzionari.*»).

I contrasti fra De Donno e Giuttari nel periodo in esame 2002-2003 furono in qualche modo percepiti anche ai vertici della Questura di Firenze. Sul punto sono stati escussi sia Salvatore Fabio Cilona (ud. 18.3.2009), all'epoca vice-dirigente della Squadra Mobile (di cui era dirigente Giuttari), sia Giancarlo Benedetti (ud. 17.4.2009), all'epoca dirigente della D.I.G.O.S.- Essi hanno, in sintesi, riferito del forte impegno personale che Giuttari all'epoca dedicava all'indagine sui mandanti del mostro di Firenze, tanto che, nei consueti incontri mattutini che si tenevano fra i dirigenti delle varie divisioni, partecipava talora Cilona, quale suo sostituito. De Donno è stato descritto come uomo schivo e dotato di forte autocontrollo. Entrambi i testi hanno riportato – per lo più, però, come mera voce di corridoio – un disagio fra De Donno e Giuttari, incentrato, da parte di De Donno, sull'eccesso di energie dedicate all'indagine sul mostro di Firenze da parte di chi, come Giuttari, aveva una competenza generale come quella della Squadra Mobile. Benedetti è stato più specifico e ha poi precisato che, da un certo momento (che non ha saputo datare), Giuttari non partecipò più agli incontri mattutini «[...] *perché credo c'aveva una frattura con il questore* [...]» (trascr. ud. 17.4.2009, pag. 55), che, per quel poco che si poteva percepire dall'esterno, derivava appunto dal fatto che De

Donno non gradiva che Giuttari si spendesse in via esclusiva nell'indagine del "mostro" (*ibidem*, pag. 56: «[...] *il questore diciamo era un po' indispettito perché il dottor Giuttari, che era un ottimo investigatore, si era buttato del tutto, a corpo morto, sull'indagine del mostro, e mi pare una volta il questore disse ... cioè trascurando, secondo quanto diceva il questore, la dirigenza insomma della Mobile.* [...]»).

Il successivo fatto rilevante avvenne il 19.2.2005.

In tale data Mignini chiese formalmente a Giuttari di riferire sulla documentazione relativa all'istallazione e al noleggio degli impianti per le intercettazioni eseguiti presso la sede del G.I.De.S. al Magnifico.

Nella sua nota (anche in prod. Giuttari, doc. 38), Mignini fece esplicito riferimento, quale impresa fornitrice, alla B. & C. Technology s.r.l. di Frascati. Questo il testo della breve richiesta: «*Oggetto: Richiesta di trasmissione di copia della documentazione riguardante l'installazione e il noleggio di impianti della B & C TECHNOLOGY S.r.l.- Si prega di voler trasmettere a questo ufficio, tutta la documentazione relativa a quanto indicato in oggetto (ivi compresi i provvedimenti autorizzativi della Procura della Repubblica di Firenze), chiarendo i motivi per cui gli impianti non siano stati forniti dalla competente Amministrazione.*».

La B & C Technology s.r.l., il successivo 9.5.2005, fece pervenire alla Procura della Repubblica di Firenze, e per essa al p.m. Canessa, una formale lettera di messa in mora (prod. p.m. ud.

11.5.2009) per il pagamento della fattura n. 75/05 dell'importo di € 111.105,00, concernente appunto la complessiva predisposizione delle sale di ascolto e delle relative attrezzature presso la sede del Magnifico. Dalla documentazione amministrativa acquisita dal p.m. presso il Dirigente Amministrativo della stessa Procura della Repubblica di Firenze (decreto di acquisizione 18.1.2007 e atti trasmessi: prod. p.m. ud. 11.5.2009), si apprende poi che la B. & C. Technology s.r.l. ha citato in giudizio, dinanzi al giudice civile, la Procura della Repubblica di Firenze (sic) per ottenere il saldo della citata fattura, oltre che di altra somma non attinente al presente processo (e che, dunque, è necessario tenere distinta, in quanto del tutto irrilevante). Il Ministero di Giustizia, costituitosi (si legga, a mo' di esaustivo riepilogo, la sua memoria di costituzione), ha precisato che nessuna autorizzazione è mai stata data da alcun organo giudiziario per la spesa portata dalla fattura n. 75/05. Nessun'altra fonte di prova ha smentito tale assunto: è vero che la teste Bilancetta (ud. 17.4.2009), amministratrice della B. & C. Technology s.r.l., dopo avere confermato di avere svolto i lavori presso il Magnifico e di avere avviato la causa civile, ha affermato, approssimativamente e salvo smentita, che, per tali lavori, v'erano i decreti autorizzativi della Procura della Repubblica di Firenze e di quella di Perugia (trascr. ud. 17.4.2009, pag. 34: «*P.M. – Ma avevate i decreti anche sulle salette audio-video? TESTE BILANCETTA – Sì, se non sbaglio sì. P.M. – Eh, se non sbaglia.*»), ma, a parte l'interesse patrimoniale diretto di cui è portatrice, sta di fatto che non si rinvengono in atti decreti o

altre autorizzazioni inerenti i lavori della citata fattura n. 75/05 riferibili a magistrati della Procura della Repubblica di Firenze (né ad altri p.m.); neppure suo marito, Alessandro Tori (ud. 17.4.2009), prima dipendente e poi socio della B. & C. Technology s.r.l., che eseguì i lavori (e ne ha fornito una esauriente descrizione, del tutto in linea con il valore dell'importo richiesto: trascr. ud. 17.4.2009, pagg. 5-7), ha potuto ricordare autorizzazioni di magistrati (*ibidem*, pag. 19); neppure l'isp. Castelli (ud. 17.4.2009), del G.I.De.S., nel confermare di avere trattato con la B. & C. Technology s.r.l. per l'esecuzione dei lavori (trascr. ud. 17.4.2009, pag. 40: «[...] *P.M. – Ecco, che cosa ha fatto la Technology per conto del GIDES? TESTE CASTELLI – Allora, con quella società abbiamo* [...] *approntato la sala intercettazioni che avevamo presso la struttura del Magnifico dove abbiamo poi operato le intercettazioni nel tempo del GIDES.* [...]»),ha saputo indicare una specifica autorizzazione da parte di magistrati del pubblico ministero; inoltre, le risultanze del Ministero di Giustizia, compendiate nella citata memoria di costituzione nella causa civile, attestano espressamente che autorizzazioni del genere, per la spesa di cui alla fattura n. 75/05, non c'erano; infine, anche il dott. Canessa nega la circostanza (trascr. ud. 11.5.2009, pag. 23), conformemente, del resto, a quanto è di per sé desumibile dalla situazione (essendo Giuttari e il G.I.De.S. strutturalmente appartenenti all'Amministrazione dell'Interno e non della Giustizia) ed era anche specificato nello stesso decreto ministeriale di collocamento in disponibilità, ove si faceva inequivoco riferimento a

mezzi a carico dell'Amministrazione dell'Interno; restando a questo punto del tutto irrilevante che, come Giuttari sottolinea nella sua memoria (pag. 12), i testi Castelli e Tori abbiano ricordato come talora Canessa abbia visionato i lavori in corso al Magnifico: presenza comprensibile, dato lo stretto collegamento funzionale con Giuttari, collocato a sua disposizione (*rectius*: delle indagini sul "mostro" a lui assegnate, oltre che a quelle, collegate, sull'omicidio di Narducci, assegnate a Mignini), ma senza alcun significato civilistico o amministrativo, che Canessa, in quanto p.m. estraneo all'Amministrazione dell'Interno, non avrebbe proprio potuto rivestire. Va semmai ulteriormente puntualizzato che la teste Bilancetta ha invece confermato che la richiesta iniziale dei lavori pervenne direttamente dal G.I.De.S. (trascr. ud. 17.4.2009, pag. 30) e che, a prescindere da eventuali decreti autorizzativi dei magistrati, sul "preventivo effettivo" non c'erano firme di magistrati (*ibidem*, pag. 32); così come il teste Tori ha dichiarato che l'incarico pervenne direttamente dal G.I.De.S., forse dall'isp. Castelli (*ib.*, pag. 29).

L'esame degli atti prodotti giunge ora a quello di maggior rilievo per valutare la responsabilità penale di Giuttari, ossia alla nota di p.g., diretta a Mignini, che egli redasse e sottoscrisse il 19.5.2005 (anche in prod. Giuttari, doc. 39).

Il tribunale rinvia a una lettura completa della lunga nota, limitandosi qui a darne una sintesi.

L'incipit fa espresso riferimento alla richiesta di informazioni di Mignini datata 19.2.2005: «*Con riferimento alla nota inviata a*

questo Gruppo Investigativo in data 19 febbraio 2005, inerente la documentazione relativa all'istallazione ed il noleggio di impianti presso la ditta B & C TECHNOLOGY S.r.l., si comunica quanto segue: [...]». Quel che segue è, dapprima, un riepilogo di come, nell'ambito della nota indagine sui mandanti del mostro di Firenze, si fosse arrivati all'autorizzazione, data con decreto 20.6.2003 da parte del g.i.p. di Firenze dott. Crivelli, a intercettare i telefoni di tali Francesco Calamandrei, Nathanel Vitta, Fabio Filippi e Achille Sertoli e di come solo il 5.7.2003 il G.I.De.S. fosse stato in grado di eseguire i decreti presso il Magnifico su apparecchiature fornite dalla B. & C. Technology s.r.l.- Indi, si attribuisce il ritardo nell'esecuzione delle intercettazioni (dal 20.6.2003, data del decreto del g.i.p., al 5.7.2003, data di inizio effettivo) all'inottemperanza «[...] *da parte del Questore di Firenze dell'epoca, dott. Giuseppe DE DONNO, ad approntare tecnicamente l'apposita sala, nonostante reiterate segnalazioni* [...]». Si pone poi in risalto la circostanza che De Donno era stato sovente argomento di conversazione fra Rosario Poma e Mario Spezi, giornalista quest'ultimo indagato allora quale possibile depistatore delle indagini in corso sull'omicidio Narducci: in particolare, Poma aveva, nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, riferito a Spezi di avere ricevuto da De Donno, definito suo amico, lamentele sulle indagini che Giuttari stava conducendo sul Mostro di Firenze e compiacimento per essere riuscito a far trasferire Giuttari (circostanza questa, puntualizza Giuttari, realmente avvenuta, con il suo avvicendamento con il dott. Bernabei alla

Squadra Mobile di Firenze). Infine, dopo avere di nuovo e lungamente stigmatizzato i ritardi nelle intercettazioni telefoniche autorizzate dal g.i.p. di Firenze il 20.6.2003, così Giuttari rimette al pubblico ministero Mignini la valutazione delle condotte di De Donno: «[...] *Alla luce di quanto sopra e in considerazione di quanto emerso fino ad ora (gravi depistaggi e ormai indiscutibili coperture sulla reale morte del Narducci con coinvolgimento di personaggi dell'ambiente massonico) si ritiene che il comportamento del dottor De Donno debba essere valutato anche sotto l'aspetto di chi possa essersi prestato per arrecare intralci al corso delle indagini, ben conscio dell'apporto investigativo offerto e che stava continuando a offrire questo responsabile nella vicenda dei duplici omicidi del cosiddetto mostro di Firenze.* [...]».

La pubblica accusa, in assenza di specifiche indicazioni nella nota di Giuttari del 19.5.2005, rinviene la conversazione Poma/Spezi in cui si parla di De Donno in quella, numerata 7768, intercettata il 28.1.2005 nell'ambito delle indagini che coinvolgevano anche Spezi (memoria p.m. pag. 35; prod. p.m. faldone 13, fogli 45 e 52). In essa, Poma riferisce a Spezi di confidenze fattegli da De Donno in merito al periodo in cui era stato Questore di Firenze. Ecco i passi salienti: «[...] *Pino De Donno s'incominciava ad incazzarsi, lui diceva: "Senta Giuttari, lei a me mi deve raccontare, dici guarda io ho diretto la Squadra Mobile, sono stato alla Squadra Mobile qui di Firenze, ho diretto la Squadra Mobile di di dii Taranto, ho diretto la Squadra Mobile di Bari, Lei a me mi deve raccontare le cose concrete!" Spezi*

Mario Casa: (Ride) Rosario Poma: Questi spiriti cose ecc. a me non interessano, lei mi racconta le cose, quando ci sono cose concrete, lei ha il dovere di informarmi punto e basta! [...] *E una volta, inc., quella volta lì gli disse "senta queste sono, mi fa perdere tempo lei a raccontarmi queste cose", quindi quello se ne andato, di fatti quando lui è stato trasferito lui, inc. (parlano contemporaneamente), era tutto contento, hai capito ?».*

Mignini, ricevuta la nota, provvide, in data 31.5.2005, a iscrivere De Donno nel registro degli indagati, con un lunghissimo provvedimento (in prod. p.m. faldone 8, foglio 643), alla cui lettura pure si rinvia, tentando di seguito una sintesi.

Il provvedimento è articolato in punti e parte dalla nascita del G.I.De.S., fatta risalire al decreto ministeriale del 2.4.2003. Indi, si dà atto delle difficoltà riscontrate nel dotare il G.I.De.S. di adeguate strutture, perdurata sino al mese di luglio 2003. A quel punto, si legge: «[...] *Rilevato che tali gravissime omissioni che hanno innegabilmente apportato sensibili danni all'indagine e che, in ipotesi, hanno arrecato anche un vistoso danno erariale, non possano razionalmente spiegarsi facendo riferimento a disfunzioni burocratiche ma che debba richiamarsi, ancora una volta, la grave e notoria insofferenza verso le indagini su questa vicenda che ha caratterizzato e caratterizza ambienti istituzionali, appartenenti specialmente all'Amministrazione dell'Interno, fatto questo confermato dalle confidenze fatte al giornalista Mario Spezi (figura divenuta, ormai, un "punto fermo" nelle indagini) da Rosario Poma,*

circa il compiacimento manifestatogli dal Questore Dr. De Donno per essere riuscito a far trasferire dalla Squadra Mobile il Dr. Michele Giuttari (vds. la citata nota n. 238/05 G.I.De.S.), comportamento che chiarisce in modo inequivocabile le reali motivazioni delle vistose omissioni denunziate dal Dr. Michele Giuttari; Rilevato che tale condotta, posta in essere a Firenze, ma con riflessi non solo sull'indagine fiorentina e sul funzionamento del G.I.De.S., ma anche, e in misura non indifferente, sull'indagine perugina, non possa essere qualificata, allo stato, se non in termini criminosi [...]».

Sulla scorta di tali premesse, Mignini iscrisse De Donno nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 328, 340 e 378 c.p., fascicolo che trasmise per competenza alla Procura della Repubblica di Firenze il giorno dopo 1.6.2005.

Il 6.3.2006, Mignini escusse a s.i.t. Rosario Poma, interrogandolo, oltre che su molteplici altre circostanze, anche sulle affermazioni di De Donno, facendo espresso riferimento alla telefonata n. 7768 con Spezi sopra citata (verbale, foglio 2, in prod. p.m. faldone 13 foglio 58; anche prod. Giuttari doc. 56): il verbale si chiude con la sospensione dell'esame ex art. 63 c.p.p., ravvisandosi elementi per avviare contro Poma, per le dichiarazioni appena rese, un procedimento penale per violazione dell'art. 371 *bis* c.p.-.

*

4.2 Il reato

Sussiste in modo certo, ad avviso del collegio, quello sviamento dei poteri attribuiti al p.m. e all'ufficiale di p.g., idoneo a dare luogo al reato di abuso di ufficio.

È emerso con solare evidenza che, negli anni 2002 e 2003, il questore De Donno era in urto con il capo della Squadra Mobile Giuttari, perché questi dedicava, a suo avviso, troppo tempo alle indagini sui mandanti del mostro di Firenze, a dispetto delle altre competenze della Squadra Mobile. È verosimile che De Donno, oltre a giudicare scorretto un impegno totalizzante su un'indagine a discapito delle altre competenze della S.M., non ritenesse giustificata una simile spendita di tempo, in quanto i risultati investigativi erano, a suo avviso, fumosi: proprio il colloquio intercettato fra Poma e Spezi conferma al di là di qualsiasi dubbio che tale era il concetto maturato da De Donno (*Lei a me mi deve raccontare le cose concrete!" Spezi Mario Casa: (Ride) Rosario Poma: Questi spiriti cose ecc. a me non interessano, lei mi racconta le cose, quando ci sono cose concrete*).

Il contrasto fra i due funzionari fu mantenuto, da un punto di vista formale, nell'ambito di un rapporto civile, ma non mancarono scontri diretti (episodio dell'articolo di *Panorama*, raccontato da De Donno), né prese di posizione ben precise (a es., abbandono da parte di Giuttari, da una certa data in poi, dei *briefing* mattutini, ricordato dal teste Benedetti): segno, fra l'altro, che Giuttari era ben consapevole che De Donno non condivideva il suo modo di dirigere la

S.M., né giudicava più di tanto proficuo il suo impegno nell'indagine sui mandanti del "mostro".

È altresì certo che in quel periodo Giuttari per ben quattro volte registrò di nascosto colloqui con De Donno: non già per documentare la commissione di reati o altri atti illegittimi in atto, giacché le registrazioni restarono per vari anni nella esclusiva disponibilità di Giuttari. Non può il tribunale che rilevare non solo l'oggettiva slealtà di un simile comportamento da parte di un alto funzionario di polizia nei confronti del suo questore; ma soprattutto, al contempo, la indiscutibile preoccupazione che ovviamente suscita la scoperta che Giuttari abbia tenuto da parte tali registrazioni per anni, comportamento che, fra l'altro, non è stato isolato, essendo emerso come Giuttari abbia anche registrato un colloquio col p.m. Canessa (*infra*, § 7). La callida captazione di conversazioni e, ancor più marcatamente, la loro conservazione per anni, sin quando non sopraggiunse l'occasione di usarle (occasione o motivo che non esistevano al momento della loro formazione), rivelano in Giuttari un ben preciso atteggiamento di fondo di tipo vendicativo verso De Donno: si confezionano possibili prove da usare se e quando sarà possibile; intento al quale Mignini, va dato atto alla pubblica accusa, darà un proprio volontario contributo, facendo non solo analizzare le audiocassette, ma trascriverne anche il contenuto (memoria p.m., pag. 26; *infra*, § 7).

La nota 19.5.2005 sottoscritta da Giuttari si colloca in questo contesto.

Essa racchiude una ben precisa attribuzione di responsabilità penale a carico di De Donno. Quando si legge che *Alla luce di quanto sopra e in considerazione di quanto emerso fino ad ora (gravi depistaggi e ormai indiscutibili coperture sulla reale morte del Narducci con coinvolgimento di personaggi dell'ambiente massonico) si ritiene che il comportamento del dottor De Donno debba essere valutato anche sotto l'aspetto di chi possa essersi prestato per arrecare intralci al corso delle indagini, ben conscio dell'apporto investigativo offerto e che stava continuando a offrire questo responsabile nella vicenda dei duplici omicidi del cosiddetto mostro di Firenze* è fuor di dubbio non solo che Giuttari rappresenta al p.m. la commissione da parte di De Donno di veri e propri reati, ma anche, ciò che in questa sede ancor più rileva, che quei reati sono collegati con gli ipotizzati intralci alle indagini collegate sui mandanti del mostro di Firenze e sull'omicidio di Narducci: infatti, il significato inequivocabile della lunga nota di Giuttari è che De Donno ha deliberatamente ostacolato le indagini svolte da Giuttari e ciò ha fatto nell'ambito di quei depistaggi e intralci che già erano emersi a carico di altri soggetti.

Nell'affermare ciò Giuttari è ben consapevole di distorcere la verità dei fatti. Egli sa bene che De Donno non lo ha avversato per coprire chissà quali responsabilità di terzi, ma ha avuto con lui attriti perché reputava che i risultati investigativi raggiunti non giustificassero in alcun modo il tempo dedicatovi a dispetto delle altre competenze di capo della Squadra Mobile: giudizio di De Donno

che, quand'anche radicalmente sbagliato e ingeneroso, esclude *a priori* una sua partecipazione a qualsivoglia cospirazione. Persino le conversazioni Poma/Spezi, lungi dal dare un appiglio ai sospetti manifestati nella nota di p.g., confermano quale fosse il vero motivo che opponeva De Donno a Giuttari: dice Poma non già che, per esempio, De Donno era preoccupato per le scoperte che Giuttari andava facendo, bensì che De Donno rimproverava a Giuttari di spendere tempo in investigazioni fumose. E la malafede di Giuttari nello stendere la nota 19.5.2005 in danno di De Donno è ancor più manifesta laddove egli sostiene che nella telefonata Poma/Spezi emerge il «*compiacimento* [n.d.r.: di De Donno] *per essere riuscito ad ottenere il trasferimento del Funzionario* [n.d.r.: Giuttari stesso]». Per contro, nella telefonata intercettata fra Poma e Spezi, citata e riportata per estratto al precedente paragrafo, Poma si limita a dire: «[...] *quando lui* [n.d.r.: Giuttari] *è stato trasferito lui* [n.d.r.: De Donno], *inc. ... (parlano contemporaneamente), era tutto contento* [...]». Il dato rappresentato da Giuttari al p.m. nella nota del 19.5.2005 era che De Donno avesse confidato a Poma di essersi dato da fare con successo per allontanare Giuttari (tale essendo il significato inequivoco della frase *essere riuscito ad ottenere il trasferimento del Funzionario*, che presuppone una previa azione volontaria tesa a quel fine); il dato obiettivo dell'intercettazione, di per sé chiaro a chiunque, era invece che De Donno aveva confidato a Poma la propria contentezza per il trasferimento di Giuttari, senza

però sottintendere alcuna sua manovra (più o meno: "De Donno era tutto contento quando Giuttari è stato trasferito").

Attribuire a De Donno una corresponsabilità nell'ostacolare le indagini in corso è dunque, da parte di Giuttari, una evidente menzogna. Essa, peraltro, non investe direttamente la falsificazione della realtà storica – ciò che avrebbe forse potuto far configurare a suo carico il più grave reato di calunnia – ma è attuata mediante la callida interpretazione e rielaborazione di fatti avvenuti nella loro obiettività fenomenica, in modo tale da dare loro un significato diverso da quello reale. È ben vero, insomma, che De Donno era stato critico verso Giuttari e, verosimilmente, ben contento del suo trasferimento ad altra sede, e, si può ancora concedere alla difesa, forse non eccessivamente sollecito nel dargli una dotazione di uomini e mezzi al G.I.De.S., ma, come Giuttari ben sapeva, non già perché De Donno agisse al fine di depistare, in concorso con altri, le indagini sul mostro di Firenze o sulla morte di Narducci, bensì perché reputava che Giuttari, quale capo della Squadra Mobile, dedicava troppo tempo a investigare su quei fatti, senza risultati apprezzabili, a scapito delle altre sue competenze d'ufficio. A nulla rileva approfondire se quel giudizio di De Donno fosse giusto o meno: sta di fatto che quello era – con la massima evidenza – il motivo, ben noto a Giuttari, delle critiche del questore verso il dirigente della S.M. e di ogni sua conseguente attività non amichevole verso di lui; quindi, attribuirgliene un altro, consistente nell'adesione a un complotto teso a ostacolare le indagini sui mandanti del mostro di Firenze, significa

volerlo strumentalmente collegare a un'indagine – quella sui c.d. depistaggi – nella completa assenza di qualsiasi benché minimo finanche sospetto in proposito.

Ancora in sede di esame, Giuttari elenca dettagliatamente tutte le condotte ostili poste in essere in suo danno da De Donno (trascr. ud. 7.5.2009, da pag. 204); non indica però alcun elemento convincente per dare sostanza, al di là delle impressioni personali, al sospetto che De Donno potesse far parte di quegli ambienti che si riteneva stessero arrecando intralcio alle indagini in corso. Infine, a dimostrazione della propria buona fede, conclude: «[...] *anche quella nota di cui si fa riferimento nel capo d'imputazione del 19 maggio del 2005 o 6 se non ricordo male, 6? Con la quale io riassumevo alla Procura di Perugia tutte le vicissitudini riguardanti la sala intercettazioni, anche questa nota, io non feci altro che riepilogare quello che già avevo comunicato alla stessa Procura di Perugia ed a Firenze*» (*ib.*, pag. 208). Giuttari sorvola, per comodità, sul fatto che nella nota egli non si limita a denunciare attività ostili di De Donno, ma ne fa motivo per collegarlo direttamente a quei *gravi depistaggi e ormai indiscutibili coperture sulla reale morte del Narducci con coinvolgimento di personaggi dell'ambiente massonico* che implica la perseguibilità di De Donno sul piano penale e per i gravi reati – gravi soprattutto per il loro collegamento con fatti tanto efferati come quelli delle indagini collegate di Firenze e Perugia – sui quali egli stesso stava investigando. E siccome si è già preso atto che Giuttari conosceva bene invece la diversa origine delle critiche di De Donno

nei suoi confronti, non può il collegio che ribadire come Giuttari abbia deliberatamente dato dei fatti storici un'interpretazione che sapeva non essere quella corrispondente alla realtà per nuocere, a fini ritorsivi, a un suo vecchio nemico.

Si noti che, sino a ora, si è dato credito *a priori* a Giuttari in merito alla gravità delle "attività ostili" di De Donno. Ma l'approfondimento di questo tema porta a conclusioni contrarie all'imputato. Il più grave intralcio attribuito a De Donno, molto enfatizzato nella nota 19.5.2006, proprio per mostrare i danni investigativi prodotti, è il ritardo nell'esecuzione di alcune intercettazioni dal 20.6.2003 (decreto g.i.p. di autorizzazione a intercettare Calamandrei e altri) al 5.7.2003 (data di effettivo inizio dell'ascolto presso il Magnifico). Ritiene, per contro, il tribunale che, valutato nel contesto di lungo periodo delle indagini in corso, il ritardo non sia davvero così decisivo come Giuttari lo ha qualificato; e che, soprattutto, se in ogni caso tale era l'esigenza dell'inquirente, ben poteva egli – per il prevalente interesse dell'indagine – far presente al p.m. che l'esecuzione dell'intercettazione non si poteva fare presso il Magnifico e che si doveva quindi fare presso la Procura della Repubblica, anziché arroccarsi nella pretesa di poter svolgere le intercettazioni presso la sua sede. Ha in proposito correttamente osservato il p.m. (memoria, pag. 33), che l'art. 268 c.p.p. prevede – al comprensibile scopo di dettare norme oltremodo severe per un mezzo di indagine talmente invasivo – l'ascolto presso la Procura della Repubblica come meccanismo ordinario di esecuzione

dell'intercettazione; mentre, l'esecuzione presso impianti diversi è opzione eccezionale. Nel caso in esame, poteva Giuttari, se davvero lo riteneva indispensabile, dare atto dell'impossibilità del suo gruppo a eseguire quelle intercettazioni e lasciare che il p.m. vi provvedesse nella forma ordinaria, così, fra l'altro, facendo risaltare sin da subito – e non dopo anni – eventuali negligenze di De Donno. La difesa Giuttari ha fatto emergere, tramite la deposizione del dott. Canessa (soggetto, peraltro, estraneo all'Amministrazione dell'Interno e le cui convinzioni in merito alle dotazioni del G.I.De.S., quindi, non possono essere frutto di conoscenze autonome, dirette e precise, derivando più che altro da quello che Giuttari gli andava dicendo), che egli stesso aveva sollecitato l'esecuzione delle intercettazioni (trascr. ud. 11.5.2009, da pag. 10): comportamento del tutto normale da parte del p.m. che aveva chiesto e ottenuto dal g.i.p. l'autorizzazione a svolgerle, ma che nulla sposta in merito a quanto si è osservato sull'inapprezzabile danno all'indagine e, soprattutto, sulla pretesa di Giuttari di poter da subito svolgere le intercettazioni presso il Magnifico. Semmai, Canessa si è soffermato sul fatto che i lavori per attrezzare il Magnifico non erano di poco conto, trattandosi di una struttura che, al contrario della Questura, non disponeva di alcuna istallazione preesistente per le intercettazioni (*ib.*, pag. 15): sicché le pretese di Giuttari di disporre in brevissimo tempo della possibilità autonoma di procedere a intercettazione non paiono neppure ragionevoli in relazione alla concreta situazione delle strutture.

Il p.m. ha poi prospettato un secondo concorrente movente della condotta di Giuttari, che il tribunale ritiene di accogliere e che ben spiega come mai proprio nel 2005 siano stati rivangati attriti con De Donno rimontanti ad alcuni anni addietro.

Sostiene il p.m. (memoria, pag. 37) che Giuttari, nel formare la nota del 19.5.2005, perseguì anche il fine di stornare da sé qualsiasi responsabilità amministrativo-contabile connessa con i costi della realizzazione delle sale di ascolto presso la sede del Magnifico.

Non può il tribunale che concordare, sul rilievo che l'istruttoria, per quanto esposto al precedente paragrafo, ha mostrato che:

- la nota del 19.5.2005 costituisce specifica risposta a una richiesta di informazioni da parte di Mignini del 19.2.2005 proprio sul noleggio delle apparecchiature e sui lavori eseguiti dalla B & C Technology (e non su altro);

- quei costosi lavori (si intende: quelli poi descritti nella fattura di B & C n. 75/05 dell'importo di € 111.105,00, e non altri) erano stati eseguiti su incarico di persone facenti parte del gruppo di Giuttari e, quindi, tenuto conto della natura giuridica della posizione di Giuttari (art. 64 D. Lgs 334/00), sotto la (cor)responsabilità amministravo-contabile di Giuttari stesso;

- nessuna autorizzazione formale è emersa da parte di magistrati del pubblico ministero (sempre che poi una simile autorizzazione potesse avere un reale valore, posto che, come lo

stesso decreto ministeriale del 2.4.2003 indicava, le dotazioni necessarie a Giuttari restavano a carico dell'Amministrazione dell'Interno e non di Giustizia, conformemente, del resto, all'ovvia costatazione che l'istituto del collocamento in disponibilità non muta, sul piano organico- strutturale, l'appartenenza del dirigente di polizia alla sua amministrazione di provenienza); lo stesso isp. Castelli non ha ricordato alcun provvedimento specifico di autorizzazione, tranne generici e aspecifici riferimenti ad autorizzazioni, non meglio individuate, da qualche parte giacenti in ufficio (trascr. ud. 17.4.2009, pagg. 48/49); negli atti prodotti si rinviene solo una autorizzazione di Canessa in data 31.1.2003, apposta in calce a una richiesta, a firma di Castelli, avente a oggetto il noleggio di un *personal computer*, quindi comunque un fatto qui inconferente (prod. Giuttari ud. 11.5.2009, doc. 2);

- il 9.5.2005 la società mise in mora la Procura della Repubblica di Firenze con formale lettera raccomandata recapitata a Canessa;

- il rimarcare le pretese inadempienze di De Donno nel dotare il G.I.De.S. di uomini e mezzi e renderle parte di un più ampio disegno cospiratorio conseguiva oggettivamente il risultato di giustificare l'operato di Giuttari e, ancor prima, di distogliere l'attenzione dagli aspetti "contabili" della vicenda. Infatti, dinanzi alla prospettazione che i lavori per l'attrezzatura del Magnifico si erano resi indispensabili per dare corso alle indagini e per vincere, addirittura, intralci posti da chi, in qualche modo, voleva aiutare i

colpevoli di gravi delitti a eludere le investigazioni, elementi quali l'esorbitante importo della spesa e la mancanza di una sua rituale autorizzazione passavano in secondo piano o ne uscivano comunque giustificati.

I precedenti argomenti sono poi confermati, in chiave accusatoria, dalla costatazione di quanto sia marcato il salto logico fra la richiesta di Mignini in data 19.2.2005 e la risposta di Giuttari del 19.5.2005. Il p.m. chiedeva, con nota davvero scarna, ragguagli sulla vicenda relativa all'istallazione e al noleggio degli impianti per le intercettazioni eseguiti dalla B & C presso la sede del G.I.De.S. al Magnifico e sul perché le dotazioni non fossero state fornite dall'Amministrazione. A tre mesi di distanza, Giuttari risponde con una lunga nota che si conclude con l'attribuzione a De Donno di una parte attiva nei depistaggi delle indagini: c'è davvero una tale sproporzione che, anche sotto questo profilo, è giustificata la conclusione del p.m. che la nota del 19.5.2005 di Giuttari sia anche servita – essendovene la necessità – a rispondere in modo a dir poco evasivo rispetto alla richiesta 19.2.2005 di Mignini.

Nel passare a valutare la responsabilità di quest'ultimo, è senza dubbio suggestiva la difesa, breve e semplice, opposta nella memoria conclusiva dei suoi avvocati (memoria, pag. 41): dinanzi alla nota di p.g. di Giuttari, contenente una notizia di reato, l'iscrizione operata da Mignini era atto dovuto; quanto alla successiva escussione di Poma, si tratta di atto rilevante nell'ambito dell'indagine complessiva.

Effettivamente, la nota 19.5.2005 di Giuttari conteneva indubitabilmente una *notitia criminis*: l'ufficiale di p.g. sosteneva che De Donno aveva ostacolato le indagini perché appartenente a quell'ambiente che da tempo tentava di sviar gli investigatori, sicché l'iscrizione per i reati di cui agli artt. 328, 340 e 378 c.p. seguiva necessariamente.

L'argomento difensivo non può però essere condiviso.

Innanzitutto, ad avviso del collegio, non si pone mente al fatto che il magistrato del p.m. resta pur sempre l'unico organo cui compete qualificare la notizia di reato. La S.C., nella citata sentenza sez. un. 40538/09, Lattanzi (*supra*, § 3.2), ha fra l'altro osservato: «[...] *D'altra parte, la sostanziale "fluidità" dei parametri alla stregua dei quali definire il momento di acquisizione della notizia di reato e l'identificazione del relativo "responsabile", è, per certi aspetti, desumibile dallo stesso quadro normativo di riferimento. Stabilisce, per esempio, l'art. 109 disp. att. cod. proc. pen., che la segreteria del pubblico ministero annota sugli atti "che possono contenere notizia di reato" la data e l'ora in cui sono pervenuti, e li "sottopone immediatamente" al pubblico ministero "per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato". È evidente, quindi, che, per un verso, lo "scrutinio" di ciò che è o non è notizia di reato può apparire in concreto problematico; dal'altro, che tale "scrutinio" è normativamente riservato al pubblico ministero. Altro e, forse, ancor più significativo esempio è offerto dal fatto che l'ordinamento ha espressamente previsto, nel d.m. 30 settembre 1989, recante*

l'approvazione dei registri in materia penale, l'impianto di un apposito registro, denominato "modello 45: Registro degli atti non costituenti notizia di reato" (ispirato ai cosiddetti "Atti relativi", registro C, conosciuto sotto la vigenza del codice abrogato), nel quale raccogliere, appunto, quegli atti che riposano ancora nel "limbo" della incerta definibilità, ma che richiedono una fase di accertamenti "preliminari". [...]». E non c'è davvero bisogno di scomodare principî stabiliti dal giudice di legittimità per affermare che il p.m., dinanzi alla prospettazione da parte della p.g. di una notizia di reato, ha il dovere e il potere di valutare se davvero si tratti di una notizia di reato.

Nella presente fattispecie, Mignini, richieste notizie a Giuttari sui lavori al Magnifico (è presumibile che gli fosse nota l'esistenza di pretese economiche della B & C, visto che il magistrato cita il nome della società nella sua nota del 19.2.2005 e che, poco dopo, quelle pretese furono formalizzate dalla società), si vede recapitare una lunga nota dove si accusa De Donno di essere parte integrante o comunque complice di quegli ambienti che intralciavano le indagini: la sproporzione fra richiesta e risposta avrebbe dovuto indurre Mignini a iscrivere la nota, semmai, a modello 45.

Resta, in ogni caso e prescindendo dalla questione formalistica del modello 45 o 21, il fatto che l'assenza di qualsiasi elemento per attribuire a De Donno una complicità con i presunti depistatori delle indagini (ipotesi formulata di favoreggiamento) era

immediatamente rilevabile dagli atti, come già si è avuto modo di osservare.

Nel suo esame dibattimentale, il dott. Mignini, sul tema specifico, ha riepilogato le reiterate lamentele di Giuttari in merito ai mezzi che il questore, a suo avviso, gli avrebbe dovuto mettere a disposizione e che invece gli lesinava (trascr. ud. 7.5.2009, pag. 164). Ma occorre ribadire che la scarsa disponibilità verso Giuttari, quand'anche esistita, non fa per ciò solo di De Donno un cospiratore che intralcia la ricerca dei mandanti del mostro di Firenze e dell'omicida di Narducci: è difficile non rilevare che per un simile salto occorre almeno qualche elemento in più.

Sta di fatto che Mignini, anziché fare in qualche modo una doverosa tara a quanto Giuttari denuncia, procede all'iscrizione. E non lo fa, come sovente accade, con un breve provvedimento, bensì con un provvedimento estremamente motivato. Vi si legge, dapprima, la cronistoria delle pretese inottemperanze da parte di De Donno rispetto al decreto ministeriale del 2.4.2003, pressoché integralmente mutuata da quanto scritto da Giuttari; indi, la motivazione in senso stretto: «[...] *Rilevato che tali gravissime omissioni che hanno innegabilmente apportato sensibili danni all'indagine e che, in ipotesi, hanno arrecato anche un vistoso danno erariale, non possano razionalmente spiegarsi facendo riferimento a disfunzioni burocratiche ma che debba richiamarsi ancora una volta la grave e notoria insofferenza verso le indagini su questa vicenda che ha caratterizzato e caratterizza ambienti istituzionali,*

appartenenti specialmente all'Amministrazione dell'Interno, fatto questo confermato dalle confidenze fatte al giornalista Mario Spezi [...] da Rosario Poma circa il compiacimento manifestatogli dal Questore Dr. De Donno per essere riuscito a fra trasferire dalla Squadra Mobile il Dr. Michele Giuttari (vds. la citata nota n. 238/05 GIDES) comportamento che chiarisce in modo inequivocabile le reali motivazioni delle vistose omissioni denunziate dal Dr. Michele Giuttari; [...]».

Anche nella motivazione di Mignini si coglie evidente il salto logico che c'è fra il rilievo di alcune condotte di De Donno e l'attribuzione di un ruolo nei depistaggi che si ritengono in corso. Non c'è nessun elemento concreto per dire che la mancata collaborazione da parte di De Donno, quand'anche la si dia per scontata, sia dovuta al tentativo di bloccare le indagini per offrire coperture ai colpevoli degli efferati delitti seriali. L'unico appiglio è la conversazione Poma/Spezi, ma s'è visto che si tratta di un colloquio a quei fini davvero inconsistente, pur nell'ottica di indagine di quella fase procedimentale.

Le condotte di Mignini, dunque, vanno ben al di là di una mera presa d'atto della nota 19.5.2005 di Giuttari e del compimento di un atto necessitato conseguente. Mignini sposa integralmente, persino sotto il profilo del danno erariale, espressamente evocato, le accuse di Giuttari, pur in assenza di qualsiasi elemento concreto a conforto e si dilunga in una motivazione, non consona al tipo di atto, che rafforzi il più possibile un'apparenza di reità di De Donno: nel

complesso, ad avviso del tribunale, Mignini con ciò partecipa pienamente, abusando a sua volta dei propri uffici, alle condotte di Giuttari.

Non stupisce dunque, anzi conferma l'accusa, che il 6.3.2006 Mignini, escutendo Poma nell'ambito dei procedimenti a lui assegnati (verbale in prod. p.m. faldone 13, foglio 58; inoltre, in prod. Giuttari, doc. 56), indugi anche su domande concernenti le confidenze ricevute da De Donno su Giuttari, pur se tale tema era ormai appartenente a un procedimento penale – quello contro De Donno - che egli stesso aveva trasmesso a Firenze per competenza (essendo le condotte di De Donno innegabilmente state poste in essere a Firenze) sin dal 1.6.2005.

Orbene, l'attribuzione a De Donno di intenzioni che mai aveva avuto, sì da far apparire i suoi atti di questore come posti in essere quale correo dei depistatori delle indagini collegate di Firenze e Perugia, è davvero una patente violazione dell'art. 347 c.p.p. (e del collegato art. 330 c.p.p.: *supra*, § 3.2): l'ufficiale di p.g. e il p.m. non prendono notizia di un reato (intralci alle indagini da parte di De Donno), perché reato non c'è (De Donno non ha intralciato le indagini nell'ambito di una cospirazione tesa a occultare i mandanti del mostro di Firenze e dell'omicidio Narducci). La notizia di reato, insomma, è artatamente costruita col dare a fatti passati un sottostante movente che essi mai hanno avuto.

È in conseguenza violato anche l'art. 335 c.p.p.: non v'è nemmeno un sospetto (e la S.C. ritiene che notizia di reato sia pur

sempre un *quid pluris* rispetto al mero sospetto: *supra*, § 3.2) che De Donno abbia commesso i reati di cui agli art. 328, 340 e, soprattutto, 378 c.p., eppure egli sotto tali figure di reato si ritrova iscritto nel registro degli indagati.

Oltre alle violazioni di legge v'è, più in generale, quello sviamento dei poteri di cui s'è fatta menzione preliminare (ancora *supra*, § 3.2): De Donno viene non già perseguito, bensì perseguitato con gli strumenti che il codice di rito offre al p.m. e alla p.g., perché nemico di Giuttari e perché è opportuno volgere verso di lui eventuali responsabilità amministrativo contabili che si profilano all'orizzonte per i lavori al Magnifico.

Ne è scaturito in capo a De Donno un danno di natura non patrimoniale (in generale, *supra*, § 3.2), ma non per questo meno evidente.

Se certo nessuno ha un diritto assoluto a non essere indagato, persino quando sia innocente, perché è nella natura delle cose che possa emergere in capo a taluno una notizia di reato che poi si riveli infondata; nondimeno, tutti hanno il diritto a non essere indagati se nei loro confronti non emerga quel minimo di consistenza probatoria che deve superare il mero sospetto. La qualità di indagato, infatti, si risolve in una indubbia compressione della sfera personale, che si giustifica solo se e nei limiti in cui il preminente interesse dello Stato a verificare e perseguire la commissioni di reati si estrinsechi nelle forme legali. Ma se, come nel caso in esame, l'operato degli organi statali inquirente e requirente abbia travalicato i confini della liceità

– e ciò sia avvenuto non per mera negligenza e neppure per un generico uso poco equilibrato del potere, ma per un preciso fine persecutorio - la compressione delle prerogative del singolo diviene lesione della sua sfera giuridica, nelle sue componenti non patrimoniali della integrità morale, onorabilità e rispettabilità. Tanto più, intuitivamente, se chi subisce il danno svolge o ha svolto, come nella presente fattispecie, le funzioni di questore, di chi, insomma, i reati li persegue e non li commette.

Da quanto sin qui esposto, emerge nettamente l'intenzionalità delle condotte. È, soprattutto, lo sviamento dei poteri di indagine che rivela il dolo intenzionale. Se De Donno fosse stato denunciato da Giuttari e iscritto da Mignini per altra fattispecie, a esempio, per abuso di ufficio in danno di Giuttari, dando a quei pretesi ostacoli del 2002/03 il significato di preordinati soprusi contro Giuttari per pura inimicizia personale, si potrebbe davvero avere il dubbio che gli imputati, pur esondando dalle proprie prerogative, non abbiano inteso perseguitare De Donno, abbiano frainteso in buona fede le sue condotte di questore, si siano, al massimo, sbagliati; ma siccome essi, col formalizzare l'ipotesi di favoreggiamento, lo hanno in qualche modo reso correo dei depistatori delle indagini sui mandanti del mostro di Firenze e dell'omicidio Narducci senza che ve ne fosse il benché minimo appiglio, resta indubitabile l'assenza di buona fede e un ben preciso intento ritorsivo (finalizzato anche – non solo, né in via principale – a

stornare da Giuttari qualsiasi responsabilità di spesa pubblica per i lavori al Magnifico di cui s'è scritto).

Entrambi gli imputati risultano allora colpevoli, nei termini che si sono precisati, del reato loro ascritto al capo 6).

*

5. Abusi in danno dei giornalisti De Stefano e Fiasconaro e dei funzionari della Polizia di Stato Viola e Sgalla **(capi 7 e 8)**

I fatti contestati ai capi 7) e 8), suddivisi dal p.m., par di capire, in ragione della qualità delle pp.oo. (i giornalisti De Stefano e Fiasconaro per il capo 7 e i funzionari di P.S. Sgalla e Viola per il capo 8), hanno numerose reciproche interferenze e, anzi, possono dirsi parte di una vicenda per buona parte unitaria, sicché unitaria deve essere la loro analisi.

5.1 I fatti

Gli elementi offerti dall'istruttoria consistono, oltre che nella copiosa documentazione, nelle audizioni delle pp.oo. Roberto Sgalla (ex art. 210 c.p.p., perché indagato per fatti collegati), Mario Viola (ex art. 210 c.p.p., per gli stessi motivi) e Roberto Fiasconaro (tutti all'udienza del 18.3.2009). Di De Stefano non si è avuto contributo, essendo egli nel frattempo deceduto.

Si apprende da tali fonti di prova che Giuttari, verso la fine del 2003/inizio 2004, rilasciò un'intervista trasmessa dall'emittente *Canale 5*, nella quale, in merito alla vicenda del mostro di Firenze, l'investigatore faceva apprezzamenti sul carattere omertoso dei

cittadini dei paesi maggiormente interessati, ossia San Casciano Val di Pesa e Mercatale Val di Pesa.

Si deve dare atto, per quanto possa rilevare, che Giuttari ha precisato, nel dibattimento, che le sue dichiarazioni, sollecitate da un giornalista a margine della presentazione di un suo libro d'evasione ("Scarabeo") presso il Centro Ippico di Firenze-Cascine, non avevano alcun contenuto diffamatorio, né, tanto meno, dirette alla generalità dei cittadini dei due paesi; egli si era limitato a dire che nella vicenda del mostro di Firenze v'erano state persone che sapevano la verità e che avevano taciuto (dichiarazioni spontanee ud. 18.3.2009, pag. 128).

Sta di fatto che l'intervista a Giuttari suscitò proteste in ambito locale da parte delle città interessate, circostanza questa pacifica a prescindere dall'esatto contenuto dell'intervento dell'odierno imputato. Il caso fu gestito, secondo competenza, dall'«Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale» del Dipartimento di P.S., di cui era direttore Sgalla, e, all'interno di esso, dall'ufficio stampa, di cui era responsabile Viola.

Si decise in quella sede che Giuttari doveva essere censurato per la sua iniziativa, in quanto non autorizzata. A tal fine, Sgalla personalmente, «[...] *dietro mandato del Capo della Polizia e del prefetto Pecoraro, che era il direttore della segreteria del Dipartimento* [...]» (Sgalla, trascr. ud. 18.3.2009, pag. 109), si era previamente premurato di informarsi anche presso il Procuratore della Repubblica di Firenze se l'autorizzazione a rilasciare l'intervista

fosse stata data da quella A.G., ricevendone risposta negativa; infatti, si era voluto tenere conto, oltre che del regolamento interno di polizia, che vieta pubbliche dichiarazioni di funzionari di polizia in assenza di autorizzazione, della particolare posizione assunta all'epoca da Giuttari, collocato in disponibilità dell'A.G. (Sgalla, *ibidem*).

Anche in questo caso, Giuttari, in dibattimento, ha dichiarato che, quando ebbe modo tempo dopo di avere un colloquio personale con il Capo della Polizia Manganelli, questi, parlando fra l'altro dell'episodio in esame, gli disse che l'invio di una lettera di censura era stata deliberata approfittando di una sua assenza dall'ufficio (esame, trascr. ud. 7.5.2009, pag. 213).

È però incontestato che la decisione ufficiale del Dipartimento di P.S. fu quella di richiamare Giuttari per la sua iniziativa, ciò che fu formalizzato con l'invio a Giuttari (e al Procuratore della Repubblica di Firenze Nannucci), in data 11.2.2004, di una lettera a firma Sgalla (in prod. p.m., faldone 7, foglio 379; anche prod. Giuttari ud. 18.3.2009), con la quale si stigmatizzava il rilascio non autorizzato di dichiarazioni pubbliche che coinvolgevano anche la Polizia di Stato e gli si intimava per il futuro di non «[...] *rilasciare interviste in merito comunque coinvolgenti la Polizia di Stato. Nell'ipotesi contraria questo ufficio sarà tenuto ad avviare eventuali procedimenti per le conseguenti responsabilità che dovessero venire a configurarsi nella fattispecie.*».

Si noti che il tenore della lettera e le dichiarazioni di Sgalla e Viola rendono evidente che l'appunto mosso a Giuttari non investiva in via diretta e immediata il contenuto specifico delle sue dichiarazioni pubbliche (che dunque non importa qui più di tanto), bensì l'averle illegittimamente fatte senza autorizzazione: formulazione che appare corretta, in quanto ciò che il Dipartimento voleva rimarcare è che esiste per i suoi funzionari un obbligo, disatteso da Giuttari, di previa autorizzazione alle esternazioni pubbliche che in qualche modo coinvolgano la Polizia, la cui *ratio* è quella di non lasciare che il Dipartimento stesso sia colto di sorpresa da critiche o polemiche pubbliche comunque, a torto o ragione, innescate da quelle dichiarazioni.

La lettera non aveva carattere direttamente disciplinare e non ebbe seguito in tal senso (Viola, *ib.*, pag. 135; Sgalla, *ib.*, pag. 117). Si trattava solo di un formale avviso a Giuttari, affinché sapesse che ulteriori iniziative del genere avrebbero invece potuto comportare problemi disciplinari.

Giuttari ha tenuto a precisare in dibattimento di avere subito inviato una lettera telefax di giustificazione in data 14.2.2004 (dichiarazioni spontanee, *ib.*, pag. 129; doc. prodotti dal difensore all'ud. 18.3.2009; anche in prod. p.m. faldone 7, foglio 380), che Sgalla e Viola non ricordano di avere personalmente visto (*ib.*, rispettivamente pagg. 124 e 141).

Il 17.2.2004 Giuttari stilò una nota informativa di p.g. (in prod. p.m., faldone 7, foglio 344), diretta a Mignini, nella quale diede

notizia al p.m. di una telefonata intercettata quello stesso giorno sull'utenza telefonica in uso all'ex Questore di Perugia Francesco Trio, persona sospettata nell'indagine perugina di avere avuto un ruolo nei già detti depistaggi. Nella telefonata, la figlia di Trio informava il padre che era uscita una nota d'agenzia, secondo la quale il Dipartimento di Pubblica Sicurezza aveva censurato Giuttari per avere fatto dichiarazioni, durante una puntata del noto programma televisivo *Maurizio Costanzo Show*, sul carattere omertoso dei cittadini di San Casciano Val di Pesa e Mercatale Val di Pesa; la nota d'agenzia specificava che il settimanale *Gente* disponeva della lettera di censura, inviata anche al Procuratore della Repubblica di Firenze, dott. Ubaldo Nannucci, e ne aveva dato anticipazione alla stampa; si riportava infine un brano della lettera di censura, a firma del direttore del Servizio Relazioni Esterne del Dipartimento di P.S., Roberto Sgalla, nella quale Giuttari veniva invitato a non rilasciare mai più dichiarazioni del genere.

La nota di Giuttari, con allegata la trascrizione della telefonata, si concludeva osservando che Trio aveva detto alla figlia che la lettera di censura era frutto di suoi interventi al Ministero (*guarda che è stato l'intervento mio* [...] *perché io al Ministero feci voce!!!*).

Quello stesso 17.2.2004 era effettivamente comparsa una nota ANSA corrispondente a quella oggetto di conversazione fra Trio e la figlia (in prod. p.m. faldone 7, foglio 382).

E sempre il 17.2.2004, Giuttari formò una nota (in prod. p.m. faldone 12, foglio 857), diretta a Canessa e Mignini, alla quale allegò il dispaccio ANSA, che, a suo avviso, dimostrava "l'avvenuta violazione del segreto d'ufficio", par di capire, per la divulgazione della lettera di richiamo dell'11.2.2004. Indi, Giuttari chiedeva aiuto ai due pubblici ministeri: «[...] *Gli attacchi alla mia persona, come da ultimo si evince portati attraverso una palese violazione del segreto d'ufficio che ha pubblicizzato le ingiuste, in quanto infondate, prese di posizione del Ministero, mi inducono a chiedervi supporto e conferma circa l'opportunità che il sottoscritto contini nell'adempimento di quanto da Voi delegato.*».

Il 17.5.2004 Giuttari stilò una ulteriore nota di p.g. (in prod. p.m., faldone 5, foglio 355), diretta a Mignini e Canessa, nell'ambito delle indagini collegate sul procedimento penale sull'omicidio Narducci, all'epoca ancora iscritto contro ignoti (n. 17869/01/44), e sui mandanti del mostro di Firenze, pure contro ignoti (n. 1277/03/44).

Dopo avere messo in luce le relazioni che emergevano fra l'ex farmacista di San Casciano Calamandrei (che aveva subito una perquisizione) e il giornalista Spezi, che saranno in seguito formalmente indagati, l'attenzione, anche da uno spunto di alcune telefonate fra Calamandrei e il suo difensore avv. Zanobini, passa a valutare una serie di articoli pubblicati sul settimanale *Gente*, tutti recanti critiche sulle investigazioni svolte da Giuttari. Vengono segnalati: l'articolo del 4.2.2004 dal titolo "E questi sarebbero i

mandanti?"; quello del 12.2.2004 dal titolo "Ultimissime sul Mostro di Firenze", del quale si trascrive la frase finale critica verso le conclusioni degli investigatori («*Nel nuovo identikit, il mostro è esattamente il contrario dei personaggi finora coinvolti.*»); l'articolo del 26.2.2004 dal titolo "Scottano le verità raccontate da *Gente* sul Mostro di Firenze"; l'articolo del 15.4.2004 dal titolo "Non l'ho aiutato" con intervista al prof. Jacchia; l'articolo del 12.5.2004, dal titolo "Silurato Giuttari: indagava sul Mostro di Firenze", recante notizia di una revoca delle deleghe di indagini a Giuttari da parte del procuratore della Repubblica di Firenze Nannucci, dovuta, secondo il settimanale (che richiamava "ambienti autorevoli"), al fatto che le indagini erano divenute un lungo "tormentone giudiziario" talora inconcludente.

Si manifesta poi la convinzione che gli articoli, tutti a firma De Stefano, talora assieme a Fiasconaro, tendano a screditare l'attività investigativa in corso.

Si segnala come nell'articolo di *Gente* del 26.2.2004 era stato riportato quasi in forma integrale il contenuto della lettera di biasimo a Giuttari dell'Ufficio Relazioni Esterne.

Indi, si passa alla sintesi del materiale raccolto: «[...] *Ora è evidente che l'attività messa in atto dai personaggi di cui alla presente nota, che appare essersi intensificata dopo che è diventato notorio il collegamento tra le due indagini di Firenze e di Perugia e dopo la perquisizione al farmacista di San Casciano, non può considerarsi manifestazione del diritto di cronaca perché le notizie*

riportate sono spudoratamente false. Come pure è evidente che con ogni probabilità, dietro detti personaggi ci sia qualche "fonte autorevole" così come definita nell'ultimo articolo e come si può ipotizzare dal servizio del numero del 26.2.2004, dove veniva riportato quasi in forma integrale il contenuto di una lettera dell'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Polizia di Stato inviata a questo responsabile e per conoscenza al Procuratore Capo di Firenze [n.d.r.: quella a firma Sgalla, di cui s'è fatto cenno in precedenza] *È dunque agevolmente ipotizzabile che i servizi giornalistici in questione, redatti sempre dalle stesse persone, in realtà siano stati determinati dalla volontà non già di esercitare il diritto all'informazione, ma piuttosto dall'aver voluto, screditando gli inquirenti, in qualche modo favorire i responsabili dei delitti per cui si sta procedendo contribuendo a creare un "clima avvelenato" intorno alla vicenda, così come l'avvocato riferisce al Calamandrei* [n.d.r.: il riferimento è una frase pronunciata dall'avv. Zanobini nella conversazione con Calamandrei n. 1337 del 10.5.2004, trascritta nella stessa nota, dove il legale si limita, invero, a osservare come gli articoli su *Gente*, pur non riguardando direttamente la posizione di Calamandrei, facciano risaltare il "clima avvelenato" dell'indagine]. *È altresì ipotizzabile, in tale ottica, che tra i citati personaggi ci sia stato – e ci sia tuttora – una forma di accordo per contribuire a raggiungere lo scopo appena riferito. E, a tal riguardo, si richiamano le telefonate tra il Calamandrei e il suo avvocato sopra citate e, in particolare, il fatto che dell'articolo di Gente appena*

uscito il 12 maggio e che l'avvocato ancora non aveva letto, questi ne era a conoscenza per averlo saputo dallo Spezi. [...]». L'ultima frase – va rimarcato subito – sembra contenere un riferimento sbagliato: infatti, è nella telefonata Calamandrei/Zanobini n. 1337 del 10.5.2004, trascritta nella stessa nota di p.g., che l'avvocato dice che Spezi gli aveva preannunciato gli articoli di Gente (non può che intendersi quelli pubblicati sino a quella data: «[...] *C: Mhh ... senti ti volevo dire hai visto ca ... gli articoli su Gente??? Z: E', me l'aveva preannunciato il ... C: Lo Spezi è !!! Z: Lo Spezi, si, si, si !! C: Mhhh!!! Z: Ma noi no, no, no, no ... C: Non ci riguarda !! Z: Non ci riguarda nulla !!!* [...]»).

Infine, tornando alla lettura della nota del 17.5.2004, c'è la richiesta di intercettare, per proseguire l'indagine, due utenze telefoniche di Spezi, una di De Stefano e una di Fiasconaro, con autorizzazione, altresì, all'acquisizione dei tabulati telefonici di Spezi, De Stefano, Fiasconaro e altri.

Si può dunque tentare una prima sintesi della nota 17.5.2004 di Giuttari: si rileva una serie di articoli critici verso la conduzione delle indagini comparsi su *Gente* e riferibili a De Stefano e Fiasconaro; uno di tali articoli, fra l'altro, riporta anche l'episodio della lettera di censura da parte di Sgalla e Viola, manifestando che i giornalisti avevano avuto accesso al documento; gli articoli vengono interpretati come facenti parte di una complessiva strategia tesa a sviare le indagini in corso al fine di favorire i responsabili dei delitti oggetto di indagine; è verosimile un accordo fra i giornalisti autori

degli articoli, e gli altri personaggi coinvolti, a partire da Spezi e Calamandrei, nonché il coinvolgimento di "ambienti autorevoli", che sono quelli dello stesso Ufficio Relazioni Esterne.

L'istruttoria ha tentato di fare luce sull'origine di alcuni di tali articoli. Ne ha parlato Fiasconaro all'udienza del 18.3.2009.

Questi, all'epoca dei fatti giornalista *free lance* collaboratore di *Gente*, ha dichiarato il suo interesse professionale per le vicende del Mostro di Firenze; inoltre, di essersi occupato della vicenda di Narducci da molti anni, arrivando a scrivere un libro nel 2002, disponibile solo *on-line*, perché gli editori, ai quali lo aveva proposto, ne avevano rifiutato la pubblicazione, ritenendolo «*pericolosissimo in quanto era mirato.*» (Fiasconaro, trascr. ud. 18.3.2009, pag. 86).

Fiasconaro ha ricordato (*ib.*, pag. 88) che il 6.9.2001 ebbe, su invito formale, a rilasciare sommarie informazioni a Giuttari nei locali di Firenze Via Zara (n.d.r.: Questura di Firenze); successivamente ebbe con lui un colloquio privato, risoltosi in una chiacchierata sui temi che interessavano Fiasconaro per il suo libro (*ib.*, pag. 87).

Fiasconaro ha confermato di avere steso a quattro mani vari articoli qui in rilievo, assieme a De Stefano.

Secondo Fiasconaro, l'articolo "Giuttari silurato" nacque da una informazione che gli fu girata da tale Mura, giornalista del *Giornale dell'Umbria*, il quale gli disse che, da fonte sicura interna alla Procura di Perugia, aveva appreso che Giuttari era stato estromesso dalla nota indagine (*ib.*, da pag. 92). Ne nacque l'articolo,

steso materialmente da De Stefano, il quale rassicurò Fiasconaro di disporre dell'atto ufficiale che confermava la notizia, che gli era stato dato dal Procuratore della Repubblica Nannucci (*ib.*, pag. 94); De Stefano gli disse anche che c'era "la conferma del dott. Sgalla" (*ibidem*).

Nel frattempo, Giuttari aveva querelato per diffamazione, presso l'A.G. di Monza competente per territorio, De Stefano e Fiasconaro, nonché il direttore responsabile Brindani, per vari articoli: quelli del 26.2.2004, del 15.4.2004 e del 20.5.2004 (querela del 20.5.2004 in prod. p.m., faldone 12, inserti a fogli 684, 732 e 786).

Mignini, con atto del 31.5.2004, chiese al g.i.p. l'autorizzazione a intercettare le utenze di Fiasconaro e De Stefano (in prod. p.m., faldone 6 foglio 486).

La richiesta del p.m. è redatta nell'ambito del proc. pen. n. 8970/02/21, che era quello concernente i depistaggi delle indagini, mentre la correlata nota di p.g. del 17.5.2004 di Giuttari si riferiva, come visto, all'omicidio Narducci (ancora contro ignoti).

La richiesta ripercorre ampiamente i passaggi dell'indagine, addirittura dalla sua origine, con la scoperta della diversità fra il cadavere ripescato nel Lago Trasimeno e quello riesumato di Narducci, sul quale erano stati osservati, sotto il profilo esoterico, riferimenti a ritualità arcaizzanti e riferimenti – egiziani - tipici di ambienti massonici e paramassonici - di frangia; indi, si motiva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di calunnia in

danno di numerosi giornalisti commessa il 18.4.2002 in Perugia da vari parenti del Narducci e dall'avv. Brizioli per bloccare, con querele strumentali, la diffusione di notizie che accostavano Narducci alla vicenda del mostro di Firenze; si mettono poi in luce i contatti fra Calamandrei e Spezi; si richiama la nota G.I.De.S. del 17.5.2004 quale atto che mette in luce «[...] *un'attività organizzata e persistente di contrasto e di depistaggio dell'indagine stessa (sia sul versante fiorentino; il primo che sembra essersi mosso, sia su quello perugino)* [...]», ciò che giustifica la collocazione delle richieste dell'inquirente in quel fascicolo «[...] *nel quale si procede, trà l'altro, per il reato di cui all'art. 368 c.p.* [...]» (§ 22 dell'atto 31.5.2004).

Sulla posizione di Fiasconaro e De Stefano – va dato atto alla pubblica accusa – Mignini, nel suo atto del 31.5.2004, fa un veloce cenno al § 23: «[...] *Sempre nell'ambito dell'attività tesa a screditare le indagini collegate, si collocano anche gli articoli del settimanale "Gente" a firma Gennaro De Stefano e Fiasconaro Roberto (cfr pag. 5 della richiesta G.I.De.S. in data 17/5/04)* [...]».

Il g.i.p., dott.ssa De Robertis, con decreto del 7.6.2004 (in prod. p.m. faldone 6 fogli 485 e 485 *bis*), che si riferisce alla fattispecie delittuosa dell'art. 575 c.p., motivato (come tutti quelli di proroga, pure in atti) *per relationem* e senza alcun apparato giustificativo autonomo, accolse l'istanza.

Furono poi intercettate ulteriori utenze dei due giornalisti: una di De Stefano con decreto d'urgenza di Mignini in data 12.7.2004 ore 12,00, poi convalidato, (in prod. p.m. faldone 6, foglio 149), ed

una di Fiasconaro con richiesta di Mignini 18.6.2004, poi accolta, (in prod. p.m. faldone 6, fogli 687 e 695): anche in questi casi, l'iter argomentativo è analogo e, in ultima analisi, deriva dall'interesse giornalistico mostrato per la vicenda Narducci; peraltro, gli elementi specifici che riguardino i due giornalisti, al di là di numerosi altri argomenti inerenti l'intera complessa vicenda, sono sempre molto scarsi.

Anche il funzionario di P.S. Viola venne sottoposto a intercettazione telefonica a partire dal 16.8.2004.

La richiesta partì da Giuttari, il quale, dapprima, con nota del 6.8.2004 (in prod. p.m. faldone 5, foglio 448), mise in luce alcuni contatti telefonici emersi fra De Stefano e Viola (presso un'utenza ministeriale a lui riferibile) e chiese l'intercettazione di Viola.

Indi, Giuttari, con nota dell'11.8.2004 (in prod. p.m. faldone 7, foglio 362) informò (Mignini e Canessa) che, da una telefonata del 7.8.2004 alle ore 12,43 fra De Stefano e il suo direttore Brindani, si era avuta certezza che la lettera di biasimo a Giuttari dell'Ufficio Relazioni Esterne era stata fornita al giornalista, che l'aveva pressoché pubblicata su *Gente* del 26.2.204 nell'articolo "Giuttari non esagerare", proprio da quell'ufficio, atto dunque riferibile a Viola: elemento che induceva a collegare De Stefano e Viola all'ex questore Trio e alla sua attività contro Giuttari presso il Ministero dell'Interno. La lunga nota si conclude (pag. 16) con l'osservazione che «[...] *si sono acquisiti elementi significativi sull'operato illegale di funzionari di polizia dell'Ufficio Relazioni Esterne della Segreteria*

del Capo della Polizia e, in particolare, del dottor Mario Viola e con tutta probabilità del suo diretto superiore dottor Roberto Sgalla, firmatario della famosa lettera di richiamo di cui si è parlato, con conseguente intralcio alle attività investigative in corso nell'ambito dei procedimenti penali di codesta Procura e di quella di Firenze relativi rispettivamente alla morte del professor Francesco Narducci e ai duplici omicidi del cosiddetto Mostro di Firenze [...]».

Infine, Giuttari, con nota del 16.8.2004 (in prod. p.m. faldone 7, foglio 433) segnalò che il 17.8.2004 sarebbe avvenuto un lancio ANSA in merito all'imminente pubblicazione su *Gente* di un servizio sui fatti del G8 e chiese l'intercettazione urgente di Viola per ascoltare le probabili conversazioni che, alla luce dei già emersi contatti fra i due, vi sarebbero state con De Stefano.

Il 16.8.2004 ore 11,40 Mignini emise decreto d'intercettazione d'urgenza, poi convalidato, nei confronti di Viola (in prod. p.m. faldone 6, foglio 799): si ripete, a parte la cronistoria del procedimento aperto contro i parenti di Narducci e altri per intralci all'indagine, che l'imminenza della pubblicazione su *Gente* di un importante servizio giornalistico rende probabili conversazioni di interesse fra De Stefano e Viola.

L'intercettazione durò sino al 30.10.2004. Ma già il 2.11.2004, Giuttari, con nota in pari data (in prod. p.m. faldone 6, foglio 853), richiese nuova intercettazione in previsione delle notizie utili che si sarebbero potute avere dal momento che Viola stava per essere interrogato dal p.m. di Roma in distinto procedimento penale.

Mignini fece proprie le istanze di Giuttari con decreto d'intercettazione d'urgenza, poi convalidato (in prod. p.m. faldone 6, foglio 854).

L'attività investigativa nei confronti di De Stefano e Viola diede luogo, fra l'altro, alla scoperta di fatti che, qualificati da Mignini notizie di reato, furono come tali iscritte e trasmesse ad altra A.G. competente per territorio.

In particolare, il 5.8.2004, Mignini, sulla scorta delle note G.I.De.S. 30.7.2004 e 5.8.2004 (in prod. p.m. faldone 14, fogli 20 e 99), separò dal proc. pen. n. 8970/02/21 la posizione di Mario Viola, Gennaro De Stefano e tale Cristina Di Lucente in merito agli ipotizzati reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 323, 326 e 314 c.p. commessi in Roma nel giugno e nell'agosto 2004 (in prod. p.m., faldone 14, foglio 18). Nel corso delle intercettazioni in corso, infatti, era emerso che: Viola si era adoperato per procurare a De Stefano, tramite il posto Polfer di Olbia, un posto sul volo per Roma del 30.6.2004; Sgalla aveva cercato un contatto diretto con De Stefano; tale Di Lucente del Ministero di era attivata per far sapere a De Stefano se un aereo da New York sul quale viaggiava il figlio del giornalista era partito in orario; De Stefano aveva contattato Viola cercando di ottenere notizie riservate su casi giudiziari noti come l'omicidio di Cogne. Mignini, iscritta la notizia di reato, trasmise il fascicolo all'A.G. di Roma, competente per territorio.

Il p.m. di Roma, con atto del 17.2.2005 (in prod. p.m. faldone 14, foglio 9) chiese l'archiviazione, osservando che non v'erano indizi

né prove e che, in generale, l'attività di Viola rientrava «[...] *nel normale e notorio comportamento che va tenuto istituzionalmente da chi faccia parte di un ufficio stampa e pubbliche relazioni* [...]». Il g.i.p. archiviò con decreto del 17.10.2005, meramente recettivo degli argomenti del p.m. (in prod. p.m. faldone 14, foglio 8).

Inoltre, in data 12.8.2004, Mignini operò un analogo stralcio (in prod. p.m., faldone 8, foglio 491). Sulla scorta della già citata nota G.I.De.S. 11.8.2004, che lo aveva aggiornato suoi risultati delle intercettazioni in corso (in prod. p.m. faldone 7, foglio 362), Mignini iscrisse, fra gli altri, Viola, De Stefano e un funzionario di polizia di nome Roberto abitante a Roma Via Prati Fiscali 184, da identificare, per il reato dell'art. 326 c.p. commesso il 9.8.2004 a Roma; nonché il "dr. De Gennaro" e Sgalla per i delitti di cui agli artt. 304 (cospirazione politica mediante accordo), 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali) e 422 co. 2^ (strage con morte di una sola persona) c.p. commessi in Roma e Genova nel luglio 2001, "il tutto di competenza della Procura di Genova ex art. 9, primo comma, c.p.p.".

Il p.m. di Genova richiese l'archiviazione con atto del 13.1.2005 (in prod. p.m. faldone 8, foglio 483), osservando che: per la violazione del segreto di ufficio in merito a notizie relative a procedimenti penali inerenti il G8 di Genova era emerso che al momento dell'ipotizzato fatto non c'era più segreto; in merito agli altri gravissimi reati, ipotizzati pure in merito al G8 e alla morte di Carlo Giuliani, la notizia era manifestamente infondata, perché

scaturita da conversazioni fra Brinadani e De Stefano in merito a un documento anonimo che poteva avere un valore "nell'ambito di un'inchiesta giornalistica di tipo scandalistico", ma non in un procedimento penale. Il g.i.p. archiviò con decreto del 25.1.2005 (in prod. p.m. faldone 8, foglio 485).

Infine, costano in atti gli ulteriori atti di indagine elencati nei capi di imputazione, che, avendo importanza secondaria, possono essere velocemente ricordati per quanto li si ritenga comunque rilevanti: l'atto di acquisizione ex art. 234 c.p.p. da parte di Mignini di tutta la documentazione giacente presso l'Ufficio Relazioni Esterne inerente la più volte citata nota di biasimo a Giuttari (in prod. p.m. faldone 4, foglio 291); il decreto di sequestro 13.12.2004 di Mignini nei confronti di Sgalla per rinvenire un appunto e una lettera inerenti la vicenda della nota di biasimo a Giuttari non rinvenuti presso l'Ufficio Relazioni Esterne (in prod. p.m. faldone, 4, foglio 557); il pedinamento di Viola in data 19.10.2004, disposto da Giuttari che, dall'ascolto di un telefonata, aveva appreso che egli avrebbe dovuto incontrare il capo della Squadra Mobile di Perugia (in prod. p.m., faldone 4 fogli 261-273); interrogatori di Viola (29.11.2004: in prod. p.m. faldone 14, foglio 240) e Sgalla (16.5.2005).

5.2 <u>I reati</u>

Due sono gli assunti cardinali delle imputazioni ed entrambe, ad avviso del collegio, trovano ampia conferma alla luce della piena cognizione del dibattimento.

Innanzitutto, è certo che Giuttari aveva nei confronti di Sgalla, Viola, Fiasconaro e De Stefano motivi personali di astio e risentimento ben precisi.

I primi due erano direttamente responsabili della lettera di censura dell'11.2.2004 (lo stesso Giuttari, come si è visto, ha chiaramente manifestato come l'iniziativa nei suoi confronti dovesse essere ascritta innanzitutto a Sgalla, il quale, a suo dire, si era in quell'occasione addirittura approfittato dell'assenza di Manganelli: trascr. ud. 7.5.2009, pag. 213-214); gli altri di una serie di articoli giornalistici, che lo avevano pesantemente criticato, tanto che li aveva querelati per diffamazione.

Altrettanto certo è che non esisteva alcun elemento – neppure, francamente, di sospetto – di una partecipazione dei giornalisti di *Gente* a un complotto ordito per ostacolare le indagini. Nella nota del 17.5.2004 Giuttari ha scritto che gli articoli nascono *dall'aver voluto, screditando gli inquirenti, in qualche modo favorire i responsabili dei delitti*: il tribunale, pur ponendosi nell'ottica assunta *ex ante* dagli inquirenti, non intravede alcun fondamento a tale assunto, che lo stesso ufficiale di p.g. individua in vaghi e labili collegamenti con la figura di Spezi (in sostanza, le parole, intercettate, dell'avv. Zanobini quando riferisce a Calamandrei di avere avuto anticipazione da Spezi di alcuni articoli di *Gente*).

Invero, il fenomeno che era in atto è sin troppo agevole da comprendere: venivano scritti una serie di articoli di taglio

scandalistico, pubblicati su di un settimanale che trova il massimo consenso fra lettori che quel tipo di ricostruzione amano; gli autori erano abituati a quel tipo di ricostruzione (Fiasconaro, a es., si è detto autore anche di un libro neppure pubblicabile nelle forme tradizionali, tanto era "scottante", sull'omicidio Narducci); tali articoli riguardavano fatti eclatanti e noti; tali articoli, infine, criticavano gli inquirenti e vi si ponevano in contrasto, all'evidente deliberato scopo di riscuotere più attenzione e aumentare il riscontro, anche tangibile, presso il pubblico pagante. Certo sono molte le critiche che quella campagna stampa, di natura più che altro scandalistica, può suscitare ed è legittima la reazione di Giuttari, quando dà querela per diffamazione ai giornalisti.

Ma dare ai giornalisti, per la loro attività, il ruolo di favoreggiatori degli autori degli efferati omicidi o di chi li copre e istituire fra loro e gli altri personaggi coinvolti nell'inchiesta *una forma di accordo* è davvero un salto logico inspiegabile sulla base dei soli elementi noti.

L'estensione dell'indagine, in qualche modo, a Fiasconaro e De Stefano, sì da permetterne l'intercettazione telefonica (per un lungo periodo tempo, durato mesi), può allora spiegarsi solo con l'esigenza, del tutto personale, di spiare due persone ritenute nemiche. Alla legittima reazione posta in essere con le querele per diffamazione, Giuttari affianca quella, più penetrante, di sorvegliare da vicino i due giornalisti. Le intercettazioni non hanno *ex ante* alcuna utile prospettiva, se rapportate all'investigazione sulla morte

di Narducci e sugli eventuali depistaggi; e, a conferma, non ne hanno effettivamente avuta, secondo giudizio *ex post*: ulteriore prova che non ci si trova di fronte a un'intercettazione finalizzata a trarre elementi di prova su di un'ipotesi delittuosa, bensì a una raccolta di informazioni, sganciata da finalità investigative specifiche e lecite.

Non giova alla difesa di Giuttari, ad avviso del collegio, porre l'accento sul fatto che nei confronti di De Stefano e Fiasconaro è in corso il processo per diffamazione a mezzo stampa per quegli articoli (richiesta di rinvio a giudizio e avviso di fissazione ud. prel. in prod. Giuttari, doc. 77) e che il direttore di *Gente* è stato condannato per diffamazione a mezzo stampa in danno di Giuttari (sentenza Trib. Monza 1.7.2008, in prod. Giuttari, doc. 76). Ciò, semmai, rimarca la responsabilità di Giuttari per i fatti che gli sono imputati in questo processo. È infatti del tutto legittimo - e i giudizi per diffamazione citati accerteranno se anche fondato - che egli si sia sentito pesantemente diffamato dalla campagna stampa di *Gente* e vi abbia reagito presentando, nella sede competente, le relative querele: condotte che qui non sono neppure adombrate come illecite. Ma il collegamento fra l'attività dei giornalisti e l'oggetto delle investigazioni perugine resta, sotto il profilo giudiziario, inapprezzabile: svolgere una ricostruzione giornalistica dei fatti ostile agli inquirenti non significa, neppure se si tratti di ricostruzione erronea, parziale, scandalistica e offensiva, avere parte in cospirazioni tese a intralciare le indagini a beneficio dei colpevoli di gravi delitti. È pertanto ancor più evidente che Giuttari non poteva

(per l'assenza di elementi concreti), né doveva (per i concreti motivi di contrapposizione) sollecitare investigazioni sui due giornalisti.

Manifesto è poi quale sia stato l'interesse investigativo per Viola e per Sgalla: in nessun modo collegato all'omicidio di Narducci e fatti connessi e derivante invece in via diretta ed esclusiva dall'attrito con Giuttari per la lettera di biasimo dell'Ufficio Relazioni Esterne.

Nei vari provvedimenti di intercettazione, tutti sempre sollecitati da Giuttari, non sono mai stati posti in luce elementi concreti che potessero davvero collegare i due funzionari di P.S. alle indagini perugine. Anche a voler valorizzare la menzione dell'ex questore Trio, le connessioni sono, a dir poco, vaghissime: Trio in un telefonata con la figlia collega, del tutto genericamente (senza cioè specifici elementi riscontrabili), la lettera di biasimo alle sue entrature presso il Ministero. Ma, da un lato, non emergono, al di là di una vanteria fra padre e figlia per telefono (si rileggano i passi citati al precedente paragrafo), collegamenti diretti con Trio; dall'altro, la lettera di biasimo, incontestabilmente, nasceva da un'iniziativa legata a esternazioni pubbliche non autorizzate di Giuttari su temi di indagine e, per quanto Giuttari possa ritenerla ingiusta, non può davvero trasformarla in elemento rivelatore di una complicità nel complotto per intralciare le indagini perugine e fiorentine.

Tutte le note di Giuttari e gli atti di Mignini, che si sono citati al precedente paragrafo, alla cui integrale lettura qui espressamente

si rinvia, rendono immediatamente evidente che nessuna apprezzabile utilità investigativa esisteva rispetto ai temi veri delle inchieste di Perugia.

Ancora una volta, invece, si rileva l'indebita equivalenza, dedotta dall'inquirente e recepita dal requirente, fra atteggiamenti a vario titolo critici vero le indagini in corso e implicazione nell'intralcio alle indagini sull'omicidio Narducci. Nell'atto di intercettazione d'urgenza del 31.5.2004 (riportato al precedente paragrafo), Mignini non istituisce il benché minimo collegamento fra la calunnia commessa nel 2002 dai parenti di Narducci e l'attività di intralcio che si addebita a Fiasconaro e De Stefano per la loro attività giornalistica del 2004. Egli osserva che è emersa una *attività organizzata e persistente di contrasto e di depistaggio dell'indagine stessa (sia sul versante fiorentino, il primo che sembra essersi mosso, sia su quello perugino)* [...]» e che dunque correttamente egli agisce in quell'ambito «[...] *nel quale si procede, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 368 c.p.*: ma, si ripete, non si comprende né il motivo per cui qualsiasi atteggiamento critico debba essere fatto confluire in un'ipotesi generale e indistinta di cospirazione a tutto campo, che si origina da una ipotizzata calunnia dei parenti di Narducci commessa nel 2002, né perché, inoltre, vi si debbano collegare in particolare gli articoli di De Stefano e Fiasconaro del 2004.

Per contro, sin troppo esplicito è l'interesse di Giuttari, fatto proprio da Mignini, ad approfondire, attraverso il controllo delle

utenze dei giornalisti e dei funzionari di P.S., la vicenda della lettera di biasimo dell'Ufficio Relazioni Esterne.

Sostiene il p.m., nella sua memoria (pag. 56), che l'investigazione posta in essere nei confronti dei giornalisti – di per sé illegittima, perché dovuta al solo motivo che essi conducevano una campagna stampa scandalistica e ostile - fece emergere come probabile che la lettera di biasimo a Giuttari, che avevano pubblicato in un loro articolo, era stata fornita dall'ufficio di Viola e Sgalla (telefonata del 7.8.2004 riportata nella nota di p.g. dell'11.8.2004); ne nacque l'intento ritorsivo nei confronti degli stessi Sgalla e Viola, che subirono le attività investigative proposte da Giuttari e ordinate da Mignini.

L'assunto del p.m. non può che essere condiviso, per il semplice motivo che il tenore stesso degli atti richiamati e la loro successione lo rende evidente e che, soprattutto, i collegamenti con le inchieste perugine è, in questi casi, sempre evanescente, quando non radicalmente assente.

Viola aveva frequenti scambi con De Stefano, ma è noto che la sua collocazione all'Ufficio Relazioni Esterne prevedeva proprio di mantenere contatti con la stampa e, dunque, con i giornalisti. Se anche si volesse sostenere che i contatti fra i due, per come emersi dall'attività investigativa (essenzialmente di intercettazione), fossero criticabili, sotto il profilo di uno scambio di informazioni non rigorosamente limitato ai compiti istituzionali, davvero ancora non si comprende il collegamento con la calunnia commessa dai parenti di

Narducci nel 2002. Anche in questo caso, la telefonata di Trio alla figlia è davvero un elemento troppo vago per farvi poggiare sopra la enorme quantità di atti di indagine (per lo più intercettazioni) che ha colpito Viola e Sgalla.

Se la colpevolezza di Giuttari è evidente, essendo sempre da sue precise richieste investigative che prendono le mosse le varie attività ed essendo lui titolare degli interessi toccati in via primaria e diretta dalle pp.oo. (con la critica giornalistica o con la lettera di biasimo), non si può dubitare della responsabilità di Mignini: troppo frequente, troppo acritica e troppo integrale appare la sua adesione alle istanze di Giuttari, che egli, con autonoma valutazione, traduce in formali atti del pubblico ministero.

Le autorizzazioni del g.i.p. alle varie intercettazioni non assumono qui alcun rilievo a beneficio degli imputati. Richiamati preliminarmente gli argomenti generali già passati in rassegna sul punto (*supra*, § 3.2A in tema di art. 267 c.p.p.), non resta che prendere atto che il g.i.p. si è limitato a recepire integralmente le motivazioni del p.m. Mignini e dell'ufficiale di p.g. Giuttari, senza apportare, sul piano della giustificazione del provvedimento che autorizza l'intercettazione, alcun autonomo contributo: metodo – c.d. *per relationem* – consentito e, nello specifico, frutto di autonomo e libero esame e reale condivisione da parte del g.i.p. (non essendovi certo alcun motivo per dubitare di quanto la dott.ssa De Robertis ha dichiarato in dibattimento a spiegazione dei propri provvedimenti: ud. 24.9.2009); ma che, d'altra parte, non offre qui alcun argomento

ulteriore di valutazione e che dunque non è in grado di mutare il convincimento maturato dal collegio. Ragionamento analogo fa fatto per l'ordinanza del g.u.p. di Perugia del 4.2.2009 (prod. Giuttari, doc. 101), che ha ritenuto validi i decreti di autorizzazione del g.i.p., limitandosi a verificare la legittimità di quel tipo di motivazione (anche su questo, vedi, più diffusamente, *supra*, § 3.2).

Ecco allora che le intercettazioni e le altre attività di indagine che hanno riguardato Sgalla, Viola, Fiasconaro e De Stefano costituiscono violazioni delle norme processuali nei termini ipotizzati dalla pubblica accusa e, soprattutto, danno vita nel loro complesso, persino a prescindere dalla regolarità formale dei singoli atti, a quello sviamento dei poteri che, come si è avuto modo di osservare (*supra*, § 3.2), integra la condotta dell'abuso di ufficio: gli atti di indagine sulle pp.oo. sono stati posti in essere non per scoprire gli autori del ritenuto omicidio di Narducci e degli eventuali suoi favoreggiatori, bensì per raccogliere informazioni da usare strumentalmente contro soggetti che, a vario titolo, avevano tenuto condotte critiche verso Giuttari e, più in generale, verso la conduzione delle indagini.

Si aggiunga che le intercettazioni poste in essere, anziché far conseguire un qualche risultato utile sul fronte del caso Narducci e degli altri collegati, ha portato all'avvio, anche questo davvero strumentale, di procedimenti penali per fatti del tutto inconferenti e casualmente venuti a conoscenza degli imputati, trasmessi alle AA.GG. territorialmente competenti (Genova e Roma), uno addirittura coinvolgente il Capo della Polizia dell'epoca, De Gennaro,

e lì sempre archiviati per l'inconsistenza dell'ipotesi stessa: a dimostrazione definitiva che non era in corso una attività di reperimento di elementi utili per le inchieste perugine, ma un'attività di controllo e spionaggio, teso alla raccolta di notizie da usare contro le pp.oo. a seconda delle occasioni che si presentavano.

I danni non patrimoniali arrecati alle pp.oo. sono anche qui evidenti. Richiamato quanto già sul punto esposto in linea generale (*supra*, § 3.2), basti qui aggiungere quanto grave sia la lesione del diritto alla segretezza delle comunicazioni private (art. 15 Cost.); nonché quali rilevanti riflessi negativi ha la pendenza di un procedimento penale per gli appartenenti alle forze dell'ordine, aspetto sul quale si è esaustivamente espresso, anche in modo specifico, Sgalla (trascr. ud. 18.3.2009, pagg. 107/108).

È pienamente provato, infine, il dolo che sorresse le condotte.

L'estraneità fra le vicende, pur complesse, ruotanti intorno all'omicidio Narducci, e la campagna stampa avversa di *Gente* nonché le attività di Sgalla e Viola e i loro contatti con giornalisti (quand'anche di essi si fosse maturato un giudizio negativo) era *ex ante* lampante tanto per l'ufficiale di p.g., quanto per il p.m.- Eppure, per mesi (in una materia che, precauzionalmente, ha come unità di misura quella dei 15 giorni: art. 267 co. 3^ c.p.p.) si proseguì nell'intercettare le loro conversazioni e nel fare un uso quanto meno distorto – e comunque mai collegato alla morte di Narducci - delle informazioni che si andavano così raccogliendo. Poiché, inoltre, è dimostrato che v'erano autonomi concreti motivi di risentimento da

parte di chi conduceva le indagini, si deve concludere che l'indebita intromissione nella sfera privata altrui, che sintetizza e sostanzia il danno non patrimoniale derivante dall'avere subito procedimenti penali, intercettazioni e altri atti di indagine, fu l'obiettivo primario – e, a ben vedere, esclusivo – delle condotte.

La malafede di Giuttari è sul punto molto evidente. Egli, senza alcun apprezzabile elemento concreto, indagò e intercettò soggetti a lui ostili, due dei quali (De Stefano e Fiasconaro) ha addirittura – per gli stessi identici fatti che addebita loro quale condotta rivelatrice della partecipazione al complotto per sviare le indagini su Narducci, ossia, in breve, per gli articoli pubblicati su *Gente* – querelato e nei confronti dei quali, dunque, potrà – proprio per quegli stessi fatti – formulare richieste risarcitorie. Tramite l'intercettazione ai giornalisti, inoltre, poté apprendere che la lettera di biasimo, pubblicata su *Gente*, era stata fornita dall'Ufficio di Viola e Sgalla, verso i quali, proprio per quel motivo, nutriva manifesti sentimenti di ostilità personale. A quel punto, spiò anche quei suoi colleghi, ai quali imputava un ruolo fondamentale nell'invio della citata lettera di censura.

Giuttari, su domanda del proprio difensore su questa vicenda, ha posto l'accento, nel suo esame dibattimentale (trascr. ud. 7.5.2009, da pag. 212), sulla dinamica della ricezione della lettera di richiamo e sul telefax di contestazione prontamente spedito; sulla confidenza, già in precedenza ricordata, che gli fece Manganelli sulla sua assenza dall'ufficio quando la censura fu decisa; su altri elementi

di contorno, di scarso interesse. Nella sua personale memoria (da pag. 17), inoltre, si è lamentato della indifferenza da parte dei vertici della polizia per l'inchiesta; ha ricordato i suoi meriti, attestati da riconoscimenti ufficiali dell'A.G. e dei superiori, in importanti indagini, compresa quella sulle stragi di mafia del 1993; ha infine ricordato i vari "avvertimenti" (minacce e danneggiamenti), di cui è stato vittima nel corso del tempo. Nel complesso, ad avviso del tribunale, si tratta di una difesa elusiva, che non dà conto della legittimità delle intercettazioni – richieste, ottenute ed eseguite - in danno di Sgalla, Viola, De Stefano e Fiasconaro, ma sposta l'attenzione su temi assolutamente estranei al presente processo, sui quali il tribunale non ha alcun titolo a interloquire in un qualsiasi modo. Non si traggono dunque spunti utili per mutare avviso.

Quanto a Mignini, è ben vero che colui che veniva colpito in via diretta dalle critiche giornalistiche e dai richiami dell'Ufficio Relazioni Esterne era Giuttari; ma le critiche alla conduzione delle indagini non poteva, necessariamente, che essere sgradita anche a chi quelle indagini per legge coordinava, ossia il p.m.; inoltre, l'esame complessivo delle vicende ha messo in luce un dato difficilmente discutibile, ossia che il comune impegno nell'indagine su Narducci (e le altre collegate) aveva creato fra Giuttari e Mignini una tale comunanza di intenti e interessi che rendeva il secondo partecipe delle vicende (s'intende, quelle relative all'attività professionale inquirente) del primo.

Nel suo esame, il dott. Mignini, su domanda del p.m., che gli faceva notare lo strano intreccio di interessi che si era venuto a creare fra la posizione di Giuttari e quella dei giornalisti e poliziotti pp.oo. dei reati in esame, sembra avere dato atto di essersi reso conto che l'ufficiale di p.g. stava oltrepassando le sue prerogative, ma di avere alla fine accettato la prospettiva di Giuttari e di avere comunque ritenuto utili gli accertamenti che si andavano a fare (trascr. ud. 7.5.2009, da pag. 144, ultimo cpv: «[...] *P.M. -Senta, cambiando argomento, però sostanzialmente il tenore della domanda è la stessa e riguarda la posizione di Sgalla Roberto e Viola Mario e di DE Stefano Gennaro e di Fiasconaro Roberto. Anche lì c'è questo intreccio temporale fra gli articoli che riguardano il dottor Giuttari che escono sul settimanale e l'attività di indagine che compie la Procura della Repubblica di Perugia, lei sostanzialmente dispone l'acquisizione anche Ministero, no? MIGNINI - Uhm. P.M. -C'è questo intreccio, le attività si intrecciano, perché da una parte ci sono gli articoli di giornale sul dottor Giuttari e dall'altra c'è l'attività d'indagine. Anche in questo caso lei ha rilevato, ha segnalato al dottor Giuttari profili di inopportunità? IMP. MIGNINI -Guardi, le ribadisco che mi ricordo di aver segnalato, qualche volta di avere manifestato delle perplessità e poi il dottor Giuttari mi ha dato le sue spiegazioni. Io ricordo che ne parlammo qualche volta anche col collega Canessa, durante il collegamento di indagini. Non ricordo se questa segnalazione, questa diciamo manifestazione della mia opinione delle mie riserve l'abbia fatta anche nell'occasione di*

queste.. Io ricordo soltanto che gli atti di indagine che sono stati compiuti nei confronti di Sgalla, del dottor Sgalla e del dottor De Stefano derivavano da una necessità di indagine tutta perugina che era relativa al procedimento numero 8970/2002, nel quale si ipotizzava, se non sbaglio, dall'estate 2004 l'esistenza -e si ipotizza tutt'oggi -all'udienza preliminare di un'associazione per delinquere che coinvolgeva l'ex Questore, che coinvolgeva anche giornalisti, che coinvolgeva un comandante della Compagnia Carabinieri di Perugia ed i familiari, [...]»). La giustificazione addotta dal dott. Mignini è, ad avviso del tribunale, quasi evasiva rispetto al problema posto. In particolare, non si comprende perché, dinanzi a un ufficiale di p.g. che proponeva attività di indagine inutile, nei confronti di soggetti verso i quali erano evidenti i suoi motivi di risentimento anche grave, il p.m. abbia integralmente fatto proprie quelle istanze: non sono esplicitati i concreti elementi che, pur giudicando *ex ante*, potessero fare dell'ipotesi di una correità delle pp.oo. nell'attività di favoreggiamento dell'autore o degli autori dell'omicidio Narducci un *quid pluris* rispetto a meri e vaghissimi sospetti; né sono esplicitate quali convincenti spiegazioni Giuttari fu in grado di addurre (*mi ricordo di aver segnalato, qualche volta di avere manifestato delle perplessità e poi il dottor Giuttari mi ha dato le sue spiegazioni*).

Nella memoria dei difensori di Mignini, inoltre, si sostiene (da pag. 41), quanto alle attività in danno di De Stefano e Fiasconaro, che non si è tenuto nel debito conto l'assorbente argomento che, nella vicenda che ci occupa, Mignini ha sempre ancorato la propria attività

di p.m. al fascicolo n. 8970/02 r.g.n.r. (sui depistaggi) e, in particolare, sull'ipotesi di calunnia, commessa il 18.4.2002 a Perugia, ascritta a Ugo Narducci e Pierluca Narducci, padre e fratello del defunto Narducci, nonché all'avv. Brizioli e altri, i quali, con querela volutamente non veritiera, avrebbero incolpato molti noti giornalisti (a es. De Bortoli, Monastra, Sarzanini, Mauro, ecc.) di diffamazione a mezzo stampa, per avere a suo tempo dato notizia, sui rispettivi giornali, del collegamento di indagine esistente fra la morte di Narducci e gli omicidi del mostro di Firenze. Nella richiesta di autorizzazione all'intercettazione redatta da Mignini il 31.5.2004, si precisava inoltre che si stava anche cercando di far luce su "un'attività organizzata e persistente di contrasto e depistaggio dell'indagine stessa". Inoltre, De Stefano, Sgalla e Viola hanno, quali indagati, preso parte a un lungo incidente probatorio svolto a cavallo fra il 2005 e il 2006 nel proc. pen. n. 8970/02 r.g.n.r. e non hanno mai sollevato le contestazioni che vengono oggi mosse contro gli odierni imputati.

Il tribunale non può fare altro che ribadire che, anche sotto il profilo della calunnia (del 2002) a carico dei parenti di Narducci e altri, sfugge davvero il collegamento probatorio o di altro genere con gli articoli di *Gente* (del 2004): se la difesa intende con ciò porre il principio secondo il quale, una volta ipotizzato a monte un depistaggio, qualsiasi fatto o condotta successivi che, da qualsiasi parte provenienti, esprimano una critica alle indagini, costituisce materia per l'avvio di un procedimento penale o per compiere

comunque attività intrusive come le intercettazioni telefoniche, il collegio deve, per il complesso dei motivi sin qui sviluppati, rifiutare tale impostazione, perché, a tacere d'altro, omette di considerare che l'iscrizione ex art. 335 c.p.p. presuppone una specifica notizia di reato, che, pur nella difficoltà di esatta definizione, è un *quid pluris* rispetto al sospetto; e un'intercettazione richiede il concorrere di gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità del mezzo di ricerca della prova. Sicché non basta porre un'ipotesi di calunnia e depistaggio per giustificare uno sviluppo investigativo indiscriminato verso qualsiasi tema e nei confronti di qualsiasi persona che abbia un qualsiasi collegamento con la vicenda Narducci; è invece necessario mettere in luce quegli elementi concreti che fanno di De Stefano e Fiasconaro non solo gli autori di una campagna stampa ostile (che, di per sé, come è ovvio, trova spiegazione in altri tipici moventi, a partire da quella di una diversa ricostruzione giornalistica dei fatti o anche solo dell'intento scandalistico per motivi di tiratura), ma anche i complici di coloro che, a partire dalla ipotizzata calunnia dei parenti di Narducci, stanno sabotando l'indagine. Tali elementi, giova ribadire, non solo non risiedono *in re ipsa* nel tenore degli articoli, ma neppure possono essere tratti da vaghissimi accenni che in talune conversazioni (a es., quelle fra l'avv. Zanobini e Calamandrei) si fa agli articoli sul settimanale *Gente*, né sul nome di Spezi che compare nelle medesime conversazioni. E, nella richiesta di intercettazione del 31.5.2004, la parte concernente Fiasconaro e De Stefano, inserita al § 23, è, come già notato, assolutamente immotivata e del tutto a ricasco

della nota 17.5.2004 di Giuttari. Che poi durante l'incidente probatorio queste problematiche non siano state sollevate è, secondo il collegio, del tutto naturale, tenuto conto della peculiarità di quella fase procedimentale incidentale.

Ancora, nella memoria dei difensori di Mignini, si leggono (da pag. 45), per quanto attiene al capo 8), argomenti simili; v'è, inoltre, una disamina frammentata sui singoli atti istruttorî compiuti, che però - in assenza di una adeguata risposta alla questione basilare della pertinenza delle attività in danno di Sgalla e Viola rispetto alle indagini sull'omicidio Narducci e sugli intralci delle indagini conseguenti – hanno l'irrimediabile limite di non scalfire la convinzione, maturata sulla scorta delle diverse considerazioni sin qui svolte, che tutti gli atti, al di là della loro più o meno marcata regolarità formale, costituiscano un esercizio di potere per finalità diverse da quelle per le quali la legge lo conferisce, sono cioè stati posti in essere per nuocere alle pp.oo. – per fini ritorsivi più volte rammentati – non già per esigenze di indagine.

In conclusione i due imputati devono essere ritenuti responsabili dei reati loro contestati ai capi 7) e 8).

*

6. Abuso in danno del giornalista Tessandori (capo 5)

6.1 Il fatto

Segnala il p.m. nella sua memoria (pag. 19) che il nome di Vincenzo Tessandori compare nelle indagini in corso a Perugia il 20.3.2006, allorquando venne captata una sua telefonata con Spezi,

in quel momento sotto intercettazione (egli era indagato per calunnia e favoreggiamento, per avere tentato di sviare le indagini in corso, fatti per i quali sarà poi catturato il 7.4.2006, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, annullata il 28.4.2006 dal tribunale del riesame, con provvedimento confermato dalla S.C.; nonché per il concorso nell'omicidio di Narducci).

Giuttari ne diede atto a Mignini nella nota di p.g. del 21.3.2006 (in prod. p.m., faldone 6 foglio 531; anche in prod. Giuttari, doc. 1). Nel brano della telefonata ivi trascritto, Tessandori chiede a Spezi se ci sia modo di "togliersi di torno" Giuttari; Spezi dice che Giuttari non è stimato fra colleghi e magistrati, eppure nessuno fa nulla («*Spezi: perché io sento tutti, da Indolfi* [n.d.r.: Questore di Firenze] *a magistrati, eccetera, noi siamo gentili rispetto a quello che dicono loro!!! Ma nessuno fa nulla!!!*»; inoltre, si lamenta di Giuttari in questi termini: «*Spezi: e questo* [n.d.r.: Giuttari] *che pubblica libri con segreti istruttori, un'indagine aperta, che mi qualifica di personaggio sospetto* [...]».

Il successivo 30.3.2006 Giuttari rilasciò un'intervista a Tessandori, che quest'ultimo, udito come teste all'udienza del 18.3.2009, ha rievocato nella sua deposizione.

Segue una sintesi della testimonianza di Tessandori.

Nel 2006, essendo da molti anni inviato speciale de *La Stampa*, maturò il progetto di stendere alcuni articoli sulla vicenda del mostro di Firenze, tema sempre interessante da punto di vista giornalistico. Approvata l'idea dal proprio direttore, Tessandori

contattò Giuttari, che aveva personalmente conosciuto all'interno della casa di Pietro Pacciani, durante il sopralluogo che seguì la scoperta del cadavere di quest'ultimo, per avere un colloquio e chiedergli notizie in merito allo sviluppo delle indagini.

Il 30.3.2006 (per la data, vedi trascr. ud. 18.3.2009, pag. 25), Tessandori incontrò Giuttari presso la sede del Magnifico. Erano presenti tre poliziotti e il giornalista pensò che Giuttari gradiva avere testimoni del colloquio (*ib.*, pag. 15).

Sia Giuttari sia Tessandori registrarono la conversazione.

Il giorno dopo, Tessandori pose mano al materiale raccolto, per confezionare l'articolo. Alcuni aspetti non gli erano chiari. In particolare, ricorreva molto spesso, quale persona coinvolta nei fatti, il nome del suo collega Mario Spezi, col quale aveva un ottimo rapporto professionale di lunga data, non tradottosi peraltro in vera e propria amicizia stretta, né frequentazione (sulla natura del legame con Spezi,vedi *ib.*, pagg. 33-34). Tessandori, quindi, telefonò a Spezi per vagliare meglio, presso questa contrapposta fonte, il materiale che aveva in mano, ben consapevole, per averlo saputo da Giuttari, che Spezi stesso era ormai inquisito (*ib.*, pag. 16 e 52). Poiché neppure Spezi era stato in grado di soddisfare l'esigenza di approfondimento di Tessandori, questi chiamò la Procura della Repubblica di Perugia e tentò di parlare con il sostituito incaricato del caso, ossia Mignini, ma la segretaria gli disse che il magistrato era impegnato e che sarebbe stato necessario ritelefonare l'indomani (*ib.*, pag. 17, dove Tessandori ricorda che era venerdì e, quindi, deve

intendersi venerdì 31.3.2006). Il giornalista riprovò di sabato, ma non trovò Mignini. Decise, dunque, di procedere con l'articolo anche senza avere escusso, come fonte, Mignini. Quello stesso giorno, verso le ore 12,45, uscendo da una riunione di direzione, fu raggiunto, sull'utenza telefonica mobile del giornale a lui in uso, da una chiamata della Squadra Mobile di Torino, che lo informava di una convocazione presso la Procura della Repubblica di Perugia. Tessandori disse che stava andando fuori Torino per problemi personali e chiuse la telefonata. Fu richiamato da una voce maschile che, con fare arrabbiato, gli intimò di passare in questura a prendere atto della convocazione; Tessandori riabbassò, ma nel pomeriggio andò in questura, dove gli fu data la convocazione, pervenuta via telefax (*ib.*, pagg. 17-18). Va precisato che il decreto di citazione di persona informata sui fatti firmato da Mignini risulta depositato il 1.4.2006 e trasmesso al G.I.De.S. per l'esecuzione con telefax del 1.4.2006 ore 12,28; indi, trasmesso dal G.I.De.S. alla Questura di Torino per la materiale notifica, con raccomandazione che "La richiesta riveste carattere d'urgenza"; infine, notificato a mani di Tessandori in Torino il 1.4.2006 alle ore 18,30 (prod. Giuttari, docc. 18 e 19).

Tessandori mise in stretta relazione la convocazione immediata e urgente a Perugia con la sua attività di giornalista in merito alla vicenda del mostro di Firenze, quantunque l'articolo non fosse ancora stato pubblicato.

Tessandori si rivolse alle proprie conoscenze. Il Procuratore della Repubblica di Torino, Maddalena, gli disse che doveva parlare con quello di Perugia (*ib.*, pag. 19). In conseguenza, Tessandori inviò il 2.4.2006 al Procuratore della Repubblica di Perugia, Miriano, una lettera di posta elettronica, poi acquisita al fascicolo per il dibattimento in forma stampata in copia (e già inserita nella produzione del p.m.), nella quale protestava per il subitaneo invio di un ordine a comparire da parte della Procura della Repubblica di Perugia, che il giornalista metteva in stretta correlazione con l'articolo che avrebbe dovuto scrivere e che – considerato appunto che l'articolo non era ancora stato pubblicato – qualificava "un indebito, rozzo, madornale tentativo d'intimidazione, per di più preventivo, nei confronti di un giornalista impegnato nel suo lavoro".

Il 5.4.2006 fu pubblicato l'articolo di Tessandori "Firenze, l'ombra del mostro e una guerra di spie e di veleni" (anche in prod. Giuttari, doc. 9), che, come suggerisce già il titolo, presenta non pochi profili di critica verso la conduzione delle indagini.

Il giorno dopo il *Corriere dell'Umbria* pubblicò un articolo che dava notizia del fatto che Giuttari avrebbe proseguito le indagini sul "mostro" per ancora un anno; nell'ultimo capoverso, intitolato "Veleni", si affermava che Spezi aveva denunciato Giuttari e Mignini per il furto di una manopola di una radio (*ib.*, pag. 27). Il giorno dopo Spezi fu arrestato. Sulla vicenda Spezi, anche in occasione di decisioni del tribunale del riesame e sulle vicende conseguenti,

Tessandori scrisse altri articoli su La Stampa (*ib.*, pagg. 30-31; pag. 65).

Tessandori, peraltro, non era andato alla Procura della Repubblica di Perugia, per gravi motivi familiari; per le stesse ragioni disertò una seconda convocazione di Mignini; infine, ottemperò alla terza, recandosi sabato 20.5.2006 presso l'ufficio di Mignini (*ib.*, pag. 26; sulla data esatta, pag. 64; inoltre, pagg. 71-72, dove il teste ricorda che la domanda iniziale del magistrato fu se conoscesse Spezi); questi gli disse, all'esito, che non pensava di doverlo più sentire ed effettivamente fu così (*ib.*, pag. 30).

Tessandori è stato poi a lungo controesaminato dai difensori, anche sui suoi rapporti con magistrati e sulla conoscenza di vari aspetti dell'intricata vicenda collegata alle indagini sul mostro di Firenze e sull'omicidio Narducci: aspetti di cui si dirà in seguito, proseguendosi qui l'esame degli ulteriori atti e fatti rilevanti.

Intanto, con nota 2.4.2006 del G.I.De.S., sottoscritta "p. Il Responsabile – Dr. Michele Giuttari" (si è già dato atto della piena riferibilità di tutte le note del G.I.De.S. a Giuttari: *supra*, § 3.1), (in prod. p.m., faldone 6 foglio 626; anche in prod. Giuttari, doc. 2), si chiese a Mignini l'autorizzazione a disporre in via d'urgenza l'intercettazione dell'utenza telefonica di Tessandori. In essa, dopo avere dato atto dei legami professionali emersi fra Tessandori e Spezi, nonché dell'intervista rilasciata da Giuttari a Tessandori il 30.3.2006 e dell'avviso a presentarsi fatto avere a Tessandori per il 7.4.2006, si cita una telefonata intercettata il 31.3.2006 fra Tessandori e Spezi (di

cui è allegata anche l'integrale trascrizione), nel corso della quale il primo fa all'altro un breve sunto del contenuto dell'articolo che intende scrivere e che gli sarà pubblicato dal giornale: si rinvia alla diretta lettura del brano trascritto nella nota di p.g., essendo qui sufficiente notare che la tesi di fondo rappresentata da Tessandori è che le vicende del mostro di Firenze e di Narducci hanno ormai assunto, nel loro complesso, una dimensione fuori del comune, con alcuni colpevoli certi, già defunti; "un esercito di sospettati, inquisiti, accusati"; migliaia di carte processuali, eccetera; e che, in questa cornice, si staglia la figura di Giuttari, "poliziotto con la vena dello scrittore", instancabile ricercatore di colpevoli in mezzo a "intuizioni, teoremi, complesse indagini e certezze fin troppo incerte, magari anche qualche delirio".

Indi, la nota di p.g. chiosa: «[...] *Sin dall'inizio, si capisce che tale articolo altro non è che un ennesimo attacco alla S.V.* [n.d.r.: a Mignini], *agli inquirenti ed a tutta l'indagine, volta a favorire gli attuali indagati.* [...]».

Si cita poi una telefonata fra Tessandori e Spezi di quello stesso 2.4.2006, nel corso della quale Tessandori chiede a Spezi il numero di telefono del Procuratore della Repubblica di Firenze Nannucci; Spezi gli dice che può chiamare in ufficio; Tessandori dice che quello dell'ufficio lo ha già. È qui appena il caso di accennare brevemente che il 21.9.2005 Giuttari aveva redatto una nota di p.g., diretta a Mignini, nella quale, in sostanza, accusava l'allora Procuratore della Repubblica di Firenze, dott. Nannucci, di avere

recato intralcio alle sue indagini, originandone un procedimento penale che Mignini, fatta l'iscrizione ex art. 335 c.p.p., aveva trasmesso per competenza territoriale ex art. 11 c.p.p. all'A.G. di Genova. Tali fatti saranno ampiamente analizzati nei prossimi paragrafi, ove si tratterà della c.d. "vicenda genovese".

Conclude la nota: «[...] *In considerazione di quanto sopra, appare evidente che anche il TESSANDORI si adoperi, sfruttando l'attività giornalistica per altre finalità diverse da quelle di una corretta ed equilibrata informazione pubblica, tanto da avere ignorato completamente i punti ormai certi anche a livello giurisprudenziale che questo responsabile gli ha illustrato, così come risulta dall'allegata registrazione* [n.d.r.: dell'intervista del 30.3.2006]». Si chiede quindi l'intercettazione urgente del telefono di Tessandori (335/7705877), perché, essendo verosimile che i contatti con Spezi proseguiranno nei giorni successivi, «[...] *dall'ascolto di tali conversazioni potrebbero essere acquisiti elementi utili alle indagini in corso allo stato non altrimenti acquisibili* [...]».

Mignini, con decreto di urgenza 3.4.2006 ex art. 267 co. 2^ c.p.p. (in prod. p.m., faldone 5, foglio 107), dispose procedersi all'intercettazione dell'utenza telefonica di Tessandori. Il nucleo della motivazione, per quanto riguarda Tessandori, è costituita dai suoi rapporti con Spezi, dal suo interesse per la vicenda del mostro di Firenze, dal suo atteggiamento critico verso le indagini e dal suo progetto di contattare il dott. Nannucci: Tessandori, secondo quanto si legge, «[...] *manifesta un interessamento alla vicenda dei duplici*

omicidi di coppie, già attribuiti al cosiddetto "Mostro di Firenze", che va al di là dell'aspetto giornalistico, sia perché teso a sostenere comunque le posizioni di un soggetto che egli sa indagato ed attaccare immotivatamente le indagini, sia perché il Tessandori cerca, come si dirà, un contatto personale con il Procuratore di Firenze dr. Ubaldo Nannucci, anch'esso legato allo Spezi e finito indagato a Genova per una serie di ipotesi di reato che si sarebbero concretizzate in una tenace ed instancabile azione di contrasto alle indagini, sia quelle fiorentine che quelle perugine [...].».

Con nota 4.4.2006 del G.I.De.S. (anche in prod. Giuttari, doc. 3), si informò il p.m. che il 3.4.2006 alle ore 12,03 era stata intercettata sull'utenza di Tessandori una telefonata con un uomo non identificato che chiamava da un'utenza francese. Nel brano della conversazione trascritto come di interesse, Tessandori afferma che:

1) il Procuratore della Repubblica di Genova (Lalla) gli aveva detto che Mignini (indicato con scherno come "quel cretino di Perugia") aveva denunciato due volte il Procuratore della Repubblica di Firenze (Nannucci) «[...] *perché mostrava scarso entusiasmo sulla (inc.) dell'indagine* [...]»;

2) lo stesso Procuratore della Repubblica di Genova gli aveva detto che i procedimenti contro il Procuratore della Repubblica di Firenze erano stati archiviati;

3) Tessandori stesso aveva poi raccontato tali notizie a Maddalena, Procuratore della Repubblica di Torino, il quale gli aveva

detto: "Ma Tessandori cosa vuoi fare anche noi abbiamo i matti ma solo che da noi sono pericolosi!".

La nota di p.g. si sofferma a rimarcare la gravità delle affermazioni di Tessandori, soprattutto perché i fatti concernenti Nannucci non erano stati resi noti da organi di informazione ed erano coperti da segreto (non si tiene conto, peraltro, del fatto che nella conversazione si dà atto essere intervenuta l'archiviazione).

Si cita poi una seconda telefonata avvenuta il 3.4.2006 alle ore 18,22, nella quale Tessandori parla con Spezi: i due menzionano, con toni di elogio, sia Maddalena, sia il Prócuratore della Repubblica di Perugia (Miriano).

Con nota 5.4.2006 del G.I.De.S. (anche in prod. Giuttari, doc. 4), si informò il p.m. che il 4.4.2006 alle ore 15,58 era stata intercettata una telefonata fra Tessandori e tale Sandro Picchi (collega e amico di Tessandori, come da questi affermato: trascr. ud. 18.3.2009, pag. 47), nel corso della quale, in sostanza, Tessandori aveva riferito le medesime cose che aveva detto il giorno prima all'uomo non identificato che chiamava da un'utenza francese.

Lo stesso 5.4.2006 fu pubblicato su *La Stampa* l'articolo dal titolo "Firenze, l'ombra del mostro e una guerra di spie e veleni" (anche in prod. Giuttari, all. 9 a doc. 7). L'articolo, abbastanza lungo, inizia e finisce con la domanda: "finirà mai?", con ciò lasciando intendere come il giudizio di fondo sulle indagini perugine in corso è che esse, almeno nella loro estensione, non siano giustificate. Si rinvia alla lettura dell'articolo, segnalandone di seguito gli spunti qui

di maggior interesse. Si parte col ricordo, in dettaglio, di come Spezi avesse denunciato che Giuttari e Mignini erano i mandanti di un furto di un'autoradio che aveva subito nel mese di febbraio sulla propria auto, dove in tale occasione era stata rinvenuta una cimice. Si citano poi alcuni stralci di dichiarazioni che Giuttari aveva fatto nell'intervista del 30.3.2006. Si ripercorrono varie fasi delle indagini sul mostro di Firenze e sull'omicidio Narducci. Si ricorda anche l'attività di scrittore di Giuttari, con il libro "Assassini a Firenze" del 2001, uscito con la dicitura "thriller scritto dal poliziotto che dà la caccia al mostro"; e "Scarabeo" del 2004. Indi, seguono i passi forse più acutamente critici verso i metodi di indagine, che nel complesso tendono a dare il messaggio che le indagini sono frutto più di teoremi che di elementi concreti e che nel corso del tempo sono restate coinvolte persone estranee; critiche compendiate nelle parole attribuite a Gaetano Zucconi, a suo tempo coinvolto, ("In Italia non esiste la pena di morte, ma la morte civile sì e io mi sento condannato a una morte civile"); o all'avv. Filastò, difensore di Mario Vanni, uno dei complici di Pacciani ("Allucinante il metodo con cui sono state condotte le indagini in questa storia").

Con nota 6.4.2006 del G.I.De.S. (anche in prod. Giuttari, doc. 5), si informò il p.m. che anche il 5.4.2006 Tessandori aveva fatto telefonate nel corso delle quali aveva nuovamente fatto cenno a Lalla e Nannucci. Inoltre, in una telefonata, Spezi gli aveva detto di avere raccolto vari complimenti per l'articolo (evidentemente quello pubblicato il 5.4.2006) e Tessandori aveva a sua volta detto di avere

ricevuto complimenti anche da Marcello Mancini de *La Nazione* e di avere parlato con Nannucci.

Il 7.4.2006 Mario Spezi fu catturato.

L'8.4.2006 Tessandori pubblicò un nuovo articolo su *La Stampa*, dal titolo "Mostro di Firenze, un nuovo giallo" (anche in prod. Giuttari, all. 10 del doc. 7), nel quale si dava notizia e si commentava, in senso negativo, quantunque con toni contenuti, l'arresto di Spezi, spaziando peraltro nuovamente su tutta la vicenda e soffermandosi anche sulle denunce pervenute a Genova contro Nannucci e alla loro archiviazione attestata dal Procuratore della Repubblica Lalla.

Seguono numerose note di p.g., richieste di proroga delle intercettazioni e proroghe, sino a quando l'intercettazione cessò il 12.6.2006 (prod. Giuttari, doc. 16).

Tutti tali atti (anche in prod. Giuttari, doc. 7 e segg.) tendono a mettere in evidenza che:

1) Tessandori si occupava intensamente della vicenda di Spezi;

2) Tessandori aveva frequenti conversazioni nelle quali ricorrevano accenni a suoi contatti con Lalla (Procuratore della Repubblica di Genova) e Maddalena (Procuratore della Repubblica di Torino);

3) Tessandori ebbe anche un contatto diretto con Lalla: telefonata del 14.4.2006 ore 11,18 citata nella lunga nota riepilogativa G.I.De.S. 18.4.2006 (prod. p.m. faldone 6, foglio 551; anche in prod.

Giuttari, doc. 7): Tessandori si trovava a Genova e i due decisero di conoscersi, incontrandosi di lì a poco nell'ufficio del magistrato;

4) Tessandori esprimeva spesso l'opinione che Giuttari e Mignini erano incapaci (anche con epiteti offensivi: "Non sanno con chi hanno avuto a che fare questi due coglioni": tel. 5.4.2006 con Sandro Picchi, citata in nota G.I.De.S. 18.4.2006 di cui sopra);

5) Tessandori si compiaceva spesso di dare filo da torcere a Giuttari e Mignini. A mero titolo di esempio, nella telefonata a Picchi appena citata, Tessandori, nella giornata in cui era uscito il suo articolo del 5.4.2006, dice di avere contattato Nannucci, di avergli mandato "ogni cosa", «così faccio scatenare un casino».

Merita segnalare, poi, che Mignini, dopo la nota G.I.De.S. 18.4.2006 (in prod. p.m., faldone 6, foglio 551), che continuava l'elencazione delle telefonate intercettate a Tessandori, emise provvedimento di separazione 21.4.2006 (in prod. p.m., faldone 13, foglio 64), con il quale formò nuovo procedimento a carico dei magistrati Maddalena e Lalla, lo iscrisse a mod. 45, e lo trasmise per competenza al Procuratore della Repubblica di Milano. In esso, con lunga motivazione, Mignini sostiene che il tenore complessivo delle conversazioni intercettate a Tessandori rivela, per quanto concerne Lalla, o una diffamazione a suo danno (se le dichiarazioni di Tessandori fossero, in sostanza, mere millanterie), ovvero abusi di ufficio e rivelazioni di segreti di ufficio commessi dal Procuratore della Repubblica (se le dichiarazioni di Tessandori corrispondessero al vero); analogamente, per quanto concerne Maddalena, o una

diffamazione in danno del magistrato o abusi di ufficio da lui commessi. Il procedimento, per quanto consti, è stato avviato all'archiviazione dal p.m. di Milano in relazione alla posizione Maddalena (con atto 22.5.2006 in prod. p.m., faldone 1, foglio 635) e trasmesso, per competenza territoriale (ex art. 11 c.p.p.), al p.m. di Torino per la posizione Lalla.

Non risultano altri atti o elementi utili per la ricostruzione della vicenda.

6.2 Il reato

Lo svolgersi dei fatti rende manifesto che all'intercettazione di Tessandori si arrivò in assenza di qualsiasi profilo di reale utilità per le indagini sull'omicidio Narducci e sui collegati intralci alle indagini e per finalità diverse, di tipo, originariamente, intimidatorio, in seguito ritorsivo.

Il momento iniziale è davvero il più importante per apprezzare le responsabilità contestate: del resto, è proprio in quel momento che, per la prima volta, si decide di sottoporre a intercettazione il telefono di Tessandori, sino a non molto tempo prima estraneo alla vicenda, ciò che costituisce, nel capo 5), la condotta di maggior rilevanza, anche ai fini del danno che si assume arrecato, per la configurazione dell'abuso di ufficio.

Quando Giuttari rilascia l'intervista a Tessandori il 30.3.2006 già sa, dall'ascolto delle telefonate di Spezi e, in particolare, di quella del 21.3.2006, trascritta nella nota di p.g. del 21.3.2006, che Tessandori ha contatti con Spezi, gli è solidale ed è critico verso

l'indagine e verso Giuttari. Preme al tribunale rimarcare che la posizione di Tessandori si palesa a chiunque come del tutto normale: è un giornalista, ha un rapporto professionale di lunga durata con Spezi, ha un interesse professionale attuale per la vicenda e, quel che più importa in questa sede, manifesta verso Giuttari e le indagini critiche che, a prescindere dalla loro fondatezza, sono del tutto legittime; persino lo stesso Spezi si lamenta a quell'epoca di Giuttari perché nel mentre "pubblica libri con segreti istruttori" lo "qualifica di personaggio sospetto".

Il giorno dopo l'intervista, Mignini convoca Tessandori per il 7.4.2006. Le modalità sono senza dubbio sgradevoli, tese a dare un saggio del proprio potere e a far comprendere al giornalista con chi ha a che fare: la convocazione è fissata a pochissimi giorni, nonostante la distanza fra Torino e Perugia e la conoscenza che il convocato svolge una professione e non è dunque padrone assoluto del proprio tempo; il G.I.De.S., nel delegare l'esecuzione ai colleghi di Torino, raccomanda espressamente l'urgenza; Tessandori riceve una perentoria telefonata da parte della Questura di Torino.

Eppure, non vi sono ragioni investigative tali da giustificare un simile modo di procedere, soprattutto sotto il profilo dell'urgenza.

Nella nota del 2.4.2006, poi, si chiede l'intercettazione urgente del telefono di Tessandori, sulla base delle sue conversazioni con Spezi. Anche in questo caso, le ragioni che rendono l'intercettazione indispensabile non emergono in alcun modo. Esse sono racchiuse nel fatto che Tessandori ha rivelato, parlando con

Spezi, che il tenore dell'articolo che sta per scrivere sarà critico verso Giuttari e verso le indagini; e che, inoltre, Tessandori ha chiesto a Spezi il numero di telefono del Procuratore della Repubblica di Firenze. Orbene, quanto al primo profilo, ci si trova di nuovo (come già visto per i reati di cui ai capi 7 e 8) in presenza dell'assioma, davvero inaccettabile, che la critica verso le indagini e verso chi le svolge riveli un'attività di favoreggiamento verso gli indagati. Si legge: *si capisce che tale articolo altro non è che un ennesimo attacco alla S.V.* [n.d.r.: a Mignini], *agli inquirenti ed a tutta l'indagine, volta a favorire gli attuali indagati.*, ma quest'ultimo fine di favorire gli indagati è una mera illazione, che, con un'operazione scorretta sul piano giudiziario (dove sono richiesti specifici e, soprattutto, autonomi elementi istruttorî), viene automaticamente ricavata dalla natura critica dell'articolo. A ben vedere, Tessandori diviene *tout court* complice o comunque collegato all'omicida di Narducci e ai suoi favoreggiatori solo perché è solidale con un suo vecchio collega e giudica male le investigazioni, frutto, secondo lui, di teoremi più che di prove: elementi specifici non ve ne sono. Quanto al secondo profilo, si è già accennato alle accuse di Giuttari contro il Procuratore della Repubblica di Firenze, dott. Nannucci, di avere recato intralcio alle sue indagini e del procedimento conseguente presso l'A.G. di Genova (che sarà analizzato in via autonoma nei successivi paragrafi). Qui è sufficiente notare che Nannucci era all'epoca un personaggio che in qualche modo entrava nella vicenda in atto: ma, anche in questo caso, sfugge davvero il perché la richiesta

di Tessandori a Spezi del numero di telefono di Nannucci costituisca un così serio elemento da legittimare un'intercettazione urgente nei confronti di Tessandori (essendo, fra l'altro, Spezi già sotto intercettazione).

Mignini, a sua volta, non si limita a dare corso, per così dire acriticamente, alla richiesta dell'ufficiale di p.g. (del resto, aveva già assunto una posizione ben precisa con l'emissione dell'invito a comparire a brevissimo, di cui s'è scritto).

Nel suo decreto di urgenza del 3.4.2006, pur giungendo alle medesime conclusioni degli inquirenti del G.I.De.S., fa un'analisi autonoma, ancorché analoga, degli elementi raccolti. Secondo Mignini, l'interesse di Tessandori per le vicende del "mostro" e dell'omicidio Narducci *va al di là dell'aspetto giornalistico, sia perché teso a sostenere comunque le posizioni di un soggetto che egli sa indagato ed attaccare immotivatamente le indagini, sia perché il Tessandori cerca, come si dirà, un contatto personale con il Procuratore di Firenze dr. Ubaldo Nannucci*. Per contro, la semplice lettura delle conversazioni intercettate di cui s'è fatto cenno rende sommamente evidente a chiunque, quale primo decisivo punto di partenza di qualsiasi ragionamento, che Tessandori critica le indagini non già immotivatamente, ma perché ai suoi occhi di giornalista si tratta di indagini dispersive, che hanno coinvolto una moltitudine di persone senza raggiungere mai, se non in pochi casi, certezze specifiche, che giustificassero quel dispiego di mezzi e, soprattutto, il coinvolgimento di persone alla prova dei fatti estranee, «*piombati*

nell'occhio del ciclone, sospettati, inquisiti, accusati, vittime di prevedibili "danni collaterali" provocati dall'inchiesta.» (come Tessandori scrive nel suo articolo del 5.4.2006 intitolato "Firenze, l'ombra del mostro e una guerra di spie e veleni"; articolo che contiene, in bella forma, tutte quelle idee che Tessandori aveva già anticipato in maniera abbozzata al collega Spezi nella telefonata intercettata il 31.3.2006). Tessandori, dunque, manifesta un atteggiamento critico verso le indagini per una sua ben precisa impostazione di fondo, che nulla ha a che vedere con piani tesi a intralciare le indagini svolte sotto il coordinamento di Mignini. Quand'anche le ragioni di Tessandori, la sua sfiducia verso un'indagine reputata troppo ramificata e smisurata per approdare a risultati giudiziari concreti, fossero radicalmente sbagliate e ingenerose, persino diffamatorie, in nessun modo sarebbero immotivate. Ne segue che il suo rapporto con Spezi è, all'evidenza, quello di un giornalista che ritiene fantasiosa l'ipotesi che un suo vecchio collega possa essere associato alla commissione di efferati omicidi. Nei colloqui fra Tessandori e Spezi traspare a ogni passo tutta la solidarietà del primo verso il secondo, ma traspare anche, con la medesima evidenza, che essa non è motivata dalla volontà di aiutare un amico colpevole a eludere il corso della giustizia, ma dal chiaro presupposto che le accuse verso quest'ultimo sono ritenute risibili, e ciò a partire da quella prima telefonata del 20.3.2006 che ha portato all'attenzione degli inquirenti Tessandori. Si leggano alcuni passi non trascritti nella nota di p.g. del 21.3.2006, ma

contenuti nella trascrizione integrale che è allegata a quella stessa nota; a es.: Tessandori sottolinea maliziosamente come Giuttari pubblichi un proprio libro nel mentre ha in corso indagini; Tessandori rincuora il collega scherzando: «[...] *SPEZI: Poi io sono indagato per omicidio è!! TESSANDORI: Si, si l'ho letto, vabbè insomma, ma possono dire anche che hai fatto un colpo di stato e che hai ammazzato Cesare, che vuol dire dai! SPEZI: (Ride) Behh, insomma! TESSANDORI: Le cose serie sono altra roba!! SPEZI: Ehh, lo so (inc) TESSANDORI: (inc) queste son rognose! SPEZI: Mia moglie è sotto cura perché, terza perquisizione .. insomma .. TESSANDORI: Ehhh, me lo immagino, la moglie di uno squartatore non è mica una roba da ridere ehh .. insomma dai!!!* [...]». Ad avviso del collegio, nessuno potrebbe seriamente sostenere che si tratti di un colloquio fra cospiratori, dove emergono manovre illecite tese a fuorviare il corso della giustizia. Certo, Tessandori ha un suo interesse professionale, ha una sua ben precisa idea sull'indagine e ha anche una sua convinzione sull'innocenza del collega Spezi: aspetti questi del tutto fisiologici, se si tiene conto dell'interesse pubblico diffuso intorno ai fatti del mostro di Firenze e del rapporto di colleganza pluriennale con Spezi. Sicché, anche l'interesse di Tessandori per Nannucci è, con la medesima evidenza, strettamente professionale: la asserita ramificazione e superfetazione dell'indagine è uno dei punti che più sconcertano Tessandori (come si desume anche dal suo citato articolo del 5.4.2006), quindi non appare strano che egli voglia contattare una persona che, nella sua veste addirittura

di Procuratore della Repubblica, è stato anch'egli coinvolto nella vicenda in veste di indagato.

In definitiva, sin dai primissimi atti che Giuttari e Mignini pongono in essere in relazione a Tessandori, è subito chiaro che questi non ha altro ruolo nella vicenda, se non quello di giornalista: senza dubbio portatore di una sua forte impostazione del tutto avversa agli inquirenti, ma non per questo indice di un'attività criminale come quella invece ipotizzata.

Ma ancor più nettamente emerge che l'assoluta indispensabilità dell'intercettazione di Tessandori ai fini delle indagini è radicalmente assente: Tessandori – che, alla fin fine, non è neppure indagato – non può davvero avere conversazioni di reale interesse per scoprire l'omicida di Narducci ovvero i suoi eventuali favoreggiatori: nulla è emerso nelle telefonate con Spezi che alluda a piani cospiratorî e quanto ai contatti con Nannucci si esula ancor di più dal tema dell'indagine, a tacere del fatto che il reperimento di elementi di prova che coinvolgessero o riguardassero comunque Nannucci era palesemente fuori dalla competenza dell'A.G. di Perugia, essendone già stata investita, doverosamente ex art. 11 c.p.p., quella di Genova. Che, infine, Spezi e Tessandori tentassero anche di avere conversazioni al riparo da possibili intercettazioni (che potevano paventare in ragione dell'indagine a carico di Spezi, a lui nota per aver subito alcune perquisizioni) è, nel contesto sin qui ricostruito, un elemento del tutto neutro: non ci si deve dimenticare che, comprensibilmente, a nessuno fa piacere di essere ascoltato da

terzi nelle proprie conversazioni private, a maggior ragione quando ci si ritenga estranei alla commissione di qualsiasi fatto illecito.

Merita soffermarsi per l'ennesima volta su di un punto che il collegio reputa di grande importanza nel presente processo.

L'equazione fra critiche mosse all'indagine e collegamento con l'omicidio Narducci e suoi ipotizzati favoreggiatori è inaccettabile sul piano logico e su quello giudiziario. Sul piano logico, perché estrae automaticamente dall'atteggiamento critico, positivamente provato, il coinvolgimento nell'omicidio (e nei fatti a esso collegati) ancora da provare, quasi che fosse *in re ipsa*: ciò che, ovviamente, non è, perché, da un lato, la critica, di per sé, può originarsi da una pluralità di posizioni legittime (critica giornalistica inclusa); dall'altro, non è neppure così sicuro che l'eventuale depistaggio, inteso come reale sviamento delle indagini e sabotaggio dell'attività degli inquirenti, trovi la sua espressione privilegiata nella manifestazione (anche in pubblici articoli di stampa) di critiche e non piuttosto in condotte più concrete, efficaci e sotterranee. Sul piano giudiziario, perché la lettura di un atteggiamento critico verso gli inquirenti come sintomo di un depistaggio, per potersi sollevare dal piano di mero sospetto soggettivo e raggiungere il rango di ipotesi sostenibile a un qualche legittimo fine all'interno di un procedimento penale (almeno un *quid pluris* rispetto al semplice sospetto, richiesto per la iscrizione ex art. 335 c.p.p., e via via i ben più sostanziosi quadri istruttorî richiesti per le intercettazioni e altri mezzi) deve necessariamente trovare conforto in elementi ulteriori, autonomi e

concreti. Nei casi sin qui esaminati essi non sono mai stati messi in luce. E la qualità degli imputati, un esperto investigatore e un altrettanto esperto pubblico ministero, esclude che essi possano non essersene avveduti.

Certo, la figura di Tessandori, in alcuni suoi atteggiamenti rimarcati anche durante la deposizione dibattimentale (si segua anche il lungo controesame dei difensori), come a esempio l'ostentata rivendicazione della conoscenza di svariati alti magistrati del pubblico ministero in varie parti d'Italia, ancorché originata da motivi professionali, può ben suscitare un giudizio non certo positivo. Così come il tribunale non interloquisce sul merito delle critiche che egli muoveva agli inquirenti: aspetti che esulano dalla cognizione qui riservata al giudice.

Ma resta francamente incontrovertibile che nulla indicava un qualche reale collegamento (non solo giornalistico, ma anche) investigativo fra Tessandori e la vicenda oggetto dei procedimenti penali perugini, né, soprattutto, una qualche utilità nell'intercettare il suo telefono (fra l'altro, anche solo in relazione all'urgenza, le sue conversazioni con Spezi erano già di frequente captate tramite l'utenza di quest'ultimo).

I successivi atti di Giuttari e di Mignini, posti in essere per proseguire l'intercettazione, poco aggiungono alla fattispecie: essi si muovono sulla stessa linea iniziale e, al più, dimostrano la pervicacia che v'è stata nel voler spiare, mediante l'intercettazione telefonica, l'attività pur lecita di Tessandori per circa due mesi.

Invero, l'attenzione si sposta in tali atti sui rapporti fra Tessandori e i magistrati Lalla e Maddalena, nonché sulle attività di Tessandori ostili a Giuttari e Mignini. A lungo i difensori hanno controesaminato il teste Tessandori su tali aspetti. Tessandori ha dichiarato che per lui la vicenda aveva un preminente interesse professionale e che non ha fatto nulla in favore di Spezi, con ciò intendendo nulla che costituisse un atto di illegale intromissione delle indagini (a es., trascr. ud. 18.3.2009, pag. 50).

I difensori, nel controesame, hanno contestato a Tessandori vari brani di conversazioni intercettate. Può essere esemplare, la frase detta il 22.4.2006 a Marcello Mancini (de *La Nazione*) in una delle tante telefonate intercettate (trascritta, per estratto, a pag. 23 della nota G.I.De.S. 28.4.2006, con la quale si chiedeva a Mignini una proroga dell'intercettazione in corso: anche in prod. Giuttari, doc. 9), il cui tenore è che Tessandori si dice artefice di un "piano d'attacco devastante studiato con le altissime gerarchie giudiziarie piemontesi". Tessandori ha risposto di essersi riferito più che altro alla lettera che a suo tempo aveva scritto (pare doversi intendere quella a Miriano), ma, soprattutto, ha fatto chiaramente intendere che la sua preoccupazione all'epoca era quella di difendersi dalle intromissioni di Giuttari e Mignini, che egli aveva percepito immediatamente – e segnalato a Miriano - al momento della notifica dell'avviso a comparire e che in tale ottica vanno interpretate le sue conversazioni di allora: «[...] *AVV. RONCO – Certo, certo. E può aver detto in data 22 aprile la seguente frase a Marcello Mancini:*

"Ho un piano studiato con le altissime gerarchie giudiziarie torinesi, piemontesi" e Mancini risponde: "molto bene" e Tessandori: "Cho un piano d'attacco che sarà devastante"? TESTE TESSANDORI – Mmh. AVV. RONCO – Cosa vuol dire questa frase? TESTE TESSANDORI – Semplicemente era la lettera che avevo scritto [...] *Cioè io ho visto in questa manovra, quella che lei chiama il mio piano, io ho visto invece il piano da un'altra parte, l'ho visto alla rovescia, l'ho visto in negativo – o se vuole in positivo – e l'ho riassunto in quella lettera lì. Questo è il discorso in estrema sintesi.* [...] (trascr. ud. 18.3.2009, da pag. 57). La risposta data dal teste, all'impronta, in sede di controesame, è, ad avviso del collegio, assolutamente convincente e se ne ha la piena prova leggendo la frase nel suo contesto, in particolare, raccordandola con le frasi precedenti (che non sono state ricordate in aula al teste). Tessandori, in quel momento, stava parlando al collega Mancini della sua prossima audizione a Perugia fissata dinanzi a Mignini per il 20.5.2006; si legge: «[...] *Il 20 a mezzogiorno sarò lì a Perugia e ... e sarà anche una roba abbastanza cruenta credo eh ... perché io non vado lì con il cappello in mano a dire ditemi cosa vi devo dire ... capito? No no no io parto ... io parto da un altro punto di vista ... parto da cittadino che ha dei diritti ... i diritti sono questi: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siccome non ho un cazzo da dirgli e la verità è questa ... io non ho nulla da dire a questa gente... perché più di quello che ho scritto un lo so! Dopodiché ti dirò ... ma te lo dico poi a voce ... eh ... ho un piano studiato con le altissime gerarchie eh giudiziarie torinesi, piemontesi anzi !!!* [...]».

Sicché, al di là della prosopopea del Tessandori, questi, in una telefonata captata a sua insaputa e quindi con la massima genuinità, parlando della sua prossima audizione da parte di Mignini, manifesta tutto il suo timore di essere sottoposto a una qualche pressione e la sua ferma intenzione di non farsi intimidire (*io non vado lì con il cappello in mano a dire ditemi cosa vi devo dire ... parto da cittadino che ha dei diritti*); e, soprattutto, certifica che *non ho nulla da dire a questa gente... perché più di quello che ho scritto un lo so.* Ritiene il tribunale che una conversazione del genere era di per sé sola sufficiente a escludere non semplicemente qualsiasi coinvolgimento di Tessandori, ma anche la manifesta inutilità di continuare a intercettarlo: egli non sapeva nulla al di là di quello che scriveva sul giornale. Si noti che l'evolversi dei fatti conferma, seppure *ex post*, che nessun piano d'attacco devastante era stato organizzato dalla magistratura piemontese in una con Tessandori; ma quella frase, anche letta *ex ante*, esprimeva una ostilità dovuta al trattamento subito da Tessandori– persona, fra l'altro, che ha dato l'impressione, in udienza, di essere senz'altro suscettibile e di avere un'alta considerazione di sé – e non già una cospirazione tesa a ostacolare le indagini sull'omicidio Narducci, che si saldava ai favoreggiatori già spesso ipotizzati.

Va osservato, più in generale, che tutti questi temi, successivi alla pubblicazione dell'articolo del 5.4.2006, non hanno un rilievo decisivo: è stato nel momento iniziale, in diretta corrispondenza con la gestazione dell'articolo, che v'è stato il tentativo di intimidire il

giornalista con l'avviso a comparire e, subito dopo, si è consumata la prima intercettazione illegale (sotto il profilo della finalità deviata di spionaggio, anziché di investigazione per i procedimenti Narducci), che ha poi dato il via alle successive proroghe.

Il tenore complessivo delle telefonate registrate in questo periodo danno sì il quadro di un intensificarsi dell'interesse di Tessandori, di un suo farsi presente presso magistrati del pubblico ministero vari e di una sua ostilità verso Giuttari e Mignini; ma, al contempo, rendono evidente che la motivazione di fondo di Tessandori è che egli intende difendersi da coloro che già godevano della sua disistima, hanno poi arrestato Spezi, persona secondo lui estranea ai fatti, e ora lo hanno addirittura intimidito in prima persona.

Così pure, emerge spesso la conferma che la posizione critica di Tessandori verso l'indagine perugina, lungi dall'essere manifestazione di un collegamento con coloro che, in ipotesi, stanno intralciando le investigazioni, nasce da convinzioni personali, magari sbagliate, ma maturate nel corso dell'attività giornalistica. A es., nella telefonata 19.4.2006 ore 16.15 a Marcelli (a pag. 14 della citata nota G.I.De.S. 28.4.2006), Tesandori, parlando dell'inchiesta, afferma: «[...] *loro son partiti con l'idea ... poggiano il loro pilastro inquisitorio sul fatto che questo Narducci sia stato ammazzato e questo non c'è scritto da nessuna parte nemmeno sull'autopsia per quanto ne so io capisci?* [...]».

E anche l'appoggio morale a Spezi trova sempre un appiglio in ragionamenti, forse sbagliati, ma ancorati alla realtà conosciuta dal giornalista e non alla volontà di salvare una persona amica che si sa colpevole. A es., nella telefonata del 22.4.2006 ore 16,18 a Farina (citata a pag. 18 della citata nota G.I.De.S. 28.4.2006), Tessandori, in merito all'arresto di Spezi, afferma: «[...] *Sì ma il depistaggio ci sarebbe stato se avesse fatto trovare delle cose ma siccome la polizia va lì e non trova nulla come fai a depistarla?* [...]».

Eppure, ancora il 9.5.2006, il G.I.De.S. redige una nota (anche in prod. Giuttari, doc. 12), nella quale chiede a Mignini l'intercettazione d'urgenza del Tessandori, cessata di fatto il 2.5.2006 perché il giornalista si era recato in Giappone: e si ripete che Tessandori sta scrivendo articoli su *La Stampa* in merito alle indagini sull'omicidio Narducci e sul mostro di Firenze, manifestando "mancanza di obiettività", "volontà di criticare fortemente gli inquirenti", solidarietà verso Spezi, contatti col Procuratore della Repubblica di Genova, Lalla.

Si perviene allora alla medesima conclusione maturata nella vicenda descritta ai capi 7) e 8): ossia che ci si trova in presenza, non già di un'intercettazione posta in essere per raccogliere prove in merito all'omicidio di Narducci o dei suoi favoreggiatori, bensì per porre sotto controllo un giornalista sgradito e fare in suo danno una vera e propria raccolta di informazioni, sganciata da finalità investigative specifiche. Non appena gli inquirenti sanno con certezza, dalla telefonata Spezi/Tessandori del 31.3.2006 (trascritta

nella nota di p.g. del 2.4.2006), che il contenuto dell'articolo di Tessandori sarà ostile, nasce l'esigenza – oltre che di dargli un avvertimento preventivo: episodio dell'avviso a comparire - di porlo sotto intercettazione.

La raccolta di informazioni, quindi, non è più tesa a uno scopo specifico e lecito, costituisce invece metodo di controllo di Tessandori e, quando capiti, anche occasione per nuocere ad altri personaggi che sono venuti ad assumere un ruolo ritenuto ostile, come i magistrati Maddalena e Lalla. Ci si riferisce qui al già citato (*supra*, precedente §) provvedimento di Mignini 21.4.2006 di stralcio, iscrizione a mod. 45 e trasmissione al p.m. di Milano di fascicolo a carico di Maddalena e Lalla. Orbene, Maddalena, nelle parole di Tessandori, che ha dichiarato di conoscerlo per motivi professionali da molto tempo, aveva confortato il giornalista e gli aveva dato qualche consiglio del tutto legittimo e neutro su come contenersi in merito al noto avviso di convocazione; ma è anche il magistrato che, in conversazioni private, ha espresso giudizi di valore negativi sugli inquirenti di Perugia. Lalla, a sua volta, ha intrattenuto con un giornalista non prima conosciuto relazioni professionali in merito a procedimenti di interesse pubblico già definiti; ma è anche il magistrato che ha avviato all'archiviazione le accuse che Giuttari aveva mosso contro Nannucci. L'iniziativa contro i Procuratori della Repubblica di Torino e Genova, ad avviso del collegio, è dunque, in relazione alla pochezza degli elementi emersi, quanto meno avventata, e, avuto riguardo ai motivi di contrapposizione con gli

interessi degli imputati, un sicuro ulteriore indice dello sviamento dei poteri che si è realizzato in questa vicenda.

È così senz'altro violato l'art. 267 c.p.p. (*supra*, § 3.2): anche in questo caso i provvedimenti del g.i.p., privi di motivazione autonoma, non offrono spunti per mutare avviso (così pure l'ordinanza del g.u.p. di Perugia del 4.2.2009, più volte richiamata). Si realizza infatti, al di là della formale regolarità endoprocessuale, quello sviamento di potere – inapprezzabile dal giudice di quel procedimento – che, come varie volte ripetuto, rileva ai fini dell'art. 323 c.p.: l'intercettazione persegue il fine di raccogliere *tout court* informazioni su Tessandori e su altri soggetti sgraditi (compreso il magistrato Lalla), anziché di acquisire elementi utili per le indagini in corso.

Il danno non patrimoniale cagionato a Tessandori è sicuramente sussistente. Ne dà prova immediata la genuina reazione che il giornalista manifestò al Procuratore della Repubblica di Perugia, Miriano, con la sua citata *e-mail*, in atti: Tessandori a caldo percepì chiaramente il carattere intimidatorio dell'attività di Mignini con il perentorio invito a comparire e lo definì nell'immediatezza un "indebito, rozzo, madornale tentativo d'intimidazione", posto in essere, fra l'altro, quando ancora l'articolo era in corso di stesura. La libertà morale di Tessandori, sotto il profilo della libera determinazione della persona nell'ambito della sua professione, è stata dunque apprezzabilmente turbata e lesa, a prescindere dal fatto che poi l'articolo sia stato pubblicato. Egli lo ha ribadito anche

durante la sua deposizione: «[...] *la cosa non regolare era di essere sentito come persona informata sui fatti su fatti che io non avevo ancora raccontato. Era questo il punto, il nodo è tutto lì.* [...]» (trascr. ud. 18.3.2009, pag. 68).

Ancor più patente è la violazione del diritto alla segretezza delle conversazioni connesso all'intercettazione telefonica, che, fra l'altro, durò per circa due mesi.

È infine dimostrato il dolo.

È significativo, sotto questo profilo, ricordare ancora che Giuttari e Mignini posero in essere le proprie condotte non appena, dopo l'intervista del 30.3.2006 e l'ascolto della telefonata Spezi/Tessandori del 31.3.2006, ebbero la conferma che il giornalista stava preparando un articolo di forte critica alle indagini e prima che esso fosse redatto e pubblicato. Tessandori ricevette subito dopo la telefonata della Questura di Torino per l'avviso a comparire a Perugia e l'intercettazione fu avviata d'urgenza il 3.4.2006: in entrambi i casi prima della pubblicazione dell'articolo del 5.4.2006. Si noti che, a fronte dell'urgenza con la quale l'avviso a comparire era stato prospettato a Tessandori, la sua audizione avvenne solo il 20.5.2006. È ben vero che fu Tessandori a chiedere a Mignini differimenti per motivi personali, ma se davvero si fosse trattato di un atto urgente così come lasciava intendere il metodo di convocazione, difficilmente Mignini avrebbe potuto tollerare un'attesa di un mese e mezzo: a riprova che l'unica finalità dell'avviso a comparire non era quella, propria dell'atto, di convocare Tessandori per esigenze di giustizia,

ma quella di dargli un saggio del proprio potere, prima che l'articolo fosse confezionato, affinché egli riflettesse bene su cosa scrivere. Un'urgenza questa – che si manifesta appunto nell'intervallo che va dall'intervista del 30.3.2006 alla pubblicazione dell'articolo del 5.4.2006 – che, senza particolari motivi, si ritrova anche nella nota di p.g. del 2.4.2006 e nel decreto di intercettazione d'urgenza del 3.4.2006: si noti, fra l'altro, che molte delle conversazioni di Tessandori erano già ascoltate mediante il controllo delle utenze di Spezi.

Se, infine, si nutrisse ancora qualche dubbio sul fatto che Tessandori era considerato un nemico, si può fare menzione di un ulteriore elemento di prova, costituito da un file di testo denominato "attacchi da ricordare.doc", creato il 19.12.2005, con ultimo salvataggio registrato il 3.5.2006, rinvenuto in sede di perquisizione sul computer di Mignini e prodotto in forma cartacea dal p.m. (faldone 13, foglio 43). Si legge fra l'altro: «*orgia di attacchi a seguito dell'arresto di Spezi e della decisione del riesame (dal 8/4/06 al 3 maggio 2006 e oltre): all'indice: Abruzzo, Vincenzo Tessandori* [...]»: a conferma che Tessandori era considerato un nemico sul piano personale.

Nel suo esame dibattimentale, il dott. Mignini ha, in sintesi estrema, dichiarato di non ricordare, ma comunque, tendenzialmente, di escludere di avere saputo che Giuttari avrebbe rilasciato l'intervista a Tessandori il 30.3.2006; ha poi ricordato che per lui Tessandori venne in evidenza perché questi aveva frequenti

contatti con Spezi proprio nei giorni in cui si stava per eseguire l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Spezi stesso, catturato il 7.4.2006 (per la vicenda calunniosa c.d. di Villa Bibbiani); inoltre, si versava in una fase procedimentale importante, perché era in corso – dall'autunno 2005 e sino al giugno 2006 - un lungo incidente probatorio per l'audizione di numerosi testi, con molte interferenze subornanti sui testi stessi (trascr. ud. 7.5.2009, dapprima pag. 139 su domande del p.m.; indi, più diffusamente, pagg. 175 e segg. su domanda del difensore). Nella memoria dei difensori (da pag. 37), inoltre, si rivendica la doverosità degli atti posti in essere da Mignini: sia perché Tessandori, col chiederne il numero di telefono a Spezi, stava cercando un contatto con Nannucci; sia perché Tessandori aveva contatti frequenti con Spezi, indagato che, addirittura, stava per essere arrestato e che, inoltre, poteva essere depositario di conoscenze molto importanti, a partire da cosa nel 1985 si sapesse sulla morte del Narducci negli ambienti giornalistici fiorentini , specialmente de *La Nazione*, tenuto conto che Narducci scomparve in un momento delicatissimo delle indagini fiorentine (memoria, pag. 39). Sicché, chiedono conclusivamente i difensori, «[...] *come poteva* [n.d.r.: Mignini] *non rilevare l'audizione dei giornalisti, specie di quelli più vicini a colui che scriveva sistematicamente in quei giorni sull'argomento, ovvero Mario Spezi?* [...]».

Orbene, gli argomenti difensivi non paiono, al tribunale, tali da mutare il convincimento che si è andato maturando e di cui s'è dato conto.

Si può tenere in considerazione il contesto complessivo in cui operava Mignini, i suoi concomitanti impegni su vari fronti, come quello dell'incidente probatorio, ma ancora non si spiega l'urgenza e l'assoluta indispensabilità di intercettare le telefonate di Tessandori. Il fatto che Spezi stesse per essere catturato per la vicenda calunniosa c.d. di Villa Bibbiani non è esplicitato negli atti esaminati (atto segreto e dove dunque non v'erano motivi per sottacere elementi rilevanti); in ogni caso, la posizione giudiziaria di Spezi, a prescindere da quanto grave potesse essere, non muta il significato oggettivo delle sue conversazioni con Tessandori, che già si sono passate in rassegna e che non fanno emergere elementi di sospetto su Tessandori, né alcuna particolare utilità nell'intercettarne, autonomamente (si ricordi che Spezi era già di per sé intercettato), le telefonate (*io non ho nulla da dire a questa gente... perché più di quello che ho scritto un lo so!* dice Tessandori a Mancini nella già citata telefonata 22.4.2006 in vista dell'audizione del 20.5.2006 presso Mignini). Le altre considerazioni svolte dai difensori sulle conoscenze di Spezi e sui temi della morte di Narducci e i suoi collegamenti con l'ambiente giornalistico fiorentino appaiono al collegio estranee all'imputazione qui esaminata. Inoltre, può forse essere che Giuttari non abbia informato Mignini della sua intenzione di rilasciare un'intervista a Tessandori il 30.3.2006, ma è però sicuro che Mignini ne fu

informato con la nota G.I.De.S. del 2.4.2006 (cpv finale di pag. 1 e cpv iniziale di pag. 2), alla quale fu allegato CD con la registrazione integrale dell'intervista, oltre che la trascrizione della più volte citata telefonata Spezi/Tessandori del 31.3.2006: sicché, anche sotto questo specifico profilo, Mignini dispose l'intercettazione di Tessandori ben consapevole anche del fatto che questi si apprestava a pubblicare un articolo contenente critiche agli inquirenti.

A sua volta, il dott. Giuttari, nel suo esame dibattimentale (trascr. ud. 7.5.2009, da pag. 202), si dilunga nello spiegare di avere preventivamente messo al corrente il dott. Mignini, che a suo avviso non ricordava bene la circostanza, della sua prossima intervista con Tessandori il 30.3.2006: aspetto questo che – anche se, si deve dare atto ai difensori, è stato approfondito dal p.m. nell'esame di Mignini: *ib.*, da pag. 139 - ha però un rilievo marginale, ad avviso del collegio, perché non si sindaca qui l'opportunità o meno che Giuttari si facesse intervistare da un giornalista che, seppure per il tramite di Spezi, era proprio in quel momento all'attenzione degli inquirenti, bensì delle indebite interferenze poi attuate nei suoi confronti a partire dall'intercettazione telefonica. E, su quest'ultimo punto, Giuttari non offre spunti decisivi, limitandosi a osservare brevemente che «[...] *in quel momento noi stavamo attenzionando, su delega della Procura di Perugia il giornalista Spezzi, che era oggetto di indagini, che era indagato a Perugia. Ed il PM ci aveva delegato a seguire l'attività di intercettazione. Da questa attività erano emersi contatti del Tessandori con lo Spezzi e si capiva che il Tessandori si sarebbe*

adoperato per dare una mano d'aiuto al collega amico giornalista. [...]» (*ib.*, pag. 202). Ancora una volta, il motivo di estendere a Tessandori attività di indagine viene fatto risiedere nei suoi contatti con Spezi, ma ancora una volta si dà per scontato, per mera comodità difensiva, che la solidarietà di Tessandori a Spezi nasceva – come si è constatato, al di là di qualsiasi incertezza, con la mera analisi delle telefonate fra i due colleghi – dal fatto che Tessandori era sicuro della assoluta estraneità di Spezi rispetto a qualsiasi atto illegale.

Nella sua personale memoria difensiva (da pag. 12), poi, il dott. Giuttari, a parte alcune notazioni che si reputano irrilevanti, ricorda come, nel corso della telefonata Spezi/Tessandori del 20.3.2006, proprio il Tessandori chiese a Spezi se "non c'era verso di levarsi di torno" Giuttari: frase che, nel contesto già emerso, ben poteva legittimare l'ipotesi che Tessandori si adoprasse per intralciare le indagini assieme a Spezi. Orbene, si è già avuto modo di citare quel brano di telefonata ed è evidente che l'espressione di Tessandori non allude lì ad alcuna manovra concreta in danno di Giuttari, ma fa parte di una critica molto aspra – che talora, nello scambio diretto fra colleghi, travalica anche la continenza verbale - verso Giuttari per i suoi metodi di indagine; e, soprattutto, tutti i riferimenti a Giuttari, compreso quello del "levarselo di torno", originano dalla convinzione che egli non sia idoneo a condurre serenamente un'inchiesta che, secondo Tessandori, ha ormai assunto una ramificazione e una dimensione radicalmente ingiustificate. Ancora una volta, il collegio non può accettare, a giustificazione delle

condotte in esame, l'assunto dell'imputato, secondo il quale le indagini erano fortemente ostacolate, anche e soprattutto all'interno di ambienti istituzionali, sino a ricomprendervi indistintamente e indiscriminatamente chiunque nutrisse nei suoi confronti un atteggiamento ostile e critico. Tessandori aveva un'opinione decisamente negativa su Giuttari, perché – questo si comprende molto bene dalle conversazioni intercettate, che anticipano i temi che si ritroveranno poi già nel primo articolo del 5.4.2006 – allargando a dismisura l'indagine, finiva coll'invischiarci persone che, come Spezi (della cui innocenza era certo), erano estranee: e, in questo processo, non rileva approfondire se Tessandori avesse torto o ragione, quanto piuttosto prendere atto che Giuttari ben lo sapeva, perché tale era il senso complessivo delle comunicazioni fra Tessandori e Spezi.

In conclusione, entrambi gli imputati devono essere giudicati colpevoli del reato loro ascritto al capo 5).

*

7. La c.d. vicenda genovese **(capi 2, 3 e 4)**

Con nota G.I.De.S. 21.9.2005, Giuttari riferì a Mignini una serie di fatti che, nel loro complesso, suffragavano, a suo avviso, l'ipotesi che il Procuratore della Repubblica di Firenze, Ubaldo Nannucci, avesse intralciato le indagini sui c.d. mandanti del mostro di Firenze, che ultimamente avevano riguardato anche persone delle quali Nannucci era in qualche modo amico; analoghe, più limitate, accuse si muovevano poi all'Avvocato Generale presso la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, Gaetano Ruello. Alla

nota, Giuttari allegò una audiocassetta, contenente la registrazione di un colloquio avuto il 21.5.2002 con il p.m. Canessa in un bar di Piazza della Repubblica a Firenze, vicino ai locali della Procura della Repubblica, completo di trascrizione effettuata il 18.8.2005 dall'isp. Castelli e dall'ass. Arena (in forza al G.I.De.S.: la trascrizione, su carta intestata G.I.De.S., è anche in prod. p.m. faldone 3, fogli 115 e segg.), nel corso della quale il magistrato aveva, secondo la prospettazione di Giuttari, fatto affermazioni critiche nei confronti di Nannucci, mettendo in dubbio la sua serenità e obiettività e dicendo di lui: "Hai capito! Un uomo libero non ti delude! Questo non è libero! questo è la mia amarezza è stata questa". La registrazione, secondo Giuttari, era stata casuale: era cioè avvenuta perché lui stesso, inavvertitamente, aveva lasciato acceso un registratore, che aveva nascosto indosso e che gli doveva servire a registrare una conversazione che, subito prima dell'incontro con Canessa, doveva avere con un nuovo informatore, del quale non si fidava.

Mignini, ricevuta la nota, provvide a iscrivere nel registro degli indagati Nannucci (e Ruello) per favoreggiamento, abuso di ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio e interruzione di pubblico servizio (proc. n. 8198/05 mod. 21) e a trasmettere il procedimento al Procuratore della Repubblica di Genova, competente ex art. 11 c.p.p., al quale inviò anche copia della trascrizione della conversazione Giuttari/Canessa e copia, su supporto CD, della registrazione.

A Genova il procedimento fu iscritto a carico di Nannucci e Ruello al n. 13983/05 r.g.n.r.-

Il 21.11.2005, il p.m. di Genova – in persona del Procuratore aggiunto Giancarlo Pellegrino e del sostituto Francesco Pinto – udì a s.i. Canessa (verbale s.i.t. in prod. p.m. faldone 3, fogli 89-93): questi, ascoltata la registrazione della conversazione con Giuttari e dichiarato il suo comprensibile sdegno per il comportamento dell'ufficiale di p.g. che aveva captato il colloquio informale senza avvisarlo, affermò di non potersi riconoscere nella frase "questo non è un uomo libero". In particolare, riferì al p.m. di Genova: «[...] *Non mi riconosco nella frase che mi viene attribuita nella trascrizione: "hai capito! Un uomo libero non ti delude! Questo non è libero"; la registrazione è disturbata e non posso esserne sicuro, ma non mi sembra la mia voce e neppure di tipo di espressione mi appartiene; faccio inoltre notare che le parole "hai capito!" che precedono "un uomo libero" e che nel testo della trascrizione mi sono attribuite in realtà sono logicamente e necessariamente legate alla frase precedente di Giuttari "è una delusione"; mi sembra inoltre strano che si parli nel contesto del ricorso per revisione del processo Vanni che non escludo che si registra un colloquio verificatosi in momenti diversi* [...]» (verbale citato, pag. 4; il brano è stato anche riletto in aula dal teste Pinto, ud. 7.5.2009, pag. 42).

Fu richiesta a Mignini la cassetta originale della registrazione Giuttari/Canessa e Mignini, estratta copia che trattenne a Perugia, inviò la cassetta a Genova, ove arrivò il 30.11.2005.

Il 2.12.2005, il p.m. di Genova, sulla scorta delle dichiarazioni di Canessa, separò dal procedimento a carico di

Nannucci, l'ipotesi, da iscrivere a mod. 44, di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), per la mancata corrispondenza fra quanto nella trascrizione della conversazione Giuttari/Canessa si attestava in merito a chi (Canessa) avesse pronunciato la frase "questo non è un uomo libero" e la diversa versione desumibile dall'escussione di Canessa stesso (provv. stralcio in prod. p.m. faldone 3, foglio 3).

Il primo accertamento in merito al falso fu una c.t. audio sulla registrazione (su cui, *infra*, successivo §), affidata al dr. Leonzio Gobbi, che Pinto aveva conosciuto in ambito professionale a Torino, dove questi si appoggiava all'Istituto Galileo Ferraris (teste Pinto, trascr. ud. 7.5.2009, pag. 45).

Nel prosieguo, in data 3.5.2006, il procedimento penale per falso ideologico fu iscritto a mod. 21 nei confronti di Giuttari, Castelli e Arena e si concluse all'udienza preliminare, con sentenza di non luogo a procedere, non impugnata, perché il fatto non sussiste, emessa dal g.u.p. Roberto Fenizia, presidente della sezione g.i.p., in data 9/20.11.2006 (copia in prod. p.m., faldone 3, foglio 143).

Intanto, già il 13.12.2005 era stata richiesta al g.i.p. l'archiviazione del procedimento contro Nannucci e Ruello (in prod. p.m. faldone 3, fogli 95 e segg.): istanza poi accolta il 2.1.2006 dal medesimo g.i.p. Fenizia.

In questo contesto si collocano i fatti descritti nei capi di imputazione 2), 3) e 4), che sono stati ricostruiti in dibattimento, innanzitutto, come sempre, mediante l'esame degli atti processuali e dei documenti prodotti dal p.m. e dalle parti private; inoltre, con

l'audizione di vari testi, fra i quali Francesco Pinto (lista p.m.), sostituto Procuratore della Repubblica a Genova assegnatario del proc. contro Nannucci e di quello di lì originatosi per falso ideologico in atto pubblico (ud. 7.5.2009); Giuseppe Petrazzini (lista p.m.), sostituto Procuratore della Repubblica a Perugia, che nel maggio 2006 affiancò Mignini, quale coassegnatario del proc. pen. in merito alla morte di Narducci (ud. 17.4.2009); Tiziana Colucci (lista p.m.), agente in forza al G.I.De.S. che effettuò alcune interrogazioni su Gobbi presso la banca dati S.D.I. del Ministero dell'Interno (ud. 7.5.2009); Paolo Ciampini (lista Mignini), del R.I.S. di Roma, che eseguì c.t. fonica sulla registrazione su incarico di Mignini (ud. 11.5.2009); Paolo Abritti (lista Mignini), magistrato, all'epoca dei fatti uditore in tirocinio affidato al dott. Mignini (ud. 11.5.2009); Nicola Miriano (ex art. 507 c.p.p.), all'epoca Procuratore della Repubblica di Perugia.

Non si è invece potuto avere alcun contributo probatorio da parte di Leonzio Gobbi, addotto ex art. 210 c.p.p. dal p.m., perché egli, comparso all'udienza del 17.4.2009, si è avvalso della facoltà di non rispondere (trascr. ud. 17.4.2009, pag. 100).

7.1 I fatti

La prima c.t. Gobbi (incarico conferito il 2.12.2005: verbale in prod. p.m. faldone 3, in sottofascicoletto a foglio 128) aveva il fine di accertare: 1) se la copia della registrazione sul CD (supporto originariamente trasmesso da Perugia a Genova) fosse conforme all'originale; 2) se la registrazione originale su cassetta presentasse

qualsivoglia manipolazione; 3) se la frase della registrazione su CD "un uomo libero non ti delude, questo non è libero" fosse stata pronunciata da Giuttari o da Canessa.

Gobbi disse a Pinto che un simile incarico implicava necessariamente di disporre dell'audiocassetta con la registrazione originale (trascr. ud. 7.5.2009, pag. 46: «[...] *il dottor Gobbi quando io gli diedi l'incarico, dopo aver esaminato la registrazione e naturalmente accortosi che si trattava della copia di una registrazione il cui originale era ancora mantenuto in Procura della Repubblica di Perugia, ritenne di dovere, per espletare correttamente l'incarico, acquisire l'originale della registrazione. E quindi mi chiese di poter recarsi presso la Procura di Perugia per acquisire l'originale della registrazione.* [...]»). Occorre osservare subito che sul punto è stato fatto notare a Pinto che l'originale risultava già essergli stato trasmesso da Mignini, quando gliene era stata fatta richiesta dopo l'escussione di Canessa (ed una copia su CD era allegata all'originario invio del fascicolo per competenza). Il teste non è stato in grado di ricordare con esattezza i termini della questione (*ib.*, pag. 71). Sul punto, Mignini, in sede di dichiarazioni spontanee, ha precisato che a Perugia era rimasta solo una copia della registrazione estratta dalla audiocassetta ormai trasmessa a Genova e che Pinto, per telefono, gli disse che Gobbi voleva esaminare quella copia perché nell'originale "mancava una frase" (trascr. ud. 7.5.2009, pag. 114: «[...] *Lui mi dice: guarda che nell'originale del supporto elettromagnetico e nell'originale del*

supporto elettromagnetico che tu mi hai mandato manca una frase. [...]»). La circostanza va effettivamente ricostruita nei termini indicati da Mignini: invero, a parte che è pacifico che l'originale dell'audiocassetta era stato già trasmesso e Genova, è in atti una istanza di Gobbi a Pinto in data 10.1.2006 (con in calce l'autorizzazione del magistrato), con la quale il c.t. chiede di poter esaminare "la copia effettuata dal CT attraverso disposizione del Pubblico Ministero Dr....Giuliano Mignini della microcassetta MC90TDK trasmessa dal G.I.De.S." (in prod. p.m. faldone 3, in sottofascicoletto a foglio 128).

Pinto ha poi, a sua volta, ricordato la telefonata a Mignini, che egli non conosceva e che, prima di allora, aveva sentito per telefono una sola volta, quando il collega di Perugia, all'indomani della trasmissione del fascicolo contro Nannucci, gli aveva proposto un incontro per chiarire meglio la vicenda, incontro che non ebbe luogo, perché Pinto declinò l'invito.

Il teste ha collocato la telefonata nell'intervallo di tempo che va fra l'iscrizione del nuovo procedimento a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 479 c.p. e la successiva trasferta di Gobbi a Perugia in data 19.1.2006 (*ib.*, pag. 48). Tenuto conto della citata istanza di Gobbi a Pinto del 10.1.2006, l'ambito temporale del contatto telefonico può essere circoscritto fra il 10 e il 19 gennaio 2006.

Pinto ha affermato che nel corso di quella telefonata mise al corrente Mignini dell'incarico a Gobbi, rivelandogli "per sommi

tratti" che Canessa non aveva riconosciuto una frase attribuitagli nella conversazione con Giuttari (teste Pinto, trascr. ud. 7.5.2009, da pag. 46). Pinto ha escluso di avere anche rivelato a Mignini, nel corso di quel colloquio telefonico, che il procedimento nei confronti di Nannucci e Ruello era avviato all'archiviazione, ostandovi evidenti ragioni quanto meno di opportunità (*ib.*, pag. 48); ulteriormente interrogato sul punto, ha precisato di non poter assolutamente escludere di avere fatto cenno anche all'archiviazione, fermo restando che non lo ritiene verosimile e che in ogni caso il tema centrale e preponderante della telefonata era quello di preannunziare l'intervento di Gobbi (*ib.*, pagg. 100-102); ha poi ricordato che di quell'archiviazione venne data notizia dalla stampa all'incirca nell'aprile 2006 e che ancora dopo, ossia nel maggio 2006, Mignini gli chiese copia dell'archiviazione, solo allora implicitamente manifestandogli di essere a conoscenza della cosa (*ib.*, da pag. 81); ha infine ribadito di non ricordare alcuna richiesta di Mignini in merito alle sorti del procedimento contro Nannucci e Ruello, a eccezione di quella formale scritta del maggio 2006 (*ib.*, pag. 92).

Va dato atto che Mignini ha tenuto a precisare che si sentì preoccupato non tanto dall'apprendere che Canessa aveva disconosciuto la frase, bensì dall'ipotesi che nell'originale dell'audiocassetta mancasse una frase, che invece si trovava sulla copia su CD e poi nella trascrizione (dichiarazioni spontanee all'ud. 7.5.2009, pagg. 114/115: «[..] *Io gli dico: guarda, mi sento... mi preoccupo di questo fatto perché finché mi dice Canessa ha*

disconosciuto la frase, quindi mi prospetta un'ipotesi, ma così, di falsità ideologica del verbale di trascrizione, dice va beh, questo vedrà... ma nel momento lui mi prospetta un problema materiale, cioè la mancanza di una frase, qui dico... E la cosa strana era che questa frase che mancava nell'originale del supporto elettromagnetico della cassetta invece era presente nel verbale di trascrizione e nei CD. [...]»).

Il 19.1.2006 Gobbi si recò a Perugia e alle ore 14,50, dinanzi a Mignini, ebbe la materiale disponibilità della audiocassetta (identificata come BB514) che il c.t. di Mignini, dott.ssa Rosanna Siesto, aveva a suo tempo formato copiandoci la registrazione contenuta nell'audiocassetta originale fornita da Giuttari (identificata come TDK M590 n. ATAG 825). Gobbi, con apposito macchinario, copiò il contenuto dell'audiocassetta nella memoria del proprio computer (verbale in prod. p.m. faldone 3, foglio 111).

Sempre per telefono, Mignini disse a Pinto che sarebbe stata sua intenzione effettuare una propria c.t. sulla registrazione. Vi fu anche una comunicazione scritta che preannunziava l'atto (nota Mignini 23.1.2006 in prod. p.m. faldone 3, fogli 110 e 112: si trasmette a Pinto il verbale delle operazioni di Gobbi del 19.1.2006 e si dà notizia che «[...] *analoghi accertamenti sul materiale in possesso di questo ufficio sono stati da me demandati alla Dott.ssa Rosanna Siesto e alla Sezione Fonica del R.I.S. Carabinieri di Roma che avranno necessità di esaminare la microcassetta originale in oggetto, in possesso di codesto ufficio al quale formuleranno*

apposita richiesta. [...]»). Pinto, al telefono, fece notare a Mignini che la competenza apparteneva all'A.G. di Genova, perché, fra l'altro, ove falso vi fosse stato, esso avrebbe riguardato, come p.o., un magistrato di Firenze (Canessa), così dovendosi applicare il criterio dell'art. 11 c.p.p.; Mignini ribatté che si sarebbe trattato pur sempre di un falso che proveniva dalla p.g. che con lui collaborava e che era stato allegato a una denuncia da lui stesso ricevuta – evidentemente quella contro Nannucci (teste Pinto, trascr. ud. 7.5.2009, pagg. 50 e segg.; inoltre, pag. 104).

Il 23.1.2006 Mignini richiese a Giuttari la trasmissione dell'apparecchio usato per registrare il colloquio con Canessa ed "eventuali ulteriori microcassette in originale, aventi attinenza con le indagini in corso" (in prod. p.m. faldone 4, foglio 49). Giuttari evase la delega con nota del 26.1.2006 (in prod. p.m.- faldone 4, foglio 5): allegò anche, quali precedenti supporti usati sul registratore, le audiocassette contenenti le registrazioni dei colloqui avuti anni prima con il questore De Donno (vicenda di cui al precedente § 4, pag. 42). L'analisi delle audiocassette Giuttari/De Donno e la trascrizione delle relative conversazioni fu poi oggetto di incarico 23.3.2006 da Mignini al cap. Ciampini del R.I.S., concluso con relazione depositata il 12.5.2006 (in prod. p.m. faldone 4, foglio 52).

Il 24.1.2006 l'agente di polizia Tiziana Colucci, in servizio preso il G.I.De.S., effettuò una ricerca nella banca dati S.D.I. del Dipartimento di P.S. sul nome di Leonzio Gobbi. La circostanza è stata provata nella sua materialità dall'esame come teste della Colucci

(ud. 7.5.2009) e dalla contestuale produzione da parte del p.m., in quella sede, dei tabulati afferenti le interrogazioni S.D.I. effettuate dalla Colucci. La teste non ha saputo giustificare l'interrogazione: ha sì detto che si trattava di persona poi escussa a Perugia, ma si potrà poi osservare che la comparizione di Gobbi a Perugia è di molto successiva, in data 19.5.2006; sicché, la teste non ha ricordato il motivo specifico dell'interrogazione (trascr. ud. 7.5.2009, pag. 30). Sul punto, peraltro, vi sono state immediate dichiarazioni spontanee di Giuttari, che hanno offerto una spiegazione dell'interrogazione. Così si è espresso l'imputato: «[...] *proprio in occasione di quella interrogazione avevamo saputo da Perugia, dal dottor Mignini, che nel procedimento genovese a carico del dottor Nannucci, era stato nominato dal dottor Pinto un consulente che a lui risultava un musicista. Dice... mi ricordo perfettamente queste parole, dice: sai ho visto in internet ed è un musicista. Ma voi lo conoscete? Perché un musicista che fa questa consulenza? E se n'è parlato in ufficio. In quell'occasione evidentemente qualcuno ha fatto questa interrogazione per vedere effettivamente chi fosse questo dottor Gobbi Leonzio. Ed avevano accertato, ricordo, proprio in internet, l'ispettore Castelli mi fece vedere questo risultato di internet, che era un esperto di musica al conservatorio, mi pare, di Torino. Al ché sentii il dottor Mignini, dissi: sì, noi non lo conosciamo chi sia questo perito, non ci risulta, però abbiamo accertato, come dicevi tu, che effettivamente è un musicista.* [...]» (trascr. ud. 7.5.2009, pag. 32).

Il 15.2.2006 Gobbi depositò la propria relazione a Pinto (in prod. p.m. faldone 3, in sottofascicoletto a foglio 128). Al primo quesito, sulla conformità fra la registrazione copiata su CD e l'originale, Gobbi rispose che il contenuto della copia corrispondeva all'originale, mentre le caratteristiche elettroacustiche del segnale della copia presentavano differenze rispetto all'originale. Al secondo quesito, su eventuali manipolazioni esistenti sull'originale, Gobbi rispose che c'era "almeno una manipolazione evidente": in particolare, sulla copia CD si sentiva la frase "siamo dello stesso paese di Marano amico dello zio di Ippolito", mentre sull'audiocassetta originale mancava il segmento "... di Marano amico del ..."; anche sulla copia dell'audiocassetta trattenuta a Perugia (quella oggetto delle operazioni peritali del 19.1.2006) quella porzione di colloquio mancava. Al terzo quesito, sulla paternità della frase "un uomo libero non ti delude, ecc.", Gobbi, dato atto di avere avuto adeguato saggio fonico di Canessa, rispose che «[...] *l'area di esistenza delle vocali pronunciate dal Dr. Giuttari è più vicina a quella delle corrispondenti vocali pronunciate dall'ignoto nella frase del quesito* [...]».

Intanto, Mignini, nell'ambito del proc. pen. n. 2782/05 mod. 21 (sull'omicidio di Narducci), affidò il 1.2.2006 a Claudio Ciampini, capitano dei CC in servizio presso il R.I.S. di Roma, c.t. fonica, che questi depositò il 23.3.2006 (in prod. p.m. faldone 3, fogli 6-86). I quesiti erano: verificare l'integrità dell'audiocassetta originale trasmessa da Giuttari (TDK n. ATAG 825); verificarne la

corrispondenza ai duplicati in possesso della Procura della Repubblica di Perugia (microcassetta nn. BB514 e CD Sony 02CA2429F); verificare se esistessero manipolazioni di sorta; attribuire ai parlanti le varie frasi.

Il 17.2.2006 Ciampini, presso la Procura della Repubblica di Genova e dietro rituali autorizzazioni, visionò la audiocassetta originale (n. ATAG 825) e ne riversò il contenuto sul proprio computer (se ne dà atto nella citata relazione Ciampini a pag. 7; c'è breve verbale di quelle operazioni a Genova, dinanzi al cancelliere Laura Sobrero della procura della Repubblica: in prod. p.m. faldone 3, foglio 129).

Ciampini dà atto nella relazione di avere avuto a disposizione il registratore marca DICTAPHONE Voice Processor in dotazione al G.I.De.S. e usato per effettuare la registrazione, nonché i supporti oggetto di consulenza.

Le conclusioni del cap. Ciampini (rel., pag. 54) sono: che sull'audiocassetta originale (n. ATAG 825) v'erano interruzioni a 1,6 sec., 18 sec., 37 sec., 56 sec. e 26 min. e 20 sec., senza aggiunte o interpolazioni derivanti da altri apparecchi; il tratto da 56 sec. a 26 min. e 20 sec., contenente il cuore della registrazione, era continuo; mancava, effettivamente, sull'originale una porzione di frase presente invece sul CD, sì da doverne dedurre una qualche, volontaria o meno, manipolazione sull'originale; Giuttari e Canessa erano identificabili nel corso della conversazione per le differenti caratteristiche. In definitiva, poi, la frase in contestazione era da attribuire a Canessa

(pag. 6 dell'allegato 2 a rel. Ciampini; in prod. p.m. faldone 3, foglio 69).

Con nota del 6.4.2006, Mignini trasmise a Pinto, il cui ufficio la ricevette l'8.4.2006, la relazione di Ciampini, "per unione agli atti del proc. n. 8198/05 R.G.N.R. Mod. 21, trasmesso a codesta Procura." (in prod. p.m. faldone 3, foglio 5). Il proc. pen. indicato era quello, a carico di Nannucci e Ruello, che Mignini aveva separato dal procedimento principale e poi trasmesso a Genova, dove aveva ricevuto il n. 13983/05/21 (numero indicato nella richiesta di archiviazione già citata).

Pinto ha riferito in aula che, quando la relazione giunse a Genova, decise, interpellato il Procuratore, di inserire l'atto nel fascicolo aperto per l'ipotesi di cui all'art. 479 c.p., posto che il diverso procedimento contro Nannucci e Ruello era ormai archiviato (trascr. ud. 7.5.2009, pag. 56).

È stato chiesto a Pinto se fu valutata l'opzione di restituire la relazione Ciampini alla Procura della Repubblica di Perugia. Ha risposto che si preferì trattenere l'atto e collocarlo nel fascicolo, concernente quei fatti, ancora aperto, ossia quello sul reato di falso (*ib.*, pagg. 56/57: «[...] *PRESIDENTE - Non avete pensato di restituirlo al mittente? TESTE PINTO - Ecco, questo non venne pensato, anche perché era una trasmissione atti che veniva fatto, diciamo così, con riferimento comunque ad un'attività processuale che in quel momento era in corso. Quindi, insomma, al di là della correttezza o meno di questa trasmissione si ritenne, almeno di*

collocarlo, al di là del problema poi della utilizzabilità o meno, comunque di collocarlo in quell'atto, perché in realtà venne trasmesso come se fosse quasi un seguito in relazione all'originario procedimento che era stato trasmesso per competenza da Perugia a Firenze. Questo è la collocazione. Per la verità non pensammo... (inc.) ...restituzione, ci fu col Procuratore soltanto una discussione su dove materialmente collocarlo. [...]»).

Il 31.3.2006, Pinto diede mandato a Gobbi di svolgere una seconda consulenza, per verificare, previa disponibilità dell'apparecchio che aveva captato il colloquio Giuttari/Canessa, se il raffronto fra registratore e nastro originale rivelasse corrispondenze o meno (verbale in prod. p.m. faldone 3, sottofascicoletto a foglio 128). L'11.4.2006 la segreteria di Pinto consegnò a Gobbi la audiocassetta originale (n. ATAG 825) e copia della relazione di Ciampini (*ib.*, foglio 128).

Pinto ha riferito in aula che, pur non serbando sul punto un ricordo nitido dell'esatta scansione dei fatti, può escludere di avere rivolto a Giuttari un invito formale a esibire il registratore e che, verosimilmente, ne fece richiesta informale a Mignini (forse di persona, forse delegando comunque a ciò direttamente Gobbi), magistrato che aveva coll'ufficiale di p.g. un rapporto più immediato e verso il quale, ancora a quel momento, nutriva sentimenti di fiducia (trascr. ud. 7.5.2009, da pag. 105.). E il teste a difesa Abbritti, all'epoca uditore giudiziario in tirocinio presso Mignini, ha ricordato

di avere assistito a una telefonata nella quale Pinto chiese a Mignini se poteva fargli avere il registratore (tascr. ud. 11.5.2009, pag. 111).

Gobbi depositò la seconda relazione il 2.5.2006 (*ib.*, foglio 128). Il c.t. diede atto che in data 3.4.2006 aveva svolto, presso la Procura della Repubblica di Perugia, "analisi con rilevamento fotografico ed acquisizione di prove di registrazione con il registratore a microcassette *Dictaphone* modello *Voice processor*" (rel., pag. 3: il verbale è poi allegato alla fine). Gobbi concluse che sul nastro originale v'erano "tre evidenti momenti di interruzione della registrazione con segnali di start e stop, classificati come eventi 01, 02 e 03" (rispettivamente all'istante 00:21.337, 00:38.887 e 00.56.682). In merito a essi, l'analisi del registratore *Dictaphone* effettuata a Perugia, lo induceva ad affermare: «[...] *l'evento 01 è stato effettuato con un registratore diverso dal Voice Processor. In merito all'evento 02, che denota una sovra registrazione del segnale, si rilevano impulsi di start e stop anche in questo caso diversi dal registratore Voice Processor. In merito all'evento 03, di chiara sovra registrazione, si rilevano impulsi di start e stop, non solo diversi, dal registratore Voice Processor, ma anche dioversi dal registratore che ha prodotto gli eventi 01 e 02.* [...]».

Il 3.5.2006, Pinto provvide a iscrivere la notizia di reato del falso ideologico a carico di Giuttari, Castelli e Arena (in prod. p.m. faldone 3, foglio 1).

Il 3.5.2006 fu notificato ad Arena l'invito a comparire da parte di Pinto; analoga notifica fu effettuata a Giuttari e a Castelli il 5.5.2006 (in prod. p.m. faldone 3, inserto a foglio 132).

Il 4.5.2006 Giuttari inviò a Mignini una nota (in prod. p.m. faldone 4, foglio 14) nella quale lo informava di avere avuto notizia ufficiale del procedimento dinanzi all'A.G. di Genova. In essa proclamava la sua innocenza rispetto all'ipotesi di falso, richiamandosi anche al lavoro di Ciampini, e svolgeva considerazioni critiche negative sulla conduzione dell'indagine genovese.

Il 6.5.2006 Mignini avviò un procedimento penale contro ignoti per rivelazione di segreto di ufficio "commesso in luogo imprecisato il 5.5.2005", in relazione all'articolo "Il capo del Gides Giuttari indagato per falso", comparso nell'edizione 6.5.2006 de *Il Giornale della Toscana* (in prod. p.m. faldone 13, foglio 408), dove si dava notizia del procedimento penale pendente a Genova per falso in atto pubblico. Nel provvedimento di iscrizione (in prod. p.m. faldone 13, foglio 270), Mignini rileva che la seconda c.t. Gobbi risulta depositata il 2.5.2006 e che il relativo procedimento deve ritenersi ancora coperto da segreto investigativo ex art. 329 c.p.p. «[...] *non essendone venuti a conoscenza i pretesi autori dell'ipotizzato (dalla Procura di Genova) reato di cui all'art. 479 c.p. o, verosimilmente, le persone offese di ipotizzabili reati di calunnia, 374, comma secondo, c.p.* [...]»; che, d'altra parte, «[...] *l'indagato Mario Spezi, convocato presso questo ufficio, ha messo in evidenza il quotidiano "Il Giornale", cronaca toscana, riportante l'articolo "Giuttari indagato*

per falso" [...]». Nell'ambito di tale procedimento, Mignini escusse a s.i.t., in data 26.5.2006, l'avvocato fiorentino Pietro Fioravanti, che era stato nominato difensore di fiducia di Castelli e Arena, coindagati con Giuttari, nel procedimento genovese per il delitto di falso: il legale fu interrogato sulla notifica dell'avviso di conclusioni indagini ed egli rispose di non averlo ancora ricevuto, ancorché svariate testate giornalistiche o agenzie di stampa avessero già dato notizia del procedimento (verbale in prod. p.m. faldone 13, foglio 429). Il 29.5.2006 Mignini escusse a s.i.t. anche la giornalista Antonella Mollica, autrice dell'articolo pubblicato il 6.5.2006 su *Il Giornale*, la quale oppose il segreto professionale in merito alla rivelazione della fonte (verbale in prod. p.m. faldone 13, foglio 431). Successivamente, Mignini, con atto del 17.7.2006, trasmise il procedimento per competenza all'A.G. di Torino, «*Per competenza territoriale, sulla base delle dichiarazioni rese il 26.05.06 dall'avv. Pietro Fioravanti.*» (nota 17.7.2006 in prod. p.m. faldone 13, foglio 435). Pinto, in sede di testimonianza dibattimentale, ha brevemente ricordato che il suo Procuratore lo informò che l'A.G. di Torino aveva chiesto copia di tutti gli atti; ha aggiunto, peraltro, di non avere avuto più alcuna notizia in merito (trascr. ud. 7.5.2009, pagg. 68/69).

Il 12.5.2006 Mignini diede al cap. Ciampini un incarico integrativo: esaminare le due relazioni di Gobbi e farne una valutazione critica. Ciampini svolse l'incarico e depositò il 29.6.2006 una relazione scritta, che concludeva, per quanto di interesse, che esistevano le manipolazioni rilevate da Gobbi, ma che l'attribuzione

della frase "questo non è un uomo libero" non poteva essere fatta a Giuttari e, in base a elementi percettivi, linguistici e di analisi strumentale, doveva essere fatta a Canessa (in prod. Giuttari ud. 17.4.2009, doc. 2).

Il 19.5.2006 Mignini, nell'ambito del proc. pen. n. 2782/05/21, assunse a sommarie informazioni Gobbi e il suo collaboratore tecnico Pisani: il verbale fu redatto anche in forma integrale, con fonoregistrazione e trascrizioni (in prod. p.m.-faldone 3, foglio 142). Nel corso dei lunghi esami, avvenuti anche alla presenza del cap. Ciampini, i due cc.tt. furono incalzati sulla metodologia seguita, sui risultati conseguiti, su una serie di vizi e incongruenze che, ad avviso di Mignini, potevano rilevarsi nel loro lavoro, come, a titolo di es., la mancata acquisizione del saggio fonico di Giuttari, la mancata rilevazione delle differenti flessioni dialettali dei due parlanti (Canessa toscano e Giuttari siciliano) e altri dettagli tecnici (si rinvia, per brevità, alla lettura dei verbali).

L'escussione di Gobbi (e Pisani) ebbe eco presso Pinto. Questi ha dichiarato in aula (trascr. ud. 7.5.2009, da pag. 62) che Gobbi lo informò di doversi presentare a Perugia per essere esaminato: il magistrato restò perplesso, ma tranquillizzò Gobbi. Quando questi tornò da Perugia, gli raccontò di avere subito una sorta di "interrogatorio di terzo grado", al che Pinto, pur calmando Gobbi, che, fra l'altro, era persona apprensiva, si premurò di chiedere a Mignini copia dei verbali, che gli furono inviati (ve n'è precisa traccia documentale: nota di trasmissione di Mignini in data

6.6.2006, pervenuta alla Procura della Repubblica di Genova il 9.6.2006: in prod. p.m. faldone 3, foglio 131). Pinto giudicò il tenore dell'esame di Gobbi del tutto anomalo e "fuori dalle righe" e ne avvisò il suo Procuratore, Lalla. Questi gli disse poi di avere parlato col Procuratore della Repubblica di Perugia, Miriano, che aveva attribuito il fatto a una sorta di "eccessivo attivismo" di Mignini. Peraltro, Pinto ha dichiarato che, ancora in quel momento, ignorava che Gobbi era stato sottoposto a procedimento penale (trascr. ud. 7.5.2009, pag. 64).

Effettivamente, il 20.5.2006, Mignini iscrisse nei confronti di Gobbi, previo stralcio dal noto proc. pen. n. 2782/05/21, notizia di reato per violazione degli artt. 479 e 368 c.p. "in Genova, Perugia e Torino" (in prod. p.m. faldone 4, foglio 461). In quel provvedimento, Mignini pose in rilievo: che Gobbi aveva omesso di acquisire un saggio fonico di Giuttari (nonostante consigliato in senso contrario dallo stesso Pisani); che, nel corso dell'esame del 19.5.2006, era apparso in difficoltà e aveva affermato che la c.t. non era ancora terminata, mentre essa risultava depositata il 15.2.2006 e il supplemento pure depositato il 2.5.2006; che Gobbi aveva dichiarato a verbale di avere rappresentato a Pinto la necessità di assumere un saggio fonico anche di Giuttari, mentre nella sua richiesta scritta a Pinto del 16.1.2006 aveva chiesto l'autorizzazione al solo saggio fonico di Canessa; che inoltre, non aveva tenuto alcun conto del contributo offerto dalla relazione di Ciampini, che pure risultava essergli stata messa a disposizione.

Il 23.5.2006 Giuttari formò una nota a Mignini (in prod. p.m. faldone 4, foglio 132), nella quale invitava il p.m. a prendere ogni iniziativa utile a "tutelare l'indagine in corso e conseguentemente la correttezza professionale del personale ingiustamente accusato".

Il 29.5.2006 il Procuratore della Repubblica di Perugia, Nicola Miriano, nel vistare l'iscrizione a carico di Gobbi, mise per scritto le proprie gravi perplessità, così esprimendosi nella nota in pari data n. 105/06 Protocollo-Riservato (in prod. p.m. faldone 5, foglio 232): «*Restituisco vistato l'atto concernente l'iscrizione in oggetto, manifestando il mio dissenso sia rispetto al compimento degli atti di indagine antecedenti al provvedimento di iscrizione e sia sui problemi giuridici concernenti la competenza territoriale. Sotto il primo profilo risulta che sono stati compiuti atti di indagine preliminare su materia integralmente devoluta al P.M. di Genova proprio da parte della Procura di Perugia. Tale circostanza assume un significato ancora più negativo ove si consideri che tali indagini parallele vedevano in qualche modo coinvolto (dapprima sotto il profilo della mera attendibilità e in un secondo tempo anche come persona sottoposta alle indagini) il principale collaboratore di questo Ufficio nell'indagine sul delitto Narducci. Sotto il secondo profilo appare del tutto evidente che le ipotesi di reato rubricate nel provvedimento di iscrizione attengono a delitti che, se fossero stati commessi, non potrebbero che essere consumati in Genova. L'apposizione del visto salvaguarda le sole esigenze informative del capo dell'ufficio, per nulla modificando le regole sulla titolarità*

dell'azione penale. Sono convinto che questa situazione sia riconducibile ad uno stress da superlavoro e che allo stato non meriti approfondimenti di ordine deontologico e/o disciplinare. Sollecito però un'immediata riflessione sui temi dinanzi segnalati e l'adozione di coerenti provvedimenti. Con l'occasione sottolineo l'obbligo di osservanza di tutte le norme processuali, ivi comprese quelle sulla competenza anche quando la loro violazione non comporti nullità (art. 124 C.P.P.)».

Il 31.5.2006 Mignini mutò l'iscrizione a carico di Gobbi, variando il titolo di reato e il *locus commissi delicti*: "art. 371 *bis* c.p. commesso a Perugia il 19.5.2006" (in prod. p.m. faldone 4, foglio 463). Il successivo 6.6.2006, Mignini confermò l'iscrizione, con l'aggiunta "accertato in Perugia il 5.6.2006, in danno del Ministero della Giustizia": osservò, in proposito, che, alla luce delle trascrizioni complete dell'esame 19.5.2006 di Gobbi e Pisani, depositate il 5.6.2006, l'ipotesi di reato contro Gobbi doveva essere limitata alle false informazioni al p.m. e "fatti salvi eventuali profili di reato in danno di magistrati del Distretto di Genova, riscontrabili in ripetute espressioni del Dr. Gobbi" (in prod. p.m. faldone 4, foglio 464). E con nota G.I.De.S. 9.6.2006 (in prod. p.m. faldone 4, foglio 335), Gobbi venne denunciato per il medesimo fatto (art. 371 *bis* c.p. commesso il 19.6.2006).

Intanto, lo stesso 31.5.2006 Miriano, con provvedimento n. 108/06 prot. ris. (in prod. p.m. faldone 4, foglio 515), stabilì la coassegnazione del noto proc. pen. n. 2782/05/21, oltre che a

Mignini, ai sostituti Giuseppe Petrazzini e Gabriele Paci: osservò il Procuratore della Repubblica che l'impegno richiesto da quel procedimento era troppo forte per gravare su di un solo magistrato.

Va dato atto che la linea difensiva di Mignini è che il 2.6.2006 Miriano parlò per telefono a Mignini e gli disse di tenere comunque ferma l'iscrizione (art. 371 *bis* c.p.) di Gobbi, operata il 31.5.2006, e che quindi il mutamento del titolo di reato era avvenuta, per così dire, in accordo col Procuratore della Repubblica, superando il suo dissenso manifestato nella riservata del 29.5.2006. Mignini, dunque, non rispose per scritto alla lettera di Miriano, sol perché questi nella telefonata del 2.6.2006 lo tranquillizzò che non vi erano più problemi. Solo in data 10.2.2007, quando ormai v'era stata presa d'atto, a seguito di perquisizione, dell'avvio del procedimento penale sfociato in questo dibattimento, Mignini scrisse a Miriano una lettera riservata (n. 39/07) esponendo le sue ragioni e richiamando la telefonata del 2.6.2006 (la lettera di Mignini è stata acquisita all'udienza del 24.9.2009, assieme a una successiva riservata n. 90/07 del 12.4.2007; il riepilogo della posizione a difesa sul punto, oltre che nella memoria difensiva, pag. 47, è stato fatto a quella stessa udienza da uno dei difensori di Mignini: trascr. pag. 8; inoltre, Mignini personalmente, trascr. pagg. 119 e segg.).

Su tali temi è stato escusso, ex art. 507 c.p.p., Miriano all'udienza del 24.9.2009.

Egli, per quanto di interesse, ha riferito che:

- provvedeva in prima persona all'iscrizione delle notizie di reato che pervenivano in ufficio; per quelle operate direttamente dai suoi sostituti, apponeva un visto, che aveva un carattere prettamente formale; solo in rari casi esprimeva osservazioni in merito; procedeva alla revoca della delega del fascicolo solo quando riscontrava vere e proprie violazioni della legge, cosa che nel caso dell'iscrizione di Gobbi non apprezzò (trascr. ud. 24.98.2009, pag. 42: «[...] *non ritenevo assolutamente di avere il potere di influire sulla delega, a meno che non ci fossero stati fatti che imponevano di revocarla, ma in quel caso non ci fu* [...]»);
- nondimeno, nel caso dell'iscrizione di Gobbi egli mise per scritto il proprio dissenso, perché gli parve grave che si facessero investigazioni su di una fattispecie che era di competenza dell'A.G. di Genova (*ib.*, pag. 45); l'espressione "indagini parallele", che usò nella sua nota riservata del 29.5.2009, non aveva un significato tecnico, ma alludeva alla indebita sovrapposizione rispetto all'indagine dell'A.G. di Genova (*ib.*, pag. 136);
- quell'iscrizione, inoltre, fu per lui una sorta di "campanello d'allarme", che lo indusse, anche per il carico di lavoro, ad affiancare a Mignini altri due colleghi (*ib.*, pag. 50);
- non è in grado oggi di smentire o confermare di avere concordato il mutamento del titolo del reato (art. 371 *bis* c.p.) iscritto contro Gobbi, né di avere ricevuto la telefonata

del 2.6.2006 (*ib.*, pagg. 54 e segg.); tendenzialmente, però, «[...] *Quello che avevo da dire l'ho detto per iscritto* [...]» (*ib.*, pag. 56);

- non è in grado oggi di confermare o escludere che Mignini gli abbia preannunciato di voler escutere Gobbi (*ib.*, pag. 107).

Il 3.7.2006 Giuttari (unitamente a Castelli e Arena) presentò, presso gli uffici del G.I.De.S., un esposto al Procuratore della Repubblica di Torino censurando, con motivazioni sostanzialmente tratte dal lavoro tecnico del cap. Ciampini e dalle risultanze delle sommarie informazioni rese a Perugia da Gobbi e Pisani, l'attività di Pinto e di Gobbi stesso e chiedendo che si valutassero eventuali responsabilità penali (in prod. p.m. faldone 8, fogli 4-22).

Il 7.9.2006 Pinto chiese il rinvio a giudizio di Giuttari, Castelli e Arena per il delitto p. e p. dall'art. 479 c.p. (in prod. p.m. faldone 2, foglio 137).

- Il 18.9.2006 Giuttari inviò a Mignini una nota (in prod. p.m. faldone 4, foglio 143), nella quale – con toni la cui perentorietà lascia francamente sconcertati: si rinvia a una lettura integrale dell'atto – pretendeva, in ultima analisi, che Mignini si adoperasse con iniziative formali nelle sedi competenti affinché lui stesso e i suoi collaboratori Arena e Castelli fossero scagionati dalle accuse ingiuste di cui erano vittime.

Il 9.11.2006 il g.u.p. di Genova assolse gli imputati con la sentenza di n.l.p. già citata (in prod. pm. faldone 13, foglio 143).

7.2 I reati

Il tribunale ritiene che non sia stata raggiunta la prova del perfezionarsi dei reati contestati in relazione ai fatti in esame.

Nei paragrafi che seguono se ne diranno le motivazioni specifiche.

Non è però fuor di luogo premettere che, da un lato, anche nella c.d. vicenda genovese ricorrono tratti comuni agli episodi già verificati, ossia, *in primis*, l'agire spregiudicato di Giuttari (dalla cui indebita registrazione a sorpresa del colloquio privato con Canessa è, a ben vedere, deflagrata l'intera messe di avvenimenti giudiziari che si è tentato di sintetizzare) e il davvero eccessivo attivismo di Mignini (con un'interpretazione dei poteri del pubblico ministero priva di qualsiasi prudenza e senso del limite), che, a prescindere dalla eventuale responsabilità penale, desta davvero meraviglia.

D'altro canto, due dati di fatto marcano, oggettivamente, una differenza assai significativa, sul piano squisitamente penalistico, rispetto a tutte le altre vicende.

Il primo è che Giuttari è stato assolto con formula ampia dal delitto di falso: tale costatazione si riflette su tutti i fatti esaminati, offrendone – almeno in punto di prova - una interpretazione alternativa a quella proposta dal p.m., in termini diversi dallo sviamento di potere a fini ritorsivi, che, come s'è visto (*supra*, § 3.2), conferisce alla violazione di singole norme procedurali l'idoneità a costituire una violazione di legge perseguibile ex art. 323 c.p.; così, in concreto, le varie condotte potranno essere lette non tanto (o non

inequivocamente) come persecuzione di altri soggetti per motivi di inimicizia o contrapposizione personali, quanto piuttosto come tentativi, per quanto spesso del tutto fuori luogo, di far emergere l'innocenza di Giuttari rispetto alla responsabilità per falso ideologico, colpevolezza poi effettivamente esclusa nella sua sede naturale.

Il secondo è che il potere contro il quale le azioni di Mignini e di Giuttari si sono scontrate è stato in questo caso, in ultima analisi, quello stesso potere di cui disponeva Mignini, ossia quello del pubblico ministero (di Genova): circostanza spesso decisiva, perché l'omogeneità del potere di Pinto rispetto a quello di Mignini ha costituito, oggettivamente, un baluardo impossibile a valicare. Non che nelle altre vicende le pp.oo. fossero soggetti deboli, perché si trattava pur sempre di alti funzionari di polizia o di giornalisti che pubblicavano articoli su fogli molto diffusi. Ma, quand'anche a parità di forza, essi disponevano di poteri diversi e, come tali, non idonei a fronteggiare le azioni di Mignini e Giuttari sul loro stesso piano: essi, insomma, non potevano contrastare nell'immediatezza il sotterraneo scorrere di attività giudiziaria in loro danno, laddove Pinto ha potuto, se non impedire le attività di Mignini, evitare però che esse avessero un effetto dannoso sulla sua attività.

A) <u>Il favoreggiamento</u>

Si imputa a Mignini al capo 2) di avere aiutato Giuttari a eludere le indagini dell'A.G. di Genova ponendo in essere tutte quelle condotte che sono meglio descritte nel capo di imputazione.

Peraltro, la sentenza di non luogo a procedere del g.u.p. di Genova (dott. Fenizia, presidente della sezione g.i.p., lo stesso giudice che aveva accolto l'istanza di archiviazione del procedimento penale contro Nannucci e Ruello) in data 9/20.11.2006 nei confronti di Giuttari, Arena e Castelli reca la formula "perché il fatto non sussiste" (in prod. p.m. faldone 3, foglio 143).

Essa non è stata impugnata.

Gli argomenti sui quali il g.u.p. fonda la decisione, sono, in sintesi: 1) che la stessa prima relazione di Gobbi attribuisce l'ormai nota frase a Giuttari non in maniera "precisa, sicura", limitandosi a osservare che "l'area di esistenza delle vocali" (un dato, ad avviso del g.u.p., parziale rispetto al complesso della frase) è "più vicina" (un giudizio tecnico, ad avviso del g.u.p., equivoco) alla pronuncia di Giuttari, che non dell'altro interlocutore; 2) che la prima relazione del cap. Ciampini conclude senza alcun dubbio per l'attribuzione della frase a Canessa; 3) che la seconda relazione del cap. Ciampini conferma tale conclusione; 4) che persino nei verbali di s.i.t. 19.5.2006 di Gobbi e di Pisani si desume l'attribuzione a Canessa della frase; 5) che, infine, la "prova risolutiva" risiede nella costatazione che Canessa non ha neppure formalmente disconosciuto con certezza la frase, ma, comprensibilmente anche in relazione alla cattiva qualità della registrazione, ha dichiarato, secondo giusta prudenza, di non potervisi riconoscere, non "sembrandogli" la sua voce e non "appartenendogli" quel tipo di espressione.

La sentenza del g.u.p., dunque, è ampia sia quanto a formula (il fatto non sussiste), sia quanto a contenuto (non vi è stato alcun falso).

Orbene, la sentenza di non luogo a procedere, quantunque non perfettamente parificabile alle sentenze pronunciate a seguito di giudizio (artt. 648 e 649 c.p.p.), è senz'altro dotata di un valore intrinseco e di una stabilità estremamente elevati: sotto il primo profilo, perché interviene a seguito di contraddittorio e con cognizione piena del materiale raccolto durante le indagini, che è messo tutto a disposizione del g.u.p.; sotto il secondo, perché essa, ove non impugnata, può essere revocata esclusivamente nel caso indicato dall'art. 434 c.p.p. (successiva scoperta di nuove fonti di prova decisive ai fini del rinvio a giudizio). Essa, sin tanto che non sia revocata nelle forme di legge, ha effetto preclusivo rispetto a un nuovo giudizio (Cass. sez. 6^ pen. 8.11.1996/24.1.1997 n. 459, Privitera, rv. 207728).

Il tribunale, tale essendo la situazione, non ravvisa alcuna ragione che potrebbe legittimamente e motivatamente indurre a prescindere dalla decisione del g.u.p., che il collegio non può che condividere e fare propria nei suoi contenuti, anche laddove rimarca come la fonte originaria dell'accusa, ossia la dichiarazione di Canessa, non consista in un radicale e sicuro disconoscimento della frase, quanto piuttosto in una notazione di dubbio soggettivo, più che comprensibile in relazione al contenuto della frase stessa, al metodo

fraudolento usato per carpirla e alla cattiva qualità della registrazione.

Il p.m. Pinto ha espresso in dibattimento la sua convinzione che la motivazione della sentenza di n.l.p. sia sbagliata (trascr. ud. 7.5.2009, pagg. 72-74), ma il discorso resta su di un piano di mera opinione personale. Sta di fatto che il pubblico ministero di Genova non ha impugnato quella sentenza e che essa ha maturato quel rango e quel grado di stabilità che impediscono qui al tribunale una valutazione diversa.

Si deve dunque prendere atto che nel procedimento che aveva a oggetto la verifica della supposta falsificazione, essa è stata esclusa nella sua oggettività e, per conseguenza, Giuttari è stato ritenuto, in relazione a quell'accusa, innocente.

La costatazione ha un effetto decisivo sull'ipotizzato reato di favoreggiamento.

L'art. 378 co. 4^ c.p., invero, stabilisce che il reato sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulti poi che non ha commesso il fatto. Nei casi in cui, invece, il preteso favorito sia, nel procedimento presupposto, innocente per altre più ampie ragioni – *maxime* quella che dà luogo alla formula "perché il fatto non sussiste" – il reato di favoreggiamento non è configurabile. In senso conforme si è espressa la giurisprudenza di legittimità: «*Non è configurabile il reato di favoreggiamento personale (art.378 cod. pen.) allorché sia accertata l'insussistenza obiettiva del reato presupposto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto*

insussistenti gli estremi del reato di cui all'art.378 cod. pen. in quanto l'imputato favorito era stato assolto dall'imputazione di appropriazione indebita per insussistenza del fatto).» (Cass. sez. 6^ pen. 22.11.2002/8.1.2003 n. 59, Ayachi Belgacem, rv. n. 223193).

L'imputato va dunque assolto dall'addebito perché il fatto non sussiste e ogni altra questione resta assorbita.

B) La rivelazione di segreti d'ufficio

Si imputa a Mignini al capo 4) di avere rivelato a Giuttari, in epoca precedente e prossima al 24.1.2006, due fatti che era venuto a sapere nello svolgimento delle sue funzioni di p.m. e che erano ancora sottoposte a segreto investigativo ex art. 329 c.p.p.: 1) l'esistenza del procedimento penale aperto a Genova per l'ipotesi di reato di cui all'art. 479 c.p.; 2) l'incarico di c.t. ivi conferito a Gobbi.

È pacifico, in punto di fatto, che Pinto confidò a Mignini della nomina a c.t. di Gobbi nel corso di una telefonata che, come si è avuto modo di argomentare in precedente paragrafo, va collocata fra il 10 e il 19 gennaio 2006.

È altrettanto pacifico che il 24.1.2006, presso il G.I.De.S., si interrogò, da parte dell'agente Colucci, la banca dati S.D.I. al nome di Gobbi: lo stesso Giuttari, come si è avuto modo di ricordare al precedente paragrafo, ha ammesso di avere ordinato tale interrogazione, dal momento che Mignini gli aveva detto che Gobbi era stato nominato c.t. fonico da Pinto e che ciò appariva strano, perché le notizie ordinariamente reperibili su internet lo qualificavano come musicista.

Peraltro, Giuttari ha dichiarato che, secondo quanto riferitogli da Mignini, la nomina del c.t. Gobbi era avvenuta nel procedimento penale contro Nannucci (trascr. ud. 7.5.2009, pag. 32).

Invero, alla data del 24.1.2006 il procedimento penale contro Nannucci e Ruello era stato già archiviato ed esisteva già, a carico di ignoti, il procedimento penale per il falso ideologico.

Tuttavia, nessuna prova smentisce l'assunto di Giuttari (e di Mignini), che, sempre a quella data, nessuno dei due fosse a conoscenza dell'avvenuta archiviazione e del conseguente nuovo procedimento penale: non vi sono atti che lo attestino e l'unica fonte che avrebbe potuto propalare tale notizia a Mignini, ossia Pinto stesso, ha sostanzialmente escluso di averne parlato al collega nel corso della telefonata con la quale gli preannunciava l'arrivo di Gobbi. Pinto, nel corso di svariati passaggi sul punto operati dai vari difensori (vedi precedente §), ha, al massimo, affermato di non poter escludere con la massima certezza di averlo detto a Mignini, anche se egli tende a escluderlo perché, quanto meno, sarebbe stato inopportuno l'averlo fatto: sicché non può certo dirsi raggiunta la prova che Mignini seppe dell'archiviazione e del nuovo procedimento per falso, essendovi anzi una prova quasi esaustiva del contrario.

Lo stesso Pinto ha ricordato anche che rivelazioni giornalistiche su quei temi vi furono solo vari mesi dopo.

Per di più, quando Mignini trasmise a Pinto la relazione del cap. Ciampini, in data 6.4.2006, lo fece "per unione agli atti del proc. n. 8198/05 R.G.N.R. Mod. 21, trasmesso a codesta Procura.", che era

quello, a carico di Nannucci e Ruello, che Mignini aveva separato dal procedimento principale e poi trasmesso a Genova, dove aveva ricevuto il n. 13983/05/21: ulteriore segno che ancora a quella data non era nota l'archiviazione e, di conseguenza, neppure poteva esserlo l'avvio del procedimento per falso. Anche il teste a difesa Abbritti, all'epoca uditore giudiziario in tirocinio, affidato a Mignini sino al luglio 2006 e dunque spesso presente nella sua stanza, ha escluso, per quanto a sua conoscenza, che Mignini avesse chiesto a Pinto notizie sul procedimento contro Nannucci (trascr. ud. 11.5.2009, pag. 110).

La prima conclusione è che alla data del 24.1.2006 Mignini non rivelò a Giuttari dell'avvio del procedimento penale a Genova per falso ideologico, perché quella notizia segreta egli non conosceva.

Resta invece provato che Mignini rivelò a Giuttari il nome di Gobbi e la sua veste di c.t. dell'A.G. di Genova: con l'importante precisazione, però, che tale informazione fu data sul presupposto di fatto, allora creduto da Mignini e da Giuttari, che il procedimento contro Nannucci e Ruello fosse ancora in corso, che la c.t. si collocasse in quell'ambito e che non esistesse nessun procedimento penale per il reato di falso ideologico.

Si deve allora valutare che, in quel momento, i rapporti fra Pinto e Mignini, per come lo stesso magistrato genovese li ha complessivamente riferiti e per come se ne trova traccia negli atti, si mantenevano su di un piano di ordinaria collaborazione. Non va dimenticato che Pinto preannunciò a Mignini il suo c.t.; e che,

quando in seguito fu necessario disporre del registratore usato da Giuttari durante l'incontro con Canessa, Pinto preferì ricorrere all'intermediazione di Mignini, anziché procedere per vie formali; e che, ancora, Pinto trattenne la c.t. del cap. Ciampini anziché restituirla al mittente: segni questi di un clima ancora disteso e di collaborazione e che comunque – qualunque sospetto diverso si possa avere – attestano che Mignini percepiva nell'atteggiamento di Pinto una disponibilità a una concreta collaborazione (Pinto, di fatto, mutò radicalmente parere solo all'indomani dell'escussione di Gobbi a Perugia il 19.5.2006).

In tali termini, la rivelazione da Mignini a Giuttari è priva di qualsiasi consapevolezza di rivelare un segreto che si aveva il dovere di custodire: Mignini, ritenendo di essere ancora nell'ambito del procedimento contro Nannucci e Ruello e di agire in sostanziale accordo con Pinto, mise al corrente della c.t. in corso l'ufficiale di p.g. con il quale da tempo collaborava e che aveva avuto parte in tutte le investigazioni. Si può senz'altro rimarcare la inopportunità di una simile informazione, perché Giuttari era sì l'investigatore che conosceva tutti quei temi di indagine (era stata la sua nota del 21.9.2005 a dare avvio al procedimento genovese nei confronti di Nannucci e Ruello), ma non aveva comunque veste formale investigativa nell'indagine su Nannucci a Genova; nondimeno, non si può dare per provata la consapevolezza da parte di Mignini di violare un segreto. Del resto, le concrete modalità con le quali Mignini disse a Giuttari dell'incarico a Gobbi non sono note, né provate.

L'interrogazione allo S.D.I. (atto che, fra l'altro, in sé e per sé non ha un autonomo significato incriminante) è sintomo di interesse, che, nella situazione data, è ovvio che sussistesse, non però necessariamente con una connotazione negativa per gli imputati (a quella data, del resto, Gobbi non aveva ancora svolto il suo compito, né rassegnato le sue conclusioni).

Mignini va dunque prosciolto dal reato ascrittogli.

La formula assolutoria deve essere, ad avviso del collegio, quella "perché il fatto non sussiste". Infatti, il reato è, secondo la contestazione, che si reputa formalmente corretta, unitario, unico essendo il contesto in cui la rivelazione dei fatti segreti sarebbe avvenuta. Nondimeno, il reato ipotizzato si compone pur sempre di due autonomi profili: per il primo (rivelazione del nuovo procedimento per falso ideologico) il fatto non sussiste; per il secondo (rivelazione incarico al c.t. Gobbi) il fatto non costituisce reato. Risponde allora al principio del *favor rei* dare prevalenza alla formula più propizia all'imputato.

C) <u>L'abuso di ufficio</u>

I medesimi fatti storici contestati a Mignini come favoreggiamento sono poi addebitati a entrambi gli imputati come abuso di ufficio.

La prima considerazione che si impone è che non sussistono, quanto meno sotto il profilo della prova sufficiente, gli eventi del reato ipotizzato (conclusione che, significativamente, era stata già assunta dal tribunale del riesame, in senso favorevole agli imputati,

in merito al sequestro di documentazione operato durante le indagini preliminari: vedi ordinanza 10/13.11.2006 del Tribunale di Firenze, confermata dalla S.C., in prod. difesa Mignini ud. 11.5.2009, docc. 60 e 61).

Nel capo di imputazione si individuano tre distinti eventi:

- l'ingiusto vantaggio patrimoniale a Giuttari per l'espletamento di attività difensiva a discolpa (rispetto all'accusa di falso ideologico), altrimenti a suo carico economico;
- il danno ingiusto non patrimoniale nei confronti di Pinto, condizionato nell'esercizio dei suoi poteri, denunciato a Torino (violazione del segreto di ufficio per l'articolo su *Il Giornale*, edizione della Toscana) e poi autonomamente denunciato da Giuttari;
- il danno ingiusto non patrimoniale nei confronti di Gobbi, indebitamente oggetto di interrogazione allo S.D.I., indebitamente sottoposto a procedimento penale; infine denunciato autonomamente da Giuttari.

L'ingiusto vantaggio patrimoniale a Giuttari deve senz'altro essere escluso.

L'attività investigativa svolta da Mignini si sostanziò, quanto al tema specifico della attribuibilità della frase sull'uomo libero che qui rileva, nelle cc.tt. di Ciampini. Se la prospettazione accusatoria fosse accolta, si dovrebbe poter affermare che Ciampini fu, al di là delle apparenze e delle forme, un c.t. di parte di Giuttari, che questi

avrebbe invece dovuto nominare nel procedimento genovese e, ovviamente, retribuire.

Occorre allora dare atto non solo che Ciampini fu scelto da Mignini in assenza (per quanto emerso in dibattimento) di qualsiasi indicazione fiduciaria da parte di Giuttari, ma che, ancor prima, la scelta di Mignini non derivò da conoscenza personale, bensì dal desiderio di cercare un consulente che desse garanzia della massima affidabilità; motivazione che lo spinse a rivolgersi al R.I.S. di Roma, sezione di fonica e audiovideo, reparto noto a livello nazionale per la competenza tecnica e del tutto estraneo, persino geograficamente, con le vicende del presente processo.

Lo stesso Ciampini ha ricordato in aula che non vi fu con Mignini alcun contatto preliminare e che il suo nominativo, dietro richiesta impersonale dell'A.G., fu fornito dal Comando dell'Arma in relazione alla competenza tecnica che veniva richiesta (trascr. ud. 11.5.2009, pag. 45).

Il teste a difesa Abbritti, all'epoca uditore giudiziario in tirocinio presso Mignini, ha ricordato che Mignini, per quanto gli disse lì per lì, intendeva fare luce sulla vicenda senza soluzioni precostituite (trascr. ud. 11.5.2009, pag. 109: «[...] *TESTE ABBRITTI - Sì, sì, era una consulenza a trecentosessanta gradi, a tutto campo. Infatti ha detto "anzi, io la voglio dare al R.I.S. di Parma, organo sicuramente terzo* [...]»).

Tale fatto, positivamente provato, implica che né Mignini, né tanto meno Giuttari, nel momento in cui l'incarico fu affidato a

Ciampini, potevano sapere quali sarebbero state le sue conclusioni; ma implica anche che essi non potevano neppure svolgere una qualche pur lecita pressione su Ciampini per influire in qualche modo sul suo lavoro: diversamente da quanto avviene in un incarico privato, laddove, pur nel rispetto della dignità professionale del tecnico prescelto, è legittimo che il committente chieda e pretenda che si mettano in luce, del fatto analizzato, solo quegli aspetti funzionali alle proprie ragioni e si tralascino quelli meno favorevoli.

L'assenza di un rapporto fiduciario e l'impossibilità di qualsiasi influenza escludono che Ciampini possa essere ritenuto, al di là della forma, un c.t. di parte di Giuttari: la obiettiva rispondenza delle sue conclusioni alle ragioni di Giuttari – così come l'uso che questi ne ha fatto a propria difesa nel prosieguo - è un dato che emerge solo con valutazione *ex post* e che quindi poco rileva in questa sede.

In definitiva, l'attività investigativa svolta da Mignini in merito alla conversazione Giuttari/Canessa non può in alcun modo essere vista come attività difensiva che si pose in atto in favore di Giuttari per evitargli di pagarne i costi nella sede naturale del procedimento genovese. Si aggiunga che il profilo qui prospettato dal p.m. è anche radicalmente disomogeneo rispetto alla natura e all'essenza delle vicende portate alla cognizione del giudice.

Il danno a Pinto, del pari, non sussiste.

Egli non è stato in alcun modo condizionato nello svolgimento delle sue funzioni di pubblico ministero: basti riflettere

sul fatto che esercitò liberamente l'azione penale nei confronti di Giuttari, Castelli e Arena, chiedendone il rinvio a giudizio per falso ideologico.

Viene qui in rilievo quanto si è accennato in merito alla omogeneità dei poteri di cui disponevano Mignini e Pinto: in virtù di essa, tutte le attività parallele di Mignini erano necessariamente destinate a restare lettera morta, perché Mignini non aveva alcun potere diretto sul procedimento penale incardinato a Genova.

Ha osservato, in contrario, il p.m., nella sua requisitoria (trascr. ud. 11.5.2009, pagg. 168-169), che l'efficacia condizionante delle condotte di Mignini è dimostrata, in maniera addirittura eclatante, dal fatto che le cc.tt. di Ciampini sono state acquisite nel procedimento genovese, perché Pinto non si poteva allora avvedere delle illecite mire del collega perugino, e hanno costituito poi uno degli elementi di prova sui quali il g.u.p. Fenizia ha prosciolto Giuttari, Castelli e Arena.

Non può il collegio condividere tale ricostruzione.

Quando Pinto ricevette la c.t. di Ciampini non aveva alcun obbligo di acquisirla, perché si trattava di un elemento istruttorio senz'altro irrituale nella sua genesi. Egli poteva, del tutto legittimamente, restituirla al mittente, così, fra l'altro, lasciando a Mignini, che quell'atto aveva voluto esperire, l'onere di dargli una qualche collocazione. Il presidente del collegio ha chiesto a Pinto il motivo per cui l'atto fu trattenuto. Pinto ha risposto che non si pensò a un'opzione diversa, perché si trattava pur sempre di un elemento

istruttorio su di un'indagine in corso (così pare di dover leggere la dichiarazione del teste: «[...] *PRESIDENTE - Non avete pensato di restituirlo al mittente? TESTE PINTO - Ecco, questo non venne pensato, anche perché era una trasmissione atti che veniva fatto, diciamo così, con riferimento comunque ad un'attività processuale che in quel momento era in corso.* [...]»trascr. ud. 7.5.2009, pagg. 56/57; concetto sostanzialmente ribadito oltre, pagg. 65 e 120, dove il teste chiarisce che l'atto appariva elemento a favore dell'imputato, comunque da acquisire in vista di un futuro contraddittorio, che peraltro, inteso quale fase dibattimentale, mancò.).

È fuor di dubbio che il p.m. di Genova poteva restituire la c.t. Ciampini al p.m. di Perugia. Altrettanto fuor di dubbio è che Pinto, quand'anche nutrisse ancora fiducia in Mignini, non poteva non rendersi conto del contenuto della relazione di Ciampini, il cui testo era a sua disposizione, e del fatto che essa si contrapponeva all'orientamento del proprio c.t. e del suo ufficio stesso (Pinto stesso qualifica la c.t. come favorevole alle ragioni di Giuttari: *ib.*, pag. 65): sicché la tesi della pubblica accusa che Mignini abbia, per così dire, callidamente tradito la fiducia di Pinto e si sia approfittato della sua buona fede ottenendo l'acquisizione della c.t. Ciampini, non regge, perché qui non rileva l'atteggiamento (soggettivo) di Mignini, ma il contenuto esplicito (oggettivo) della c.t. di Ciampini, che Pinto poteva valutare e valutò in assoluta libertà.

Si impone, quale unica conclusione coerente con i dati emersi nel dibattimento, che la c.t. di Ciampini fu acquisita al fascicolo

genovese perché il p.m., secondo una sua libera valutazione, ritenne che il dato sostanziale prevalesse su quello formale. Si può anche soggiungere che la scelta del p.m. è condivisibile: è ben vero che l'incontestabile dato formale della irritualità di formazione della c.t. Ciampini – espletata in procedimento diverso non collegato e in assenza di richieste - permetteva, come soluzione più immediata e ovvia, quella di restituire l'atto al mittente; nondimeno, è più che giustificato, alla luce del principio di completezza dell'attività delle indagini preliminari (art. 358 c.p.p.), che il p.m. genovese abbia voluto far prevalere l'aspetto sostanziale (non dispersione di un elemento utile all'accertamento dei fatti in funzione dell'esercizio o meno dell'azione penale).

In questa sede, tuttavia, rileva unicamente che l'acquisizione della c.t. Ciampini sia riferibile a una libera scelta del p.m. di Genova: infatti, tale atto di acquisizione, in quanto non coartato, né imposto, né necessitato, ha reso quell'elemento di prova, irrituale nella sua genesi, come legittima parte del materiale investigativo raccolto durante la fase delle indagini preliminari. Sicché, il g.u.p. Fenizia – la cui decisione, peraltro, si fonda su molteplici altri elementi autonomi e non sul solo lavoro di Ciampini – ha utilizzato quell'elemento non già perché Mignini ve lo ha callidamente fatto inserire, ma perché il p.m. di Genova ha ritenuto che potesse e dovesse far parte del materiale valutabile.

Ulteriore profilo di danno è la denuncia all'A.G. di Torino per rivelazione di segreto di ufficio a seguito dell'articolo "Il capo del

Gides Giuttari indagato per falso" comparso su *Il Giornale* (fatto compiutamente ricostruito nei suoi tratti essenziali al § 7.1, al quale si rinvia). Anche in questo caso il danno non sussiste. Il procedimento avviato da Mignini, senza dubbio in assenza di qualsiasi competenza (la fuga di notizie sarebbe avvenuta a Genova; l'articolo era dell'edizione toscana del quotidiano), non è stato però iscritto al nome di Pinto. Certo, la trasmissione degli atti effettuata da Mignini, con atto del 17.7.2006, "per competenza" all'A.G. di Torino evoca (arg. ex art. 11 c.p.p.) possibili responsabilità dei magistrati di Genova, ma, in assenza di altre più specifiche indicazioni (che in quell'atto mancano), si resta nell'ambito di considerazioni generiche. Né si può dare, come fa il p.m., significato decisivo al riferimento che Mignini fa, nella sua nota di trasmissione a Torino, alle dichiarazioni rese a verbale dall'avv. Fioravanti: il tema dell'esame era l'esistenza e la comunicazione dell'avviso di conclusione indagini, circostanza rilevante, par di capire, al fine di verificare se permanesse il segreto investigativo (e, va dato atto, il legale dichiarò non avere ancora ricevuto l'avviso di conclusione indagini).

Si può allora escludere che vi sia stata una iscrizione di notizia di reato contro Pinto, né che l'attività di Mignini, per quanto come sempre esondante, abbia inteso provocarla: fra l'altro, è ormai evidente che Mignini non aveva particolari remore nell'ipotizzare, con atti formali, responsabilità penali in capo a colleghi, neppure se di grado più elevato di Pinto. Si aggiunga, per concludere, che Pinto ha riferito di non avere avuto alcuna notizia specifica di un

procedimento che lo investisse: seppe solo, per averlo appreso dal Procuratore capo, che l'A.G. di Torino aveva chiesto copia degli atti, ma senza alcun seguito (trascr. ud. 7.5.2009, pagg. 68-69).

Infine, v'è da valutare la denuncia autonomamente proposta da Giuttari contro Pinto il 3.7.2006. Si tratta, con la massima evidenza, di un profilo estraneo al reato ipotizzato in questa sede. È del tutto legittimo che Giuttari, al pari di chiunque, abbia proposto, assumendosi le responsabilità tipiche di tale atto, una denuncia nelle forme e nelle sedi competenti: l'ha fatto, cioè, quale privato cittadino e non nello svolgimento delle sue funzioni di p.u.- Un eventuale abuso di tale facoltà (di proporre denunzia), poi, darebbe luogo al reato di calunnia, tema estraneo al presente processo.

Il danno a Gobbi è, quanto meno sul piano della prova sufficiente, del pari insussistente.

Premesso che quanto alla denuncia in suo danno da parte di Giuttari, effettuata al di fuori delle funzioni di p.u., valgono le considerazioni da ultimo espresse per il medesimo profilo afferente la posizione di Pinto, occorre valutare l'asserito danno, inteso quale indebita sottoposizione a procedimento penale (e quale oggetto di indebita interrogazione allo S.D.I. per la vicenda di cui *supra* § 7.2, aspetto qui del tutto secondario e, per così dire, assorbito.).

Si è avuto modo di affermare, in via generale, che l'essere iscritti nel registro degli indagati lede la sfera dei diritti di una persona nei casi in cui essa avvenga in assenza delle condizioni di legge e in circostanze tali da far configurare l'attività del p.m. quale

vero e proprio sviamento di potere a fini ritorsivi. Se manchi il carattere strumentale dell'iscrizione, per contro, la compressione della posizione soggettiva dell'indagato non può dirsi tale da tradursi in un vero e proprio danno (non patrimoniale): la legge processuale, infatti, ammette, di per sé, che un cittadino sia sottoposto a indagini anche se poi risulti completamente innocente.

Orbene, ritiene il collegio che l'iscrizione di Gobbi nel registro degli indagati sia il frutto di un'attività senz'altro, nel complesso, esorbitante; ma non deliberatamente persecutoria, quanto piuttosto tesa a far emergere, seppure in forme inappropriate, l'innocenza di Giuttari rispetto all'ipotesi di falso, poi riconosciuta dal g.u.p. di Genova.

Sono individuabili, nelle attività di Mignini, due momenti distinti.

Quello iniziale è costituito dall'avvenuta conoscenza, per averlo saputo da Pinto, che, a seguito dell'audizione di Canessa, era insorta questione in merito all'attribuzione delle frasi registrate e alla genuinità del supporto. Mignini, in quel momento, riteneva che gli ulteriori accertamenti in corso a Genova fossero ancora inerenti al procedimento penale contro Nannucci e Ruello.

L'iniziativa di Mignini fu quella di affidare al cap. Ciampini una c.t. autonoma.

Tale atto si poneva ai limiti delle prerogative di Mignini, sotto il duplice profilo che non aveva attinenza significativa con la vicenda Narducci e che, inoltre, si sovrapponeva senza giustificazione tecnico

processuale alla sfera di competenza dell'A.G. di Genova; nondimeno è certo che, in quel momento, il movente, comprensibile, di Mignini fu di rendersi conto se davvero faceva bene a riporre fiducia in Giuttari, che quella registrazione – con l'allegata trascrizione dove le frasi erano attribuite, la cui falsità era ora adombrata – gli aveva originariamente consegnato. La circostanza è dimostrata sia da una prova storica, ossia dalla espressa motivazione che Mignini riferì nell'immediatezza a Pinto (teste Pinto, trascr. ud. 7.5.2009, pag. 104: «[...] *l'unica mia perplessità che ricordo di avere esternato al dottor Mignini è: perché fai questa consulenza? Lui mi dice: la faccio perché anch'io sono interessato a capire come si sono svolti determinati fatti anche in relazione al problema che naturalmente ho rapporti con questi ufficiali di polizia giudiziaria, quindi debbo anche praticamente sondare la veridicità delle cose che mi vengono trasmesse. Quasi come se fosse anche un suo, tra virgolette, dovere fare una cosa di questo genere. Io francamente da un punto di vista processuale avevo anche delle perplessità, ma mi sono limitato a registrare questa sua volontà.* [...]»); sia da una prova logica, ossia dalla scelta di un c.t. – il cap. Ciampini – che, come già si avuto modo di ricordare, offriva la massima garanzia di capacità tecnica e la minima possibilità di essere influenzato.

E si deve ricordare che, sul punto, Mignini ha dichiarato – in modo credibile e comunque non smentito da altre prove – che la sua preoccupazione non era tanto che Canessa non avesse riconosciuto una frase, quanto piuttosto che fossero stati avanzati dubbi sulla

genuinità della registrazione stessa: motivo che, come si è ricordato in fatto al precedente paragrafo, indusse Gobbi, già in possesso della copia su CD e dell'originale dell'audiocassetta, a visionare e riversare su computer la copia fatta estrarre da Mignini e trattenuta a Perugia. E il teste a difesa Abritti ha confermato la genuina sorpresa di Mignini, della quale fu spettatore, nell'apprendere che Pinto voleva estrarre copia della copia dell'audiocassetta giacente a Perugia e che si profilavano anche problemi di genuinità della registrazione sotto il profilo della sua integrità (trascr. ud. 11.5.2009, pag. 107; inoltre, pag. 108: «[...] *TESTE ABBRITTI - Sì. Mi ricordo che* [n.d.r.: Mignini] *rimase basito da questa ipotesi, però subito si mosse per dire "cioè, questa è una cosa che interessa anche noi, perché dobbiamo verificare che questo... che questa cassetta non sia assolutamente manipolata, alterata; l'ho trasmessa io a Genova, ero convinto della integrità", e per questo di lì poi si partì con una consulenza affidata al R.I.S. di Roma, mi pare.* [...]»).

Il secondo momento si colloca quando il cap. Ciampini depositò la sua relazione (23.3.2006) e Giuttari ricevette invito a comparire a Genova, così acquisendo notizia ufficiale di essere indagato: Mignini ne ricavò la convinzione che Giuttari era innocente e che, ciò nonostante, veniva perseguito nel procedimento penale di Genova.

Ne seguirono le ulteriori iniziative di Mignini: la verifica delle registrazioni Giuttari/De Donno (23.3.2006); la trasmissione della c.t. Ciampini a Genova (6.4.2006); l'incarico integrativo a Ciampini

(12.5.2006); l'escussione di Gobbi (19.5.2006); l'iscrizione contro Gobbi (20.5.2006); la modifica dell'iscrizione (31.5.2006, confermata il 6.6.2006).

Queste iniziative sono fuori dalle prerogative di Mignini: egli insistette col sovrapporsi, senza più alcuna giustificazione tecnico processuale, all'attività di competenza dell'A.G. di Genova, quasi che quel procedimento fosse di sua competenza; e, per di più, egli diede dell'attività di Gobbi una lettura che, al di là delle legittime censure tecniche, è eufemistico definire *in malam partem*.

Nondimeno, anche in questo caso Mignini agì sul presupposto di dover far emergere la innocenza (rispetto all'accusa di falsità ideologica) di un ufficiale di p.g. che con lui collaborava a importanti indagini, sì che non avessero ad aversi riflessi negativi indiretti anche sulle proprie inchieste perugine.

Certo, il biasimo di Miriano, manifestato nella sua nota del 29.5.2006, è pienamente condivisibile e non è peregrina la considerazione che, se in quel momento il Procuratore capo avesse voluto fare un più incisivo uso dei propri poteri (oltre alla nota stessa e alla coassegnazione delle indagini), ne avrebbe avuto tutte le ragioni.

Mignini, a seguito della nota di Miriano, modificò l'iscrizione (art. 371 *bis* c.p.), in modo tale da sfuggire alla sovrapposizione con Genova e radicare almeno formalmente la propria competenza: Miriano non ha confermato che si sia trattato di un atto concordato con il suo sostituto e, anzi, ha dichiarato che era sua norma mettere

per scritto qualsiasi atto di un qualche rilievo; non ha neppure – va dato atto alla difesa – smentito espressamente Mignini, non escludendo del tutto che un simile concerto sulla posizione di Gobbi possa esservi stato.

Ma, al di là di questi dati, resta pur sempre il fatto che l'iscrizione di Gobbi non rappresentò un vero e proprio sviamento dei poteri del p.m. a fini ritorsivi, quanto, semmai, un loro uso scarsamente equilibrato e per nulla giustificato sul piano tecnico processuale: attività quindi, alla luce dei principî espressi all'inizio (*supra*, § 3.2), meritevole della censura del Procuratore capo, ma non sul piano penale.

La critica che al modo di procedere di Mignini può essere più che fondatamente mossa è, in definitiva, quella di avere anche in questa vicenda costantemente dimostrato nei suoi atti una mancanza di adeguata ponderazione e di senso del limite. Si sa che l'azione penale è nel nostro ordinamento obbligatoria, ma ciò non significa che il p.m. debba e possa qualificare in termini di illecito qualsiasi minimo spunto che consenta una vaga lettura in chiave accusatoria: l'esercizio dei poteri del p.m., insomma, è tanto obbligatorio, quanto deve essere prudente e, ancor più precisamente, tanto più deve essere prudente proprio perché è obbligatorio.

Per contro, si riscontra molto spesso nell'attività di Mignini che qui viene vagliata una completa obliterazione della distinzione fra ciò che è mero sospetto e ciò che ha un significato d'accusa più pregnante, così come una preoccupante insensibilità al criterio della

competenza, tanto che ci fu, nel complesso, una indebita sostanziale sovrapposizione rispetto all'A.G. di Genova.

Le violazioni imputabili a Mignini non costituirono però sviamento dei suoi poteri per nuocere a Gobbi, quanto un tentativo per far emergere quell'innocenza che a Giuttari riconobbe poi il giudice all'udienza preliminare.

E se anche non si volesse riconoscere alla predetta tesi il valore di *factum probatum*, si dovrebbe pur sempre ammettere che essa costituisce una valida interpretazione alternativa, di pari grado probatorio, rispetto a quella portata avanti dalla pubblica accusa: residuerebbe quindi pur sempre un ben più che ragionevole dubbio che le cose siano davvero andate nel senso ritenuto dal tribunale.

La differenza rispetto alle altre fattispecie è qui marcata: in tutti quei casi è certo che le attività giudiziarie e investigative furono poste in essere quali puntuali ritorsioni verso soggetti ostili ovvero per raccogliere su di loro informazioni e notizie da sfruttare, se del caso, in loro danno: letture alternative di un qualche spessore probatorio lì non sono neppure emerse. In questa vicenda, invece, le condotte - anche quelle che il tribunale non può che definire debordanti (in sintesi estrema: la sovrapposizione rispetto alla legittima indagine della competente A.G. di Genova, per di più realizzata formalmente all'interno dell'inconferente proc. pen. per la vicenda Narducci) - intendevano pur sempre far emergere, seppure con modalità di frequente irrituali, che il falso attribuito a Giuttari

(Castelli e Arena) non sussisteva, come poi anche il giudice ha riconosciuto.

La compressione che Gobbi patì, dunque, non arrivò al punto di travalicare in vero e proprio danno.

Si aggiunga che il collegio, nel verificare il nocumento patito da Gobbi, non dispone della principale fonte di conoscenza, ossia le dichiarazioni dello stesso Gobbi, il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere riconosciutagli dall'art. 210 c.p.p.: decisione legittima, ma che priva obiettivamente il materiale probatorio di un importante contributo, che, per tutte le altre vicende, non è mai mancato (Sgalla, Viola, Fiasconaro; De Donno, seppure con verbali di s.i.t. essendo divenuto impossibile udirlo in aula; De Stefano, infine, è deceduto).

Né, esclusi i danni, le condotte possono rilevare di per sé sotto la specie del tentativo punibile, perché, escluso di fondo lo sviamento di potere a fini ritorsivi, manca anche, per i motivi ampiamente espressi (*supra*, § 3.2), una violazione di legge rilevante ex art. 323 c.p.- In definitiva, le condotte anomale passate in rassegna non hanno valenza a fini penali, potendo al più essere, se del caso, valutate in sede disciplinare.

Analogo discorso deve farsi per Giuttari.

Va premesso che la registrazione del colloquio con Canessa fu volontaria e questo elemento avvalora la ricostruzione del tribunale.

Invero, Giuttari, come già accennato, lo ha sempre sin dall'inizio negato (ancora nel presente processo: trascr. ud. 7.5.2009,

pagg. 241 e segg.), asserendo che quel giorno doveva, prima di incontrare Canessa, avere, sempre in Piazza della Repubblica, un primo contatto con un nuovo possibile informatore e che, non fidandosene, si era messo nella tasca della giacca un registratore per documentare quello scambio; poi accadde che Canessa arrivò in anticipo, Giuttari congedò l'informatore e fece per spegnere l'apparecchio, manovra che evidentemente eseguì malamente, tanto da lasciare acceso il registratore. Una simile versione dei fatti è, oltre che intrinsecamente davvero incredibile, priva di qualsiasi riscontro, visto che neppure si è mai saputo chi sarebbe stato il preteso informatore incontrato; infine, contraddetta da un argomento logico molto forte, ossia la oggettiva conservazione del nastro e il suo utilizzo. La difesa Giuttari ha pure dimostrato che egli è stato scagionato in un autonomo procedimento penale a Genova per falso ideologico, avviato proprio per l'ipotesi di avere attestato nella sua nota del 21.9.2005 che la conversazione con Canessa era stata registrata casualmente anziché apposta: elemento questo che però è neutro, perché l'archiviazione è lì stata sollecitata dal p.m. sul rilievo, preliminare e assorbente, che si sarebbe trattato di un falso innocuo, non certo perché sia stata accertata l'involontarietà della registrazione (richiesta di archiviazione 22.6.2007 in prod. Giuttri ud. 17.4.2009). La verità è che Giuttari non poteva certo ammettere, a costo di negare l'evidenza, la volontarietà del suo gesto, essendo in prima persona consapevole delle gravi censure di ogni genere a un simile gesto (*ib.*, pag. 246: «[...] *non mi sarei permesso io di*

registrare un Pubblico Ministero, e l'ho detto prima, avrei avuto... solo il pensiero mi ripugna. [...]»), tanto più grave se si pone mente al fatto che, con rara slealtà, fu posto in atto sorprendendo la buona fede di un magistrato che si era adoperato in prima persona presso i massimi vertici della Polizia per assecondare le sue aspirazioni professionali e consentirne il collocamento in disponibilità.

Peraltro, la volontarietà della registrazione effettuata di nascosto è un atto tanto deprecabile, quanto però dimostrativo del fatto che Giuttari ben sapeva chi aveva pronunciato le varie frasi: egli infatti aveva condotto il discorso con un'attenzione e un'intenzionalità specifiche. È verosimile che Giuttari sia stato indotto ad allegare la registrazione alla sua denuncia contro Nannucci proprio perché aveva colto uno spunto (la frase di Canessa) che, da un punto di vista oggettivo non aveva gran valore (sia perché niente più di una chiacchiera nata nel corso di un colloquio informale per strada, sia perché non poteva certo costituire l'unico né il più forte elemento di convalida della denuncia: lo ha osservato Pinto in trascr. ud. 7.5.2009, pag. 38, e se ne trova conferma nella sua richiesta di archiviazione, citata, che è dettagliata, lunga e si fonda su ben più puntuali elementi istruttorî), ma che poteva avere, comprensibilmente, un forte impatto suggestivo.

Ne segue che Giuttari, nel prendere graduale cognizione che si metteva in dubbio la sua attribuzione delle frasi della conversazione sino al punto da incriminarlo, si sia sentito attaccato nell'unico punto in cui – pur in una vicenda in cui egli si meritava

censure anche gravissime, quanto meno disciplinari, per la sua condotta di avere registrato di nascosto Canessa – sapeva di essere innocente.

Le sue azioni devono dunque essere valutate in questo contesto e la conclusione è quindi analoga a quella maturata per Mignini.

Certo, soprattutto le sue pressanti intimazioni a Mignini – per tutte le citate note del 23.5.2006 e, soprattutto, del 18.9.2006: si rinvia ancora alla loro integrale lettura – travalicano ogni limite possibile nei rapporti fra ufficiale di p.g. e p.m., quasi che il primo possa, dalla sua posizione per legge semmai sottordinata nella conduzione delle indagini preliminari, dirigere l'attività del secondo, pretendendo addirittura il compimento di determinati atti, e dovrebbero trovare, se del caso, adeguata valutazione in sede disciplinare; ma non arrivano al punto da integrare anche l'illecito penale ipotizzato, perché muovono sempre - pur nella improprietà dei toni usati - dalla convinzione, sempre lì espressa in forma talora anche accorata, di essere destinatario di accuse infondate (accuse poi escluse dal giudice) e di dover far emergere tale verità anche per preservare l'intera indagine svolta e non invece dalla primaria finalità di nuocere ad altri soggetti.

In definitiva, l'esclusione di un danno a Pinto e di un vantaggio patrimoniale a Giuttari e, ancora, di un danno a Gobbi, unitamente all'esclusione che le condotte addebitate agli imputati abbiano costituito, pur nella loro oggettiva irritualità, veri e propri

sviamenti di potere a fini meramente ritorsivi, sono motivi che nel complesso impongono l'assoluzione di Mignini e Giuttari con la formula "perché il fatto non sussiste".

È comunque evidente che tutti i motivi esposti, se poi non fossero condivisi sul piano dell'oggettività del reato, dovrebbero però indiscutibilmente esserlo quanto al dolo, posto che essi si riflettono necessariamente sull'elemento psicologico che sorresse le condotte che, a differenza di quelle concernenti le diverse vicende già analizzate, non furono dirette come fine primario a nuocere ad altri soggetti nemici, bensì á sostenere la posizione di Giuttari in quanto innocente rispetto al falso ideologico che gli era stato attribuito.

*

8. Provvedimenti finali

Gli imputati sono qui riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 5), 6), 7) e 8).

Essi sono con ogni evidenza espressione di un unico disegno criminoso, consistito, in sostanza, nell'asservimento delle funzioni inquirente e requirente a fini ritorsivi: va pertanto applicato l'art. 81 cpv c.p.-

Il collegio ritiene poi di doverdifferenziare le pene.

Infatti, si è avuto modo di osservare come le condotte illecite siano sempre state originate da iniziative di Giuttari e a difesa di interessi in via primaria suoi propri, ancorché condivisi e fatti propri da Mignini, ciò che richiede una maggiore severità nei confronti del primo. D'altra parte, non può il tribunale spingere la divaricazione

del trattamento sanzionatorio sino al punto proposto dal pubblico ministero nelle sue conclusioni finali (anni 2 e mesi 6 per Giuttari e mesi 10 per Mignini): infatti, il contributo di Mignini non può essere più di tanto minimizzato, quasi a banalizzare la sua posizione di p.m., e, al contrario, non può non pesare negativamente nei suoi confronti l'avere fatto un uso distorto di un potere sovraordinato a quello di Giuttari.

Per il reato base, preso atto della pari gravità astratta e concreta delle varie fattispecie e giudicato impossibile attenersi al minimo edittale in considerazione del rango dei poteri abusati, si stima congrua, ex art. 133 c.p., la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per Giuttari e di anni 1 e mesi 3 di reclusione per Mignini. Le pene diminuiscono, per la concessione a entrambi delle attenuanti generiche per l'incensuratezza (non applicato, ex art. 2 c.p., l'art. 62 *bis* u.c. c.p., norma sostanziale più sfavorevole successiva ai fatti), ad anni 1 di reclusione per Giuttari e a mesi 10 di reclusione per Mignini. Indi, le pene aumentano per la continuazione ad anni 1 e mesi 6 di reclusione per Giuttari e ad anni 1 e mesi 4 di reclusione per Mignini (mesi 2 per ciascuno dei reati satellite).

Seguono *ex lege* l'onere delle spese processuali e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per una durata pari a quella delle pene principali (art. 31 c.p.).

L'assenza di precedenti, unitamente al deterrente della presente condanna, induce a una prognosi favorevole agli imputati in merito alla recidiva, sicché si concedono a entrambi i benefici della

sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Gli imputati, infine, devono risarcire alle parti civili costituite i danni (artt. 185 c.p. e 2059 c.c.), che dovranno essere liquidati nella competente sede civile. Si può peraltro, viste le richieste, assegnare sin d'ora, tenuto conto dell'indubbio danno morale patito da De Donno e De Stefano, una provvisionale immediatamente esecutiva per ciascuna parte civile, che si stima equo liquidare, con criterio necessariamente equitativo, nella misura di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per ciascuna.

Infine, gli imputati soccombenti devono rimborsare alle parti civili le spese di costituzione che, viste le note prodotte e secondo il principio della domanda, sono liquidate nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, sezione seconda penale,

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

GIUTTARI MICHELE e MIGNINI GIULIANO colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 5), 6), 7) e 8), concesse a entrambi le attenuanti generiche, e, ritenuta la continuazione tra i reati di cui sopra,

condanna

GIUTTARI MICHELE alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e MIGNINI GIULIANO alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, nonché entrambi in solido fra loro al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 31 c.p.,

dichiara

i predetti imputati interdetti dai pubblici uffici per una durata pari a quella della pena principale.

Pene principali e pene accessorie sospese ed inoltre non menzione, per entrambi.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,

condanna

GIUTTARI MICHELE e MIGNINI GIULIANO, in solido fra loro, a risarcire alle parti civili costituite i danni, da liquidare in separata sede, assegnandosi frattanto alle stesse parti civili, come provvisionale immediatamente esecutiva, la somma di € 15.000 (euro quindicimila) per ciascuna, nonché a rimborsare loro le spese di costituzione e difesa, che liquida in € 6.200 (come richiesto) in

favore della p.c. De Stefano e in € 12.000 in favore della p.c. De Donno, oltre per entrambi i.v.a. e c.a.p. come per legge.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

GIUTTARI MICHELE e MIGNINI GIULIANO dai reati loro rispettivamente ascritti ai rimanenti capi, perché i fatti non sussistono.

Motivazione in giorni novanta.

Firenze, 22 gennaio 2010.

IL GIUDICE ESTENSORE
Carlo Breggia

IL PRESIDENTE
Francesco Maradei